

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

**GESTORE
COMUNE SEDE IMPIANTO
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO
DATA DI EMISSIONE DAP
NUMERO TOTALE DI PAGINE**

**ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A.
TARANTO**

30/06/2020
(PARTE I – 161PP) E (PARTE II – 1284PP)

INDICE

PARTE I

1. Inquadramento generale3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA.....4

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	ArcelorMittal Italia S.p.A.
Sede legale	Viale Brenta, 27/29 – 20139 MILANO
Sede operativa	S.S. Appia, Km 648 – 74123 TARANTO
Denominazione impianto	Stabilimento ArcelorMittal Italia di Taranto
Tipo di impianto	Stabilimento siderurgico a ciclo integrale esistente, prima autorizzazione
Codice e attività IPPC	1.3 (produzione coke metallurgico) – 2.1 (produzione agglomerato) – 2.2 (produzione di ghisa ed acciaio) – 2.3a (produzione laminati piani a caldo) – 2.3c (zincatura a caldo) – 3.1 (produzione calce) – 5.4 (esercizio discariche) - 6.7 (rivestimento tubi e lamiere) <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i>
Gestore	Ing. Loris Pascucci, fax 099-4706591, tel. 099-4813010, direzione.taranto@arcelormittal.com <i>Completare con nome, cognome, fax, telefono, email</i>
Referente controlli AIA	Alessandro Labile, fax 099-4814160, tel. 099-4816679, alessandro.labile@arcelormittal.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI / NO SI
Sistema di gestione ambientale	SI / NO (<i>Estremi e durata</i>) SI Certificazione ISO 14001 n. IGQ A2E06 scadenza 30.04.2022, OHSAS 18001 n. IGQ S2I01 scadenza 30.09.2020 (<i>solo se disponibile</i>) 8.226 al 07.02.2019
Numero di addetti	DVA-DEC-2011-0000450
Decreto di AIA	04.08.2011
Data di emissione del decreto	23.08.2011
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	195
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	12
Durata dell'AIA (in anni)	

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) DPCM ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1bis	Vedi DPCM 14.03.14	Si prescrive, altresì, come richiesto dalla Regione Puglia con delibera della Giunta Regionale n. 1504 del 4 luglio 2011, che il Gestore, predisponendo il sistema di distribuzione interna, utilizzi nei propri impianti produttivi prioritariamente le acque affinate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini/Bellavista, secondo accordi da stipulare con la Regione Puglia ai sensi del DM 185/03, che disciplineranno le modalità di gestione degli impianti e la relativa contribuzione annuale fissa al costo di gestione a carico di ILVA. I tempi di esecuzione dell'intervento sono fissati in 24 mesi dalla stipula dei previsti accordi con la Regione Puglia	DEC (art. 1, co.2 – pg. 14) DPCM 14.03.14 (Allegato Parte I)		In riferimento alla suddetta prescrizione, con nota DIR/462 del 18/11/2014 è stata trasmessa la relazione tecnica "Programma di riuso e ricircolo di acque dolci" con relativi allegati. Con nota DIR 81 del 9/02/2017 è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell'intervento "1AT 3 Dissalazione acqua Tara CCO 5" In data 21 settembre e 7 ottobre 2015, ILVA ha partecipato a due incontri interlocutori indetti dalla Regione Puglia presso l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Risorse Idriche, aventi ad oggetto l'approvvigionamento delle risorse idriche ad uso industriale dello stabilimento, in cui è stato affrontato il tema del riutilizzo delle acque reflue depurate degli impianti reflui civili di Taranto Gennarini e Taranto Bellavista. In data 29 ottobre 2015, per iniziativa del suddetto assessorato, è stato istituito un tavolo tecnico sulla questione. In data 16 dicembre 2015 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, Autorità Idrica Pugliese, AQP Spa, Provincia e ILVA al fine di verificare lo stato di consistenza delle opere esistenti realizzate dalla Provincia di Taranto e definire le successive attività ispettive tecnico

					<p>funzionali.</p> <p>Con nota AOO_075/000452 del 26/01/2016 gli uffici della Regione Puglia hanno sollecitato alla Provincia la trasmissione della documentazione tecnica relativa alle suddette opere.</p> <p>Con nota AOO_075/5733 del 11/10/2016 gli uffici della Regione Puglia hanno nuovamente sollecitato la trasmissione della documentazione.</p> <p>Con DIR 234/2020 del 20/05/2020, ArcelorMittal Italia ha trasmesso una nota tecnica, come richiesto durante la riunione del CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'area di Taranto) del 15 maggio 2020.</p> <p>Con nota AOO_075/5995 del 18/06/2020, gli uffici della Regione Puglia hanno richiesto ulteriori chiarimenti ad ArcelorMittal Italia.</p>
T2	23/02/12	Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5 del presente decreto, il Gestore presenterà all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena attuazione del piano di monitoraggio e controllo, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere	DEC (art. 4, co. 1 – pg. 15)	SI	Piano trasmesso con nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012 – La pubblicizzazione alle autorità dei dati rilevati avverrà tramite il report annuale di cui al par. 9.4 del PMC. Per la consultazione in remoto dei dati si rimanda a chiarimenti con ISPRA. Sono state attuate le modalità di monitoraggio previste dalle autorizzazioni precedenti e sono state attivate le comunicazioni previste nel PMC relativamente ai controlli (vedasi note di cui all'elenco in sez. Documenti Emessi dal Gestore).
T3	23/02/23	Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sei mesi prima	DEC (art. 5, co. 2 – pg. 17)	SI al verificarsi	Il D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, all'art. 29 octies comma 9 prevede che, per le installazioni certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame sia effettuato ogni 12 anni.

		della citata scadenza			
T4	01/09/11	Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del 24 aprile 2008 l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli	DEC (art. 9, co. 1 – pg. 18)	SI	Comunicazione effettuata con nota ILVA prot. DIR/79 del 31.08.2011 con la quale è stato trasmesso l'originale della quietanza del versamento della tariffa relativa ai controlli.
T5bis	23/08/12	Il Gestore dovrà presentare all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia un Progetto cantierabile per la valutazione e monitoraggio delle emissioni visibili fuggitive di polveri, IPA e Benzene che si possono manifestare nelle differenti configurazioni di esercizio della Cokeria.	PIC (9.2.1 – pg. 825) (9.2.1.1 – pg. 826) PIC riesame (Allegati pag.1)	SI	Documento trasmesso in Allegato 1 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012. Inviata nota ILVA prot. DIR/133 del 23.08.2012 con la quale si comunica che da settembre 2012 la frequenza dei campionamenti è settimanale, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2012-0017812 del 23.07.2012, e che i primi dati saranno comunicati dopo sei mesi dall'inizio del campionamento settimanale. Inviata nota ILVA prot. DIR/105 del 29.03.2013 con la quale è stato trasmesso il report contenente i dati dei primi sei mesi di monitoraggio. Tutto ciò assolve anche alla prescrizione n. 30 del decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012. Gli stessi dati vengono forniti anche in occasione di ogni relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del Decreto di Riesame e nel report annuale trasmesso con nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente ai dati del 2013, DIR/137 del 30.04.2015 relativamente ai dati del 2014, DIR/168 del 29.04.2016 relativamente ai dati del 2015, DIR/258 del 27/04/2017 relativamente all'anno 2016, con DIR/247 del 27/04/2018 relativamente all'anno 2017, con DIR/235 del 24/04/2019 relativamente all'anno 2018, e con DIR/196 del 30/04/2020 relativamente all'anno 2019.
T7	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	

		rilascio dell'AIA, un Progetto cantierabile per la "Installazione di un sistema di controllo dell'efficienza di abbattimento delle polveri da parte dei filtri MEEP nell'impianto di agglomerazione"	PIC riesame (Allegati pag.1)		
T8	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, un Progetto cantierabile per la "Identificazione e definizione, per ciascuna fase di processo e per tutte le attività, dei transitori e della tipologia di emissioni ad essi connesse, con relativa proposta di monitoraggio, privilegiando quello di tipo diretto, ove possibile"	PIC (9.2.1 – pg. 825) PIC riesame (Allegati pag.1)		Prescrizione sostituita, così come previsto nel decreto di PMC n. 194 del 13/07/2016 a pag. 10.
T9	23/08/12	Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità per l'installazione di un sistema di monitoraggio a videocamera in varie postazioni strategiche all'interno dell'impianto (cokeria, altoforno, acciaieria, etc.), per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, secondo le indicazioni dettagliate nel Piano di Monitoraggio e Controllo	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	Completata l'installazione per la realizzazione dei sistemi di videomonitoraggio per le aree cokeria, altiforni, parchi primari, agglomerato, acciaierie e GRF. L'attività di collaudo è stata chiusa con riserva; assegnato alla ditta fornitrice l'ordine n. 12308/2015 finalizzato alla manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema. La manutenzione evolutiva è finalizzata al superamento delle criticità riscontrate in fase di collaudo, nonché al perfezionamento dell'intero sistema di monitoraggio a videocamera. Con nota Dir 382 del 30.09.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea E insieme al nuovo camino E315b (l'attuale camino E315 sarà dismesso). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria. Con nota Dir 458 del 13.11.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea D insieme al nuovo camino E314b (l'attuale camino E314 sarà

					disMESSO). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria.
T11		Il Gestore entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato a ridurre gradualmente le emissioni diffuse di polveri di almeno il 50% rispetto alla situazione pre-realizzazione interventi di adeguamento alle MTD da conseguire entro 5 anni dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	Con nota prot. DVA-2013-7520 del 27.03.2013 il MATTM ha ritenuto superata la prescrizione in quanto la materia è stata oggetto di nuove specifiche prescrizioni: n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 40, 41, 43, 51, 58 e 60, così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012.
T15	23/08/12	Si prescrive che il Gestore presenti all'Autorità Competente e ad ISPRA e ARPA Puglia, entro dodici mesi dal rilascio dell'AIA, uno studio di fattibilità relativo all'installazione di idonei sistemi di videoregistrazione per il monitoraggio delle emissioni diffuse, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, presso le macchine caricatrici, i forni delle batterie e le torri di spegnimento; tali sistemi devono consentire altresì una verifica delle tempistiche di sfornamento e delle perdite dalle varie parti dell'impianto. Le registrazioni video dovranno essere rese disponibili in tempo reale agli Enti di controllo e dovranno essere opportunamente archiviate al fine di verificare le prestazioni degli impianti in ordine alle emissioni visibili. Le postazioni di	PIC (9.2.1.1 – pg. 826)	SI	Completata l'installazione per la realizzazione dei sistemi di videomonitoraggio per le aree cokeria, altiforni, parchi primari, agglomerato, acciaierie e GRF. L'attività di collaudo è stata chiusa con riserva; assegnato alla ditta fornitrice l'ordine n. 12308/2015 finalizzato alla manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema. La manutenzione evolutiva è finalizzata al superamento delle criticità riscontrate in fase di collaudo, nonché al perfezionamento dell'intero sistema di monitoraggio a videocamera. Con nota Dir 382 del 30.09.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea E insieme al nuovo camino E315b (l'attuale camino E315 sarà disMESSO). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria. Con nota Dir 458 del 13.11.15 si è comunicata la messa in esercizio del nuovo sistema di depolverazione a tessuto della linea D insieme al nuovo camino E314b (l'attuale camino E314 sarà disMESSO). Per tale motivo si è comunicato che le due videocamere del sistema di videomonitoraggio delle emissioni a

		ripresa e le modalità di registrazione, archiviazione su supporto informatico e trasmissione delle immagini devono essere concordate con l'Ente di Controllo			servizio della suddetta depolverazione secondaria verranno disattivate, riposizionate e riattivate in corrispondenza della nuova depolverazione secondaria.
T16	23/08/12	Con riferimento alle differenti fasi dell'impianto di cokeria, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore deve progettare ed effettuare la caratterizzazione delle emissioni convogliate in atmosfera, finalizzata in particolare all'identificazione delle SOV. La documentazione dovrà essere sottoposta all'esame di ISPRA ed ARPA Puglia anche attraverso stati di avanzamento intermedi.	PIC (9.2.1.1 – pg. 826)	SI	Vedasi nota ILVA prot. DIR/92 del 13/06/2012. Documento trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012. Con nota DVA-2013-3569 il MATTM ha dichiarato la prescrizione (ID 90/377) ottemperata.
T25	23/02/12	Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore produrrà un cronoprogramma per l'attuazione delle prescrizioni di cui al par. 9.2.1.11 – pgg. 903 e 904	PIC (9.2.1.11 – pg. 904)	SI	Documento trasmesso in Allegato 2 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T26 a	08/11/14 da DPCM 14.03.14	Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto che approva il presente piano, l'ILVA S.p.A. dovrà presentare un programma di riuso e ricircolo di acque dolci, definendone potenzialità, obiettivi, tempistiche e modalità di intervento.	PIC (9.3.1 – pg. 920) DPCM 14.03.14 (Allegato Parte I)		In riferimento alla suddetta prescrizione, con nota DIR/462 del 18/11/2014 è stata trasmessa la relazione tecnica "Programma di riuso e ricircolo di acque dolci" con relativi allegati. Con nota DIR 81 del 9/02/2017 è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa alla realizzazione dell'intervento "1AT 3 Dissalazione acqua Tara CCO 5" Con Prot. U.5647.09-03-2017 il MATTM ha inoltrato al Comitato di esperti di cui al D.L. 9 giugno 2016 n.98 la suddetta nota.
T37	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per la sostituzione e l'eventuale smaltimento delle traversine ferroviarie, non in uso, presenti nello stabilimento.	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012. Prescrizione modificata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I c:

				<p>dell'allegato, la prescrizione UA27: area sequestrata di deposito "traversine" prevede che:</p> <p>"Gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti nell'area di deposito Traversine devono essere attuati, previa autorizzazione all'accesso, secondo quanto previsto dal progetto di intervento trasmesso dal gestore con nota prot. DIR 93/2014, salvo modifiche attuative che si rendessero necessarie alla miglior logistica, con le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da traversine dovrà concludersi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; 2. al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche." <p>In data 23/09/2015 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con prot.n.395040/15 ha notificato il dissequestro dei materiali e rifiuti. Con verbale del 05/10/2015 è stata disposta la rimozione dei sigilli con l'obbligo di comunicare la data di inizio lavori. Con la nota LEG/112 del 12/07/2016 Ilva ha comunicato la data di inizio lavori per il giorno 18/07/2016. In quella data il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, ha verbalizzato l'inizio delle operazioni di cantierizzazione per il 19/07/2016.</p> <p>L'attività di smaltimento delle traversine è stata avviata in data 21/07/2016. Le attività di rimozione rifiuti sono terminate il 22/08/2017.</p> <p>Con LEG/68 del 31/08/2017 è stata comunicata alla GdF la conclusione delle attività.</p> <p>Con DIR 721 del 07/12/2017 è stato trasmesso agli Enti Territoriali competenti il piano di caratterizzazione dell' Area Deposito Traversine.</p> <p>In data 20/07/2018 la Corte d'Appello di Lecce ha disposto la restituzione delle aree oggetto di confisca.</p> <p>Con nota DIR 528/2018 del 13/09/2018, ILVA ha comunicato</p>
--	--	--	--	---

				<p>alle A.C. l'inizio delle attività per l'esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione ambientale delle aree in oggetto a partire dal 24/09/2018.</p> <p>Facendo seguito a quanto richiesto in occasione dei lavori della terza riunione dell'Osservatorio del giorno 20/11/2018, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. DVA 26425 del 22/11/2018, con nota DIR 64/2018 del 06/12/2018, ArcelorMittal Italia ha trasmesso gli esiti delle indagini di caratterizzazione ambientale eseguite. Da tale documento si evince che i terreni analizzati sono risultati conformi alle CSC per la destinazione d'uso di riferimento, per tutti i campioni e per tutti i parametri.</p> <p>Alla luce della suddetta nota, con Verbale trasmesso dal MATTM con prot. 1770 del 25/01/2019, relativo alla riunione del Gruppo di Lavoro sulle Garanzie Finanziarie del 22/01/2019, la DVA è stata invitata a richiedere uno specifico sopralluogo ad ISPRA, in modo da consentire alla A.C. di esprimersi in merito alla necessità di rinnovo delle garanzie finanziarie prestate.</p> <p>Con nota 46650 del 26/07/2019, ISPRA ha trasmesso la relazione di sopralluogo finale, nella quale ritiene ottemperata la prescrizione con condizioni ai fini della maggiore tutela ambientale.</p> <p>Con note DIR 515/2019 del 23/09/2019 e DIR 525/2019 del 26/09/2019, ArcelorMittal Italia ha trasmesso lo stato di attuazione delle ulteriori condizioni indicate.</p> <p>Con nota DIR 662/2019 del 26/11/2019, ArcelorMittal Italia ha richiesto la restituzione delle polizze fideiussorie a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Con nota prot. 38303/2019 del 12/12/2019, la Provincia di Taranto si è riservata di precisare che ogni valutazione in merito è di pertinenza dell'Autorità Competente al rilascio.</p>
--	--	--	--	--

T39	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per l'adeguamento dell'area di deposito delle traversine alle prescrizioni previste dal DM 29 gennaio 2007 relativo all'emanazione delle Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di rifiuti	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T40	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare una relazione che contenga la quantificazione e qualificazione delle traversine ferroviarie smaltite e di quelle recuperate con l'indicazione della destinazione finale dei rifiuti	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T41	23/02/12	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare un piano con cronoprogramma per l'adeguamento dell'area di deposito degli pneumatici alle prescrizioni previste dal DM 29 gennaio 2007 relativo all'emanazione delle Linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di rifiuti	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	Documento trasmesso in Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012. In relazione all'area contenente gli PFU sotto sequestro giudiziario è opportuno precisare quanto è stato introdotto con l'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I c: dell'allegato, la prescrizione UA26: area sequestrata di deposito "Pneumatici fuori uso" prevede che: "Gli interventi di rimozione dei rifiuti presenti nell'area di deposito Pneumatici fuori uso devono essere attuati, previa autorizzazione all'accesso, secondo quanto previsto dal progetto di intervento trasmesso dal gestore con nota prot. DIR 93/2014, salve modifiche attuative che si rendessero necessarie alla miglior logistica, con le seguenti prescrizioni: 1. l'intervento di rimozione e gestione dei rifiuti costituiti da pneumatici fuori uso dovrà concludersi entro 18 mesi

				<p>dall'entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>2. al fine del ripristino dell'area in esame, una volta conclusi gli interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifiche.”</p> <p>Il progetto di bonifica dell'area ove sono presenti gli Pneumatici Fuori Uso è stato rivisto, per aspetti di logistica, dalla società Invitalia.</p> <p>In data 20/10/2016 la Guardia di Finanza ha notificato la rimozione dei sigilli.</p> <p>Con nota LEG/160 del 21/10/2016, è stato comunicato che in data 25/10/2016 sarebbero iniziati i lavori di realizzazione dell'area di lavorazione.</p> <p>In data 14/11/2016 con LEG 178 è stata comunicata la data di inizio rimozione pneumatici fuori uso fissata al 16/11/2016.</p> <p>L'ultimo conferimento di PFU è stato effettuato in data 22/06/2017. Con LEG/69 del 01/09/2017 è stata comunicata alla GdF la conclusione delle attività.</p> <p>Con DIR 722 del 07/12/2017 è stato trasmesso agli Enti Territoriali competenti il piano di caratterizzazione dell' Area Deposito Pneumatici fuori Uso.</p> <p>In data 20/07/2018 la Corte d'Appello di Lecce ha disposto la restituzione delle aree oggetto di confisca.</p> <p>Con nota DIR 528/2018 del 13/09/2018, ILVA ha comunicato alle A.C. l'inizio delle attività per l'esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione ambientale delle aree in oggetto a partire dal 24/09/2018.</p> <p>Facendo seguito a quanto richiesto in occasione dei lavori della terza riunione dell'Osservatorio del giorno 20/11/2018, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. DVA 26425 del 22/11/2018, con nota DIR 64/2018 del 06/12/2018, ArcelorMittal Italia ha trasmesso gli esiti delle indagini di caratterizzazione ambientali eseguite. Da tale documento si evince che i terreni analizzati sono risultati conformi alle CSC per la destinazione d'uso di riferimento, per tutti i campioni e per tutti i parametri.</p> <p>Alla luce della suddetta nota, con Verbale trasmesso dal MATTM</p>
--	--	--	--	---

					<p>con prot. 1770 del 25/01/2019, relativo alla riunione del Gruppo di Lavoro sulle Garanzie Finanziarie del 22/01/2019, la DVA è stata invitata a richiedere uno specifico sopralluogo ad ISPRA, in modo da consentire alla A.C. di esprimersi in merito alla necessità di rinnovo delle garanzie finanziarie prestate.</p> <p>Con nota 46650 del 26/07/2019, ISPRA ha trasmesso la relazione di sopralluogo finale, nella quale ritiene ottemperata la prescrizione con condizioni ai fini della maggiore tutela ambientale.</p> <p>Con note DIR 515/2019 del 23/09/2019 e DIR 525/2019 del 26/09/2019, ArcelorMittal Italia ha trasmesso lo stato di attuazione delle ulteriori condizioni indicate.</p> <p>Con nota DIR 662/2019 del 26/11/2019, ArcelorMittal Italia ha richiesto la restituzione delle polizze fideiussorie a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività.</p> <p>Con nota prot. 38303/2019 del 12/12/2019, la Provincia di Taranto si è riservata di precisare che ogni valutazione in merito è di pertinenza dell'Autorità Competente al rilascio.</p>
T42	23/02/2012	Entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore presenterà all'Autorità di Controllo un piano di attuazione di tutte le iniziative ed attività necessarie per la piena attuazione del PMC, comprese le modalità di pubblicizzazione e consultazione in remoto dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni	PIC (13 – pg. 973)		Vedasi nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012.
T46		Si prescrive all'Azienda di realizzare, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, una rete di monitoraggio in continuo della qualità dell'aria attraverso l'adozione di 6 centraline di monitoraggio da ubicare in prossimità del perimetro dello stabilimento, in	PIC riesame (Allegati pag.1)	SI	

		base a quanto già concordato con ARPA Puglia sulle caratteristiche di tale rete; la stessa rete sarà implementata da un sistema di monitoraggio d'area ottico-spettrale "fence line open-path", costituito da 5 postazioni DOAS complete e 3 sistemi LIDAR completi.			
T47	27/01/17	Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del presente PMC, dovrà concordare con l'Autorità di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.	<i>PMC</i> (1.1 – pg. 8)		Con nota DIR 40 del 26/01/2017 è stato trasmesso il Piano di attuazione del PMC.
T48	27/01/17	Il Gestore deve fornire, entro sei mesi dal rilascio del presente PMC, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) degli scarichi parziali, con l'indicazione dello scarico finale, di ciascuna fossa Imhoff e delle eventuali acque di raffreddamento, nonché la planimetria della rete di raccolta di tutte le tipologie di acque (industriali, civili e di raffreddamento).	<i>PMC</i> (5.1 – pg. 95)	SI	In allegato alla relazione trimestrale di gennaio 2017, trasmessa con DIR 42 del 27/01/2017, sono state trasmesse le planimetrie e le tabelle con l'indicazione delle coordinate geografiche.
T49	27/10/16	Il Gestore dovrà, entro tre mesi dal rilascio del presente PMC, per ciascuna tipologia di materiale qualificato come "sottoprodotto" compilare la tabella 116 di pg .97 del presente PMC e fornire una planimetria illustrante l'ubicazione delle aree di deposito di tali materiali. Successivamente, ogni variazione dei dati forniti dovrà essere tempestivamente comunicata.	<i>PMC</i> (7–pg.97)	SI	In allegato alla relazione trimestrale di ottobre 2016, trasmessa con DIR 526 del 27/10/2016, è stata trasmessa la planimetria con l'ubicazione delle aree di deposito dei "sottoprodotti" e la relativa tabella
T50	27/10/16	Il Gestore dovrà, entro tre mesi dal	<i>PMC</i>	SI	In allegato alla relazione trimestrale di ottobre 2016, trasmessa

		rilascio del presente PMC, per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto compilare la tabella 118 riportata nel presente PMC e fornire una planimetria illustrante l'ubicazione delle aree di deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti.	<i>(8.1- pg. 98)</i>		con DIR 526 del 27/10/2016, è stata trasmessa la planimetria con l'ubicazione delle aree di deposito temporaneo e la relativa tabella
T51	Entro sei mesi	Il Gestore, ove non indicato diversamente, entro i 6 mesi successivi al rilascio del presente Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà concordare con l'Autorità di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.	<i>PMC (14- pg. 126)</i>		Con nota DIR 40 del 26/01/2017 è stato trasmesso il Piano di attuazione del PMC.
T52	27/10/16	Entro 20 giorni, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura "Metodologia di stima delle emissioni diffuse"	<i>PMC (14, riga 1- pg. 126)</i>	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017, da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.
T53	16/08/16	Entro 20 giorni, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura "Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva anche degli eventi anomali e degli eventi di "emergenza"	<i>PMC (14, riga 2- pg. 126)</i>	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.
T54	27/10/16	L'Autorità di controllo dovrà formulare la proposta di procedura "Protocollo per l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per le analisi sui campioni di polveri sospese e di polveri depositate"	<i>PMC (14, riga 3- pg. 126)</i>	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017, da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.
T55	27/10/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura "Protocollo per l'utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell'aria per il	<i>PMC (14, riga 4- pg. 126)</i>	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.

		sistema di monitoraggio ottico spettrale”			
T56	27/10/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Gestione delle campagne di biomonitoraggio”	<i>PMC (14, riga 5– pg. 126)</i>	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, nelle more della convocazione di una riunione conclusiva del Tavolo Tecnico, al solo fine della condivisione definitiva delle modalità operative. La suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T57	27/10/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Attuazione del programma LDAR”	<i>PMC (14, riga 6– pg. 126)</i>	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T58	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Gestione del campionamento di fondo scavo con terreno saturo”	<i>PMC (14, riga 7– pg. 127)</i>	SI	Con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017, ISPRA ha dichiarato che la redazione del protocollo in oggetto risulta superata da quanto illustrato da ILVA nella nota DIR 537/17 del 13/09/2017. La suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T59	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Gestione degli scavi in caso di emergenza (ad es. rottura tubazione)”	<i>PMC (14, riga 8– pg. 127)</i>	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T60	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Piano/programma di caratterizzazione e delle modalità di campionamento in caso di attività di bonifica”	<i>PMC (14, riga 9– pg. 127)</i>	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T61	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Rimozione del cumulo di polveri e delle scaglie in area parco minerale”	<i>PMC (14, riga 10– pg. 127)</i>	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T62	27/10/17 (termine per l'autorità di controllo per	Il Gestore dovrà attivare la proposta di procedura “Gestione della validazione degli autocontrolli relativi	<i>PMC (14, riga 11– pg. 127)</i>	SI	Con DIR 546/2017 del 22/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM

	l'approvazione della procedura)	al campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312”			del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T63	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Emissioni visibili dalla cokeria”	<i>PMC</i> (14, riga 12– pg. 127)	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1. Con nota ILVA DIR. 26 del 17/01/2018 è stata trasmessa la revisione n. 9 della procedura operativa delle emissioni visibili dalla cokeria necessaria per aggiornare la sezione “Riferimenti” e per tenere conto di alcuni aspetti organizzativi dell’area produttiva. Con nota ArcelorMittal Italia prot. DIR 420/2019 del 25/07/2019, in riferimento alle richieste del G.I. relative alla visita ispettiva ordinaria del 24-28 giugno 2019, è stata trasmessa copia della revisione della PSA 09.20 per verifica prima della ufficializzazione. Con nota DIR 657/2019 del 22/11/2019, è stata trasmessa una ulteriore revisione della procedura, di cui il G.I. ha preso visione in occasione della visita ispettiva ordinaria del 10-13 dicembre 2019, riscontrando le modifiche richieste.
T64	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei materiali qualificati come sottoprodotti”	<i>PMC</i> (14, riga 13– pg. 127)	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T65	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Piano di campionamento dei rifiuti standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto”	<i>PMC</i> (14, riga 14– pg. 127)	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T66	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Criteri di attuazione delle BAT sul rumore”	<i>PMC</i> (14, riga 15– pg. 127)	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T67	16/08/16	Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo la proposta di procedura “Definizione dei criteri per	<i>PMC</i> (14, riga 16– pg. 128)	SI	Con DIR 541/2017 del 19/09/2017 ILVA ha trasmesso la procedura operativa relativa alla “definizione dei criteri per la validazione degli eventi emissivi rilevati dal sistema di video

		la validazione degli eventi emissivi rilevati dal sistema di video monitoraggio con eventuale quantificazione delle emissioni diffuse per tipologia di evento ove tecnicamente possibile”			monitoraggio con eventuale quantificazione delle emissioni diffuse per tipologia di evento ove tecnicamente possibile”, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.
T68		Entro 20 giorni dalla ricezione del parere da parte dell’autorità a valle della sperimentazione, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità di controllo la proposta di procedura “Analisi e correlazione tra attività di monitoraggio effettuata presso le macchine caricatori e scaricatori delle batterie con altre tipologie di monitoraggi ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento (fence monitoring)”	<i>PMC</i> (14, riga 17– pg. 128)		Con riferimento alla Procedura n°17 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016 e relativa a “Analisi e correlazione tra attività di monitoraggio effettuata presso macchine caricatori e scaricatori delle batterie con altre tipologie di monitoraggi ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento (fence monitoring)”, ISPRA, d’intesa con ARPA Puglia, con nota prot. 46939/2017 del 25/09/2017, ha approvato la proposta di ILVA trasmessa con nota DIR.418/2017 del 13/07/2017 riguardante la prevista ubicazione della centralina e le specifiche tecniche della strumentazione da installare, ritenendola coerente con gli obiettivi di monitoraggio sulle macchine caricatori e scaricatori. ISPRA ha quindi richiesto la tempestiva installazione, in modo da sottoporre entro 6+2 mesi dalla messa a regime della stessa, una proposta di procedura per il relativo processo di approvazione. Con nota DIR 163/2018 del 15/03/2018, ILVA ha presentato alle Autorità competenti l’istanza per l’estensione del Nulla Osta n. 25511 del 27/06/2017 finalizzata all’impiego di una nuova sorgente radiogena presso la nuova centralina in area cokeria. Con nota 22323 del 09/04/2018 ARPA Puglia ha espresso parere favorevole all’estensione del suddetto Nulla Osta Prefettizio. Con nota 7347 del 18/05/2018 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto ha espresso parere favorevole alla integrazione del suddetto Nulla Osta Prefettizio.
T69	27/10/16	Il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità di controllo la proposta di procedura “Campagne di monitoraggio effettuate sulla rete piezometrica delle discariche e definizione della procedura per la validazione dei campionamenti”	<i>PMC</i> (14, riga 18– pg. 128)	SI	Con DIR 547/2017 del 25/09/2017 ILVA ha trasmesso la versione finale della procedura operativa, approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1. In accordo a quanto definito nella procedura approvata, in data 05/06/2018 con DIR 332/2018 e DIR 333/2018, sono state

					<p>trasmesse le relazioni contenenti le revisioni dei livelli di guardia delle nuove discariche in esercizio. Con DIR 162/2019 del 22/03/2019, ArcelorMittal Italia ha trasmesso alle A.C. una nota di chiarimenti relativamente ai livelli di guardia, redatta dalla Società Desmos Ingegneria Ambiente Energia S.r.l.</p>
--	--	--	--	--	---

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) DPCM ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1		Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.	DEC (art. 1, co. 1 – pg. 14)	SI	
P2		All'atto della presentazione di documentazione tecnica, piani o progetti richiesti nel parere istruttorio conclusivo, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59	DEC (art. 1, co. 4 – pg. 14)	SI	
P3		Le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.	DEC (art. 2 – pg. 15)	SI	

		334 e s.m.i. costituiscono parte integrante del presente provvedimento			
P4		Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed integrazioni	DEC (art. 3, co. 1 – pg. 15)	SI	
P5		Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo	DEC (art. 3, co. 2 – pg. 15)	SI	Georeferenziazione dei punti di emissione in atmosfera completa. La georeferenziazione degli scarichi parziali civili è stata trasmessa con nota DIR 212 del 01.07.2013. Con DIR 339/2018 del 07/06/2018 è stata comunicata la georeferenziazione del punto di scarico del nuovo impianto “Pump & Treat”, di cui alla prescrizione 1- UA7 del DPCM 14/03/2014, come modificato dal DPCM 29/09/2017, codice AIA 75AI. Con nota DIR 388/2018 del 05/07/2018 è stata comunicata la georeferenziazione aggiornata del punto di scarico identificato col codice AIA 6AI.
P6		Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC (art. 3, co. 3 – pg. 15)		Allo stato attuale non sono intervenute modifiche alla certificazione ISO 14001.
P7		Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei	DEC (art. 4, co. 5 – pg. 16)	SI	

		controlli			
P8		Si prescrive, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto	DEC (art. 4, co. 6 – pg. 16)	SI	Vedasi registro comunicazioni in allegato.
P9		In aggiunta agli obblighi recati dall'art. 29-decies, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente	DEC (art. 4, co. 7 – pg. 16)	SI	Gli esiti dei monitoraggi vengono trasmessi con il Report annuale di cui alla nota DIR/147 del 30.04.13 relativamente all'anno 2012, con nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente all'anno 2013, con nota DIR/137 del 30.04.15 relativamente all'anno 2014 con nota DIR /168 del 29/04/2016 relativamente all'anno 2015 con DIR/258 del 27/04/2017 relativamente all'anno 2016, con DIR/247 del 27/04/2018 relativamente all'anno 2017, con DIR/235 del 24/04/2019 relativamente all'anno 2018, e con DIR/196 del 30/04/2020 relativamente all'anno 2019.
P10		Si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame	DEC (art. 5, co. 3 – pg. 17)		
P11		Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 5, co. 4 – pg. 17)	SI al verificarsi	Vedasi la sezione “Documenti emessi dal gestore”.
P12		Si prescrive al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	DEC (art. 5, co. 4 – pg. 17)	SI	Con nota prot. DIR 173 del 24.09.2012, lo stabilimento ILVA SpA di Taranto ha comunicato che, terminata l'utilizzazione del pet-coke giacente in stabilimento, ha rinunciato alla possibilità di

		<p>ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e controllo, prima di darvi attuazione.</p>		<p>utilizzazione dei materiali pet-coke e catrame di cokeria nei propri cicli produttivi.</p> <p>Con nota prot. DIR 397/2019 del 17/07/2019, ArcelorMittal Italia ha comunicato l'utilizzo transitorio del Molo Polisettoriale del Porto di Taranto, per il tramite della ditta Italcave S.p.A., per le attività di scarico delle materie prime, a causa della indisponibilità all'utilizzo del IV Sporgente del Porto di Taranto.</p> <p>Con nota DIR 471/2019 del 29/08/2019, ArcelorMittal Italia ha comunicato che l'attività di scarico di cui sopra non si è dimostrata sufficiente a soddisfare il fabbisogno giornaliero complessivo di materie prime necessarie a garantire la marcia degli impianti dello stabilimento, e pertanto, si è reso necessario prevedere di stipulare un contratto di appalto con soggetti terzi, per l'espletamento delle attività di scarico presso il II Sporgente mediante navi autoscaricanti, previa installazione di una tramoggia fissa.</p> <p>Con nota prot. DIR 497/2019 del 12/09/2019 ArcelorMittal Italia ha comunicato che, con modalità che garantiscono il conseguimento delle prestazioni ambientali, realizzate operando con le modalità autorizzate in AIA, si è individuata una modalità di scarico alternativa da realizzarsi presso il V Sporgente mediante l'utilizzo di gru portuali semoventi (attrezzate con benna bivalve), tramogge e camion.</p> <p>Con nota prot. DIR 538/2019 del 4/10/2019 ArcelorMittal Italia ha comunicato l'avvio delle attività di scarico presso il V sporgente sopra descritte, tramite ditta terza.</p> <p>Con nota DIR 97/2020 del 26/02/2020, ArcelorMittal Italia, tenuto conto della sopravvenuta impossibilità di continuare ad utilizzare la banchina del Molo Polisettoriale di Taranto, a causa della consegna da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio delle aree e delle banchine del compendio alla Società San Cataldo Container Terminal S.p.A., unitamente alla indisponibilità di utilizzo del IV Sporgente, ha comunicato di aver individuato una modalità di scarico delle materie prime, alternativa, da effettuarsi, per il tramite di soggetti terzi appaltatori, presso il III Sporgente del Porto di Taranto in concessione ad ArcelorMittal Italia.</p> <p>Con nota DIR 103/2020 del 28/02/2020, ArcelorMittal Italia ha comunicato, unitamente all'utilizzo del V e del III Sporgente, anche l'impiego del IV Sporgente, lato levante del Porto di</p>
--	--	---	--	---

					Taranto, per l'espletamento delle attività di sbarco di materie prime.
P13		Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto del 24 aprile 2008	DEC (art. 7 – pg. 18)	SI	<p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2012 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/20 del 31.01.2012.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2013 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/35 del 04.02.2013.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2014 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/60 del 12.02.2014.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2015 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/59 del 26.02.2015.</p> <p>Quietanza di versamento tariffa controlli anno 2016 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmessa con nota ILVA prot. DIR/55 del 17.02.2016.</p> <p>Bonifico telematico di versamento tariffa controlli anno 2017 di cui all'art. 3 del decreto 24.04.2008 trasmesso con nota ILVA prot. DIR/94 del 15.02.2017.</p> <p>Bonifico telematico di versamento tariffa controlli anno 2018 trasmesso con nota ILVA prot. DIR/83 del 05.02.2018.</p> <p>Estremi del bonifico telematico di versamento tariffa controlli anno 2019 trasmessi con nota ArcelorMittal Italia prot. DIR/63 del 31.01.2019.</p> <p>Estremi del bonifico telematico di versamento tariffa controlli anno 2020 trasmessi con nota ArcelorMittal Italia prot. DIR/74 del 17.02.2020.</p>
P14		Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto	DEC (art. 8, co. 2 – pg. 18)	SI	
P15		Resta fermo l'obbligo per il Gestore di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni,	DEC (art. 8, co. 3 – pg. 18)	SI	<p>Sono state depositate le garanzie finanziarie per le attività di gestione dei rifiuti in esercizio.</p> <p>Con nota DVA 0003395 del 09/02/2018 è stata convocata presso il MATTM la prima riunione, per il giorno 07/03/2018, al fine di definire le azioni da intraprendere alla luce del DPCM 29/09/2017,</p>

		<p>eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti</p>		<p>per la prevista verifica sulla necessità di aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate. Il Ministero con nota DVA 0006150 del 14/03/2018, ha trasmesso il verbale di riunione. In data 15/05/2018 si è tenuta la seconda riunione del Gruppo di Lavoro sulle attività di verifica delle garanzie finanziarie. Il relativo verbale è stato trasmesso dal MATTM con nota DVA 0011891 del 23/05/2018. Ad esito delle suddette riunioni sono state superate le criticità con la Provincia di Taranto riguardo alle garanzie finanziarie per le quali ILVA aveva avanzato richiesta di restituzione, in quanto sostituite o per cessata attività. Inoltre, in riscontro alla richiesta del Gruppo di Lavoro di estensione per un ulteriore anno della validità delle garanzie prestate per le attività di cui alle prescr. UA26 e UA27, ILVA ha provveduto a depositare presso la Provincia di Taranto le relative appendici dandone comunicazione con note DIR 260/2018 e DIR 261/2018 del 03/05/2018. In ultimo, a valle di quanto concordato dallo stesso Gruppo di Lavoro, ISPRA ha provveduto, in data 22 e 23 maggio 2018 al previsto sopralluogo, al fine di verificare lo stato di ripristino dell'area di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, per la quale ILVA ha formalmente richiesto la restituzione delle garanzie finanziarie per cessata attività. Il MATTM con nota prot. DVA 0016086 del 11/07/2018, ha preso atto di quanto rappresentato da ISPRA con verbale di sopralluogo trasmesso con nota prot. 44369 del 10/07/2018 e ha definito che il Gestore non è tenuto al rinnovo. Con nota DIR 542/2018 del 25/09/2018, ILVA ha richiesto alla Provincia di Taranto la restituzione della polizza fideiussoria. Con nota prot. 31128 del 08/10/2018 la Provincia di Taranto ha disposto lo svincolo della fideiussione relativa all'attività di deposito preliminare per rifiuti non pericolosi. Con nota DVA 26107 del 19/11/2018, il MATTM ha trasmesso copia del decreto direttoriale n. 426 del 19/11/2018, per la costituzione del Gruppo di Lavoro garanzie finanziarie, incaricato di svolgere le verifiche di cui all'art. 7, comma 4, e all'art. 9, comma 5, del DPCM 29/09/2017. Con nota DVA 29131 del 21/12/2018 il MATTM ha convocato in</p>
--	--	--	--	---

					<p>data 22 e 23 gennaio 2019 una riunione del Gruppo di Lavoro sulle attività di verifica delle garanzie finanziarie di cui al D.D. n. 426 del 19/11/2018.</p> <p>Nel relativo Verbale, trasmesso dal MATTM con prot. 1770 del 25/01/2019, il GdL, in riferimento alle garanzie finanziarie prestate per periodi temporali inferiori a quelli richiesti dalla pertinente norma, ha chiesto al Gestore, in occasione del rinnovo, che siano a prima richiesta, e conformi a quanto richiesto dall'art. 6, comma 6 del DM 26/05/2016. Con medesimo verbale, il GdL ha richiesto al Gestore l'aggiornamento, a seguito del subentro, delle garanzie già depositate. L'attività è stata completata con il deposito presso la Provincia di Taranto delle volture e l'emanazione di specifici decreti di presa d'atto da parte dell'Ente per talune attività.</p>
P16	08/09/14 da DPCM 14.03.14	Il Gestore provvederà a definire ed adottare idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	Lo stabilimento ILVA di Taranto è certificato ISO 14001:2015 e quindi dotato di SGA che contiene apposite procedure e pratiche operative finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull'ambiente.
P17		In particolare, per le sezioni di impianto oggetto di intervento di adeguamento, tali pratiche dovranno essere adottate sia durante il periodo transitorio di realizzazione degli interventi sia successivamente all'applicazione degli stessi, allo scopo di verificarne l'efficacia	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	Vedasi prescrizione P16.
P18	23/08/12	Il Gestore effettuerà uno studio di caratterizzazione per rilevare l'eventuale emissione di PCCD/F presso le sezioni di impianto in cui ritiene tecnicamente possibile e pertinente, anche sulla base dei Bref di settore, la presenza di emissioni convogliate e/o non convogliate dei suddetti inquinanti. In particolare tale	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	Con nota DVA-2013-3569 il MATTM ha dichiarato la prescrizione (ID 90/355) ottemperata.

		valutazione circa la possibilità e la pertinenza deve riguardare anche i seguenti punti di emissione E324 – E325 – E314 – E315 – E525 – E551 – E551/b – E551/c. L'esito della caratterizzazione dovrà essere comunicato dal gestore all'Autorità Competente ed agli Enti di Controllo			
P19		Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati dovranno fare riferimento alle condizioni normali di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre, debbono essere normalizzati ai tenori di ossigeno di riferimento specificati per i vari camini	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	
P20	31/12/12	Su ogni camino sul quale è prescritto il monitoraggio delle emissioni di polveri, dovrà essere effettuata una misurazione per individuare il rapporto caratteristico PM10/Polveri totali	PIC (9.2.1 – pg. 824)	SI	
P27		Il Gestore dovrà effettuare uno studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine di PCCD/F dal camino E312, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nell'ambito del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	PIC (9.2.1 – pg. 825)	SI	Con nota DVA-2013-0013393 del 07.06.13 del MATTM è stata trasmessa la procedura di campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 ed è stato richiesto di dare avvio alla prevista sperimentazione entro il 13.06.2013. Con nota Dir.327 del 29/07/2014 è stato trasmesso al Comitato Tecnico, il documento di sintesi a completamento dell'attività di sperimentazione prevista dal protocollo allegato alla nota DVA-2013-0013393 del 07.06.13 del MATTM. In data 4-5/11/2014 si è riunito il Comitato Tecnico per l'approvazione della relazione finale. Il Presidente del Comitato Tecnico, con e-mail dell'11/12/2014, comunicava la conclusione del mandato del Comitato e la successiva trasmissione al MATTM della relazione finale, della nota Ilva Dir.456/2014 e della nota dell'ISS n.38588/2014. Il MATTM, con nota prot. DVA-2015-0003181 del 04/02/2015, ha specificato di aver chiesto ad ISPRA di tener conto di tali conclusioni nell'ambito della nuova formulazione del PMC.

				<p>ILVA con nota DIR 487 del 13/10/2016 ha comunicato che l'attivazione del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 è avvenuta in data 11/10/2016.</p> <p>Nell'ambito del PMC trasmesso da ISPRA con prot. N° 38027 del 24/06/2016, e di cui il MATTM ha emesso il decreto del Ministro prot. N° 0000194 del 13/07/2016 per la pubblicazione sulla GU, è previsto che l'Autorità di Controllo inoltri una proposta di procedura per la gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F al camino E312.</p> <p>A valle del processo di finalizzazione della proposta di procedura relative alla "Gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312" (Procedura n°11 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, ha approvato i contenuti della procedura trasmessa da ILVA con nota DIR.546/2017 del 22/09/2017; così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.</p> <p>ILVA ha dato seguito alle attività previste dal protocollo succitato per le attività di monitoraggio; relativamente alla seconda linea di prelievo a lungo termine; con nota Dir.49 del 26/01/2018, ILVA ha rappresentato la situazione di difficoltà del Gruppo Tecora, società fornitrice del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F DECS, e le ripercussioni sia sul sistema attualmente installato al camino E312, sia sulla seconda linea prevista allo stesso camino come riportato nel protocollo di cui sopra.</p> <p>Con nota prot. DIR 365/2018 del 20/06/2018, ILVA ha fornito alle Autorità ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione della situazione del Gruppo Tecora.</p> <p>Con nota DIR 639/2018 del 31/10/2018, ILVA ha richiesto la trasmissione di documentazione attestante l'avvenuta acquisizione della fallita Società Tecora Italia Srl da parte di una nuova Società che aveva dichiarato tale acquisizione.</p> <p>È stato assegnato l'ordine n. 4723/19 alla Società Carrefour du Laboratoire per la fornitura della seconda linea di prelievo a lungo termine di PCDD/F prevista al camino E312.</p> <p>Con nota prot. DIR 593/2019 del 28/10/2019 è stato trasmesso lo stato di aggiornamento sull'implementazione delle seconda linea.</p>
--	--	--	--	---

P31	31/12/13	Per tutti i camini sottoposti a monitoraggio in continuo si richiede in aggiunta ove mancanti la trasmissione contestuale di tutti i parametri come dettagliati nel PMC	PIC (9.2.1 – pg. 825)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 90.
P32		Per tutti i camini sottoposti a monitoraggio in continuo dovranno essere misurati in continuo anche i parametri Portata, Ossigeno, Pressione, temperatura e Vapor d'acqua (quest'ultimo, nei casi previsti dalla metodica di rilevamento)	PMC (3.1 – pg. 13)		Prescrizione sostituita così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – prescrizione n. 90.
P35	Annuale	Il Gestore dovrà compilare annualmente il Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET), gestito da ARPA Puglia su delega dell'amministrazione regionale, secondo quanto previsto delle Linee Guida pubblicate sul sito di Arpa Puglia. La compilazione e l'aggiornamento del CET è da intendersi come una modalità di acquisizione aggiuntiva rispetto alle informazioni ed alle modalità di trasmissione richieste nell'ambito del presente PMC.	PMC (3.1 – pg. 13)	SI	Inviati i dati relativi al 2011. Con nota DIR/486, sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2012 (si veda verbale ARPA Puglia prot. 41124 del 16/07/2013). Con nota DIR/178 del 29.04.2014 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2013, mentre con nota DIR/136 del 30.04.15 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2014 e con nota DIR/169 del 29/04/2016 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2015. Con nota DIR/259 del 27/04/2017 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2016. Con nota DIR/232 del 27/04/2018 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2017. Con nota DIR/241 del 30/04/2019 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2018. Con nota DIR/197 del 30/04/2020 sono stati trasmessi i dati relativi all'anno 2019.
P36		Le caratteristiche delle sezioni di prelievo dovranno essere conformi alla norma UNI EN 15259 (2008)	PMC (3.1 – pg. 13)		In corso.
P38 bis		Si prescrive, al fine di limitare le emissioni fuggitive di benzo(a)pirene dalle porte dei forni a coke, di impegnare per le attività giornaliere di manutenzione e di regolazione della tenuta delle porte dei forni di cokefazione almeno 314 ore uomo al	PIC (9.2.1.1 – pg. 826) PIC riesame (3.5.1 – pg. 24)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 31.

		giorno per tutto l'anno e 600 ore uomo al giorno, durante un wind day			
P39		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei carboni fossili, allo scopo di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante la preparazione della miscela.	PIC (9.2.1.1.1 – pg. 827) PMC (3.2.1 – pg. 15)	SI	
P40 bis		Si prescrive all'Azienda, in conformità a quanto previsto dalla BAT n. 44, che, a partire dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, la durata delle emissioni visibili derivanti dal caricamento sia inferiore a 30 secondi per tutte le batterie	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827) PIC riesame (3.5.1 – pg. 24)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 41
P42		Le emissioni visibili devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827)	SI	
P43	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella zona di caricamento	PIC (9.2.1.1.2 – pg. 827)	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di caricamento. L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P44bis		Si prescrive che durante l'esercizio della fase di cokefazione, vengano raggiunte le seguenti prestazioni: - per le porte dei forni, percentuale di porte con emissioni visibili sul totale delle porte installate inferiore al 5 %; - per gli sportelletti, percentuale di sportelletti con emissioni visibili	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 831) PIC riesame (3.5.6 – pg. 28) PMC	SI	Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 43.

		<p>sia inferiore al 5%;</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la sigillatura dei coperchi con malta liquida o con altro materiale idoneo, percentuale di coperchi con emissioni visibili sul totale di coperchi installati è inferiore all'1%; - per i cappellotti a tenuta idraulica, percentuale di coperchi dei tubi di sviluppo con emissioni visibili sul totale dei coperchi installati inferiore all' 1%. <p>Tali prestazioni devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.</p>	(3.2.3 – pg. 17)		
P46	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella cokefazione, al fine di costruire una banca dati utile alla conoscenza degli aspetti emissivi connessi alla gestione della parte di impianto in questione	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di cokefazione. L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P47		Si prescrive di eseguire un'accurata manutenzione e pulizia di forni, porte e telai, dei coperchi e delle bocchette di carica dei tubi di sviluppo ed altre apparecchiature	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832) PMC (3.2.3 – pg. 17)	SI	
P48		Si prescrive di utilizzare il gas coke desolfurato; nei periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke (circa tre	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832)	SI	

		settimane all'anno) è prevista una deroga, agli impianti utilizzatori di gas coke.	PMC (3.2.3 – pg. 17)		
P49		Si prescrive di mantenere in buono stato il canale gas all'interno del forno per il veicolamento dei gas di distillazione verso il tubo di sviluppo mediante: - un adeguato livellamento del carbon fossile tramite l'asta spianante durante la fase di caricamento del carbon fossile; - il periodico degrafitaggio della volta del forno e pulizia del tubo di sviluppo meccanicamente o con aria compressa.	PIC (9.2.1.1.3 – pg. 832) PMC (3.2.3 – pg. 17)	SI	
P51		Si prescrive di utilizzare un tenore di Ossigeno di riferimento pari al 5% [monitoraggio camini E422 – E423 – E424 – E425 – E426 – E428]	PMC (3.2.3 – pg. 16)	SI	
P52bis		Si prescrive che il contenuto di H ₂ S nel gas di cokeria a valle del trattamento debba essere ≤ 500 mg/Nm ³ , prestazione da raggiungere anche nei mesi estivi. Tale verifica deve essere effettuata con frequenza trimestrale	PIC (9.2.1.1.4 – pg. 833) PIC riesame (3.5.7 pg.29)		Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 45.
P53		Si prescrive di effettuare con frequenza trimestrale la caratterizzazione chimica del gas coke a valle dell'impianto di desolforazione	PIC (9.2.1.1.4 – pg. 833)	SI	Le analisi di tale caratterizzazione vengono trasmesse in allegato alla Relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del decreto di Riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012
P54		Si prescrive di comunicare all'ente di controllo con almeno trenta giorni di anticipo, i periodi di fermata programmata dell'impianto di desolforazione gas coke	PMC (3.2.4 – pg. 19)	SI	Vedasi note ILVA prot. DIR.132 del 22.12.2011, DIR.15 del 25.01.2012, DIR.54 del 18.05.2012, DIR.354 del 15.10.2013 e DIR.301 del 14.07.2014. Con nota ILVA DIR.403 del 15.10.2015 è stata comunicata la fermata programmata, di tre settimane, dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a partire dal 16.11.2015; come comunicato con nota ILVA DIR.405 del

				<p>16.10.2015, a seguito delle straordinarie ed avverse condizioni meteo alcuni impianti hanno subito fermate produttive di emergenza, tra cui il sistema di desolforazione del gas di cokeria la cui fermata programmata è stata anticipata, da subito, per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento.</p> <p>Con nota ILVA DIR.33 del 28/01/2016 è stata comunicata la fermata dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a partire dal 26/01/2016 a causa di un disservizio sul fascio tubiero dei forni di combustione. Con nota ILVA DIR. 43 del 05/02/2016 è stata comunicata la ripartenza dell'impianto di desolforazione a partire dal 04/02/2016.</p> <p>Con nota ILVA DIR.333 del 28/07/2016 è stata comunicata la fermata dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a partire dal 26/07/2016 a causa di variazioni anomale di alcuni parametri di processo. Con nota ILVA DIR. 347 del 02/08/2016 è stata comunicata la ripartenza dell'impianto di desolforazione a partire dal 29/07/2016.</p> <p>Con nota ILVA DIR.504 del 18/10/2016 è stata comunicata la fermata dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a partire dal 15/10/2016 a causa di un disservizio sul fascio tubiero dei forni di combustione. Con nota ILVA DIR. 511 del 20/10/2016 è stata comunicata la ripartenza dell'impianto di desolforazione a partire dal 19/10/2016.</p> <p>Con nota ILVA DIR.560 del 15/11/2016 è stata comunicata la fermata e la ripartenza dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a causa di un disservizio sul fascio tubiero del forno di combustione A.</p> <p>Con nota ILVA DIR.585 del 24/11/2016 è stata comunicata la fermata e la ripartenza dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria per la messa in esercizio del forno di combustione B.</p> <p>Con nota ILVA DIR.49 del 30/01/2017 è stata comunicata la fermata dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria per la messa in esercizio del forno di combustione A; tale fermata, come comunicato con DIR.53 del 31/01/17, è stata posticipata al 02/02/2017 come comunicato con nota DIR.59 del 01/02/2017.</p> <p>Con nota ILVA DIR. 238 del 19/04/2017 è stata comunicata la fermata e la ripartenza dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria in data 20/04/2017 al fine di consentire le attività di</p>
--	--	--	--	---

					<p>manutenzione sulle linee di alimentazione di acqua industriale.</p> <p>Con nota ILVA DIR. 587 del 13/10/2017 è stato comunicato che la fermata programmata, di tre settimane, dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria avverrà a decorrere dal 20/11/2017.</p> <p>Con nota ILVA DIR. 724 del 11/12/2017 è stata comunicata la ripartenza dell'impianto di desolforazione a partire dal 07/12/2017.</p> <p>Con nota ILVA DIR 317/2018 del 25/05/2018 è stata comunicata la fermata programmata di dieci giorni dell'impianto di desolforazione del gas di cokeria a partire dal 25/06/2018.</p> <p>Con nota ILVA DIR 395/2018 del 10/07/2018 è stata comunicata la ripartenza dell'impianto di desolforazione a partire dal 05/07/2018.</p>
P55		<p>Si prescrive di integrare la procedura PSA 09.20 con il conteggio delle emissioni visibili in fase di sfornamento. Nel caso in cui si verifici un'emissione visibile significativa all'atto dello sfornamento del coke, il Gestore, deve analizzare le cause dell'evento ed eseguire interventi di manutenzione atti a ripristinare le condizioni operative ottimali di esercizio del forno.</p>	<p>PIC (9.2.1.1.5 – pg. 836)</p> <p>PMC (3.2.5 – pg. 21)</p>	SI	<p>Modalità attuative riportate nella PSA 09.20 rev.8 trasmessa con nota DIR. 366 del 08/08/2016 come proposta di protocollo relativa alla gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke come richiesto anche nella riga 12 della tabella al paragrafo 14 del Riesame del PMC emesso con decreto n.DM0000194 del 13/07/2016.</p> <p>La procedura “<i>Emissioni visibili della cokeria</i>” (Procedura n°12 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), è stata approvata da ISPRA. con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.</p> <p>Con nota ILVA DIR. 26 del 17/01/2018 è stata trasmessa la revisione n° 9 della procedura operativa delle emissioni visibili dalla cokeria necessaria per aggiornare la sezione “Riferimenti” e per tenere conto di alcuni aspetti organizzativi dell'area produttiva.</p> <p>Con nota ArcelorMittal Italia prot. DIR.420/2019 del 25/07/2019, in riferimento alle richieste del G.I. relative alla visita ispettiva ordinaria del 24-28 giugno 2019, è stata trasmessa copia della revisione della PSA 09.20 per verifica prima della ufficializzazione.</p> <p>Con nota DIR 657/2019 del 22/11/2019, è stata trasmessa una ulteriore revisione della procedura, di cui il G.I. ha preso visione in occasione della visita ispettiva ordinaria del 10-13 dicembre 2019, riscontrando le modifiche richieste.</p>

P56	30/06/12	Si prescrive di effettuare una stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di sfornamento	PIC (9.2.1.1.5 – pg. 836)	SI	Predisposto elaborato tecnico di stima delle emissioni diffuse e fuggitive di polveri, IPA e benzene nella fase di sfornamento. L'elaborato rappresenta l'allegato 1 della relazione di cui alla prescrizione T11, trasmesso con nota ILVA prot. DIR/131 del 23.08.2012.
P57		Si prescrive di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria, prevedendo eventualmente adeguati pretrattamenti	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837)	SI	Le analisi finalizzate a verificare il mantenimento del basso contenuto di carico organico nell'acqua utilizzata per lo spegnimento del coke, come da nota ISPRA prot. DVA-2013-7159 del 22/03/2013, vengono trasmesse in allegato alla Relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del decreto di Riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012. Oltre alle analisi del parametro COD di cui alla richiesta sopra riportata, sono state avviate le attività di rilevazione del parametro carbonio organico totale come da richiesta del Verbale ISPRA del 09/07/2014. Il PMC, approvato con DM 194/2016, ha formalizzato le richieste ISPRA e in tabella 114 ha prescritto di effettuare con frequenza mensile le analisi di COD e TOC nelle acque dello spegnimento coke.
P58		Si prescrive di evitare l'utilizzo di acqua con rilevante carico organico, quale ad esempio l'effluente grezzo derivante dal trattamento del gas di cokeria.	PMC (3.2.6 – pg. 21)	SI	Vedi nota P57.
P59		Si prescrive di eseguire una adeguata pulizia delle persiane al fine di mantenere l'efficacia di trattenimento del particolato	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837) PMC (3.2.6 – pg. 21)	SI	
P60		Si prescrive che l'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento debba essere ≤ 50 g/tcoke, come media annua	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837)		

P61 bis		Si prescrive di eseguire, con frequenza mensile, il monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri da tutte le torri di spegnimento con metodo VDI 2303 (Guidelines for sampling and measurement of dust emission from wet quenching).	PIC (9.2.1.1.6 – pg. 837) PMC (3.2.6 – pg. 21)	SI	Prescrizione modificata così come previsto nel decreto di riesame AIA DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012 – Prescrizione n. 49.
P62		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione del coke, allo scopo di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante la manipolazione e trasferimento di materiale	PIC (9.2.1.1.7 – pg. 838) PMC (3.2.7 – pg. 22)	SI	
P63		Si prescrive di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi	PIC (9.2.1.2 – pg. 838) PMC (3.3.1 – pg. 22)	SI	
P64		Si prescrive di non riciclare nell'impianto di agglomerazione le polveri derivanti dai filtri elettrostatici (MEEP) allo scopo di ridurre le emissioni di metalli pesanti; nel caso il Gestore preveda di riutilizzare le polveri provenienti dai filtri elettrostatici MEEP, dovrà presentare uno studio di fattibilità finalizzato a descrivere le procedure per tale eventuale riutilizzo.	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P65		Si prescrive di evitare l'uso di antracite e di impiegare come combustibile nella sinterizzazione solamente il carbon coke, allo scopo di ridurre il contenuto di idrocarburi volatili	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	

P66		Si prescrive di dosare opportunamente il contenuto di oli riciclati nella miscela di agglomerazione, in modo che il contenuto di olio sia < 0,1% e di minimizzare il più possibile, il contenuto di cloruri nella miscela	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P67		Si prescrive di impiegare l'utilizzo di minerali di ferro e di coke con ridotto contenuto di zolfo, al fine di limitare le emissioni di SO ₂ nei fumi di processo	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P68		Si prescrive di realizzare il processo di sinterizzazione in modo continuo, costante ed uniforme, minimizzando, per quanto possibile, le fermate e le variazioni di velocità di avanzamento del letto di sinterizzazione e le fluttuazioni di breve termine relative alle operazioni di livellamento del letto di sinterizzazione	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P69		Si prescrive di esercire il processo di sinterizzazione in modo che l'altezza dello strato di sinterizzazione sia quanto più possibile costante ed eseguire accurata manutenzione delle tenute, guarnizioni, pompe, etc. degli impianti di laminazione	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P70		Si prescrive di archiviare su idoneo supporto informatico i dati di marcia degli impianti, in particolare delle linee di post depolverazione	PIC (9.2.1.2.3 – pg. 842)	SI	
P72		Si prescrive di irrorare adeguatamente con acqua aggiuntiva la ghisa nelle vasche di granulazione, al fine di non trascinare il polverino	PIC (9.2.1.3.5 – pg. 855) PMC (3.4.6 – pg. 36)		Attività attualmente non esercita

P73		Si prescrive di eseguire puntualmente la PO A5121001 “Prevenzione dello slopping” e la POS A1118 “Preparazione al Soffiaggio”	PIC (9.2.1.4.1 – pg. 858) PMC (3.5.1 – pg. 39) (3.5.2 – pg. 40)	SI	
P74		Al fine di testimoniare nel tempo e in modo oggettivo la reale riduzione della frequenza di campionamento degli eventi di emissione straordinaria, il Gestore dovrà oggettivare il conteggio dei fenomeni di slopping, secondo i requisiti dell’art. 3 della DIR. 15-01-2008 N° 2008/1/CE al fine di valutare il raggiungimento delle migliori prestazioni (benchmark) tra quelle degli impianti siderurgici europei, a titolo di esempio, mediante il conteggio delle emissioni da slopping per mezzo di sistemi richiesti di videomonitoraggio, salvo ogni altra procedura che risulterà utile o migliore per testimoniare l’efficacia delle tecniche implementate	PIC (9.2.1.4.1 – pg. 858)		Il sistema di videomonitoraggio è stato integrato nel sistema di cui alle prescrizioni T9 e T10 (vedi note).
P75		Si prescrive di utilizzare un tenore di ossigeno di riferimento pari al 5% [monitoraggio emissioni camini E715/1 – E715/2 – E715/3 – E715/4 – E721/1-2 –E721/3-4 – E721/5-6 – E721/7-8 – E721/9 – E753/1-2 – E7533-4 – E753/5]	PMC (3.6.2 – pg. 51)	SI	
P76	30/06/13	Si prescrive di installare un post-combustore per l’abbattimento degli COT anche sul camino E733	PIC (9.2.1.10.3 – pg. 893)	SI	Con nota DIR 233/14 del 05.06.2014 è stata trasmessa la relazione tecnica di collaudo per l’installazione di un impianto di abbattimento COT nella fase di rivestimento lamiera presso il

					reparto PLA/SAV di cui al codice emissione E734/bis, con dismissione dei camini di cui ai codice emissione E733 e E734, come richiesto dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 nell'allegato parte I.
P77		Si prescrive di installare un post-combustore per l'abbattimento degli COT anche sui camini E925 – E962/a – E962/b – E982	PIC (9.2.1.10.5 – pg. 897)		In corso. Il termine ultimo per l'attuazione del Piano è fissato dal DPCM del 29 settembre 2017 all'Art. 2 comma 2 al 23 agosto 2023.
P78	31/12/12	Si prescrive la realizzazione di una barriera di protezione ai confini del parco minerario in base ai progetti già predisposti e approvati in sede locale	PIC (9.2.1.11.1 – pg. 905)	SI	
P79		Si prescrive che il Gestore effettui una stima delle emissioni non convogliate (diffuse e fuggitive), che si possono eventualmente generare negli impianti di produzione gas tecnici	PIC (9.2.1.12.3 – pg. 910)	SI	ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, ha approvato i contenuti della procedura trasmessa da ILVA con nota DIR.541/2017 del 19/09/2017; la suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1. La stima di tali emissioni per l'anno 2017 è stata trasmessa nell'ambito del Rapporto annuale inviato con DIR 247/2018 del 27/04/2018. La stima di tali emissioni per l'anno 2018 è stata trasmessa nell'ambito del Rapporto annuale inviato con DIR 235/2019 del 24/04/2019. La stima di tali emissioni per l'anno 2019 è stata trasmessa nell'ambito del Rapporto annuale inviato con DIR 196/2020 del 30/04/2020.
P80		Si prescrive che relativamente a ciascuno degli impianti termici di cui al paragrafo 5.1.14.6 del presente documento siano rispettati i limiti previsti dal D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – Allegato IX alla Parte V	PIC (9.2.1.12.5 – pg. 916)	SI	
P81	13/10/13	Il Gestore dovrà produrre un protocollo congiunto che regola sia in termini di quantità sia in termini di accettabilità gli scambi idrici tra lo stabilimento ILVA e il gestore delle Centrali Termoelettriche Edison	PIC (9.3.2 – pg. 920)	SI	

P82	Ogni quattro mesi	Ogni quattro mesi, il Gestore provvederà al monitoraggio delle acque approvvigionate da tutti i pozzi industriali, come indicato nel PMC	PIC (9.3.2 – pg. 920)	SI	Il PMC approvato con DM 194 del 13/07/2016 ha definito i nuovi parametri da monitorare nei pozzi
P84	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico della Cokeria sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.3 – pg. 920)	SI	
P85	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'impianto di agglomerazione sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.4 – pg. 920)	SI	
P86	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'altoforno sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.5 – pg. 920)	SI	
P87	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico di ognuna delle acciaierie (ACC 1 e ACC 2) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.6 – pg. 921)	SI	
P88	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento	PIC (9.3.7 – pg. 921)	SI	

		idrico di ognuno dei treni nastri (TNA 1 e TNA 2) e del treno lamiera (TLA 2) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate			
P89	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico dell'impianto di laminazione a freddo, decapaggio e rigenerazione acido cloridrico sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.9 – pg. 921)	SI	
P90	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di zincatura a caldo ed elettrozincatura sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.10 – pg. 921)	SI	
P91	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di produzione tubi e di rivestimento tubi e lamiera sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.11 – pg. 921)	SI	
P92	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico degli impianti di discarica, stoccaggio e ripresa materie prime sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.12 – pg. 922)	SI	
P93		Si prescrive di adottare tutte le misure	PIC		

		gestionali, tecnicamente realizzabili, necessarie al contenimento degli sprechi e alla riduzione dei consumi idrici, quali il riutilizzo delle acque meteoriche raccolte e delle acque reflue trattate per l'irroramento dei cumuli di stoccaggio e il lavaggio delle gomme dei mezzi di trasporto	(9.3.12 – pg. 922)		
P94	31/07/13	Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici si prescrive che ogni singola fonte di approvvigionamento idrico (acqua tipo Tara, tipo Sinni, di mare, di pozzo e demineralizzata) di ognuna delle singole attività associate alle principali (produzione calce, produzione gas tecnici, produzione calcare, produzione e distribuzione energia, acqua, aria compressa, vapore e servizi di stabilimento) sia dotata di idoneo contatore e registratore delle portate	PIC (9.3.13 – pg. 922)	SI	
P95		Si prescrive che in corrispondenza degli attuali punti di scarico autorizzati del Primo e del Secondo canale di scarico siano rispettati i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tab. 3 del D. Lgs. 152/06, riferiti a scarico in acque superficiali	PIC (9.4.2 – pg. 924)	SI	Con nota prot. DVA-DEC-2015-0001977 del 22/01/2015, il MATTM ha contestato il superamento del valore limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per il parametro fluoruri per il Secondo canale di scarico in data 15/10/2014 (rapporto di prova ARPA Puglia n.3340 – 2014 del 18/11/2014). Con nota DIR/29 del 30/01/2015 è stato comunicato l'avvio della prescritta campagna bimestrale di verifica settimanale del parametro fluoruri nel Secondo canale di scarico. Con nota DIR/38 del 6/02/2015 è stato comunicato che l'analisi del campione prelevato in parallelo da ILVA non ha evidenziato alcun superamento del parametro fluoruri. In occasione della visita ispettiva del 14 aprile 2015, il Gruppo ispettivo ISPRA-ARPA ha acquisito il tabulato di sintesi dei monitoraggi di autocontrollo effettuati da ILVA fino al 25 marzo 2015, che non hanno evidenziato criticità, situazione che ha portato a escludere

				<p>eventuali ulteriori studi.</p> <p>Con nota prot. DVA- 2015-0010247 del 16/04/2015, il MATTM ha contestato il superamento del valore limite di cui alla tab. 3 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per i parametri azoto nitroso e boro per il Primo canale di scarico in data 01/10/2014. Con nota DIR 135 del 30/04/2015, ILVA ha fornito le informazioni richieste impegnandosi ad effettuare la prescritta campagna bimestrale di verifica settimanale del parametro azoto nitroso nel Primo canale di scarico, specificando che il limite per il boro non è da ritenersi applicabile in quanto già presente nelle acque di mare in concentrazione superiore al limite di tab. 3 e in ogni caso non presente nel PMC presente nell'AIA.</p> <p>Con nota prot. 22207 del 20/05/2015 ISPRA ha contestato le conclusioni presentate da ILVA. Con nota DIR 202 del 19/06/2015 ILVA ha ripresentato e chiarito le sue osservazioni.</p> <p>Con nota prot. 17455 del 24/04/2020, ISPRA ha trasmesso la Relazione ex art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006, in merito alla visita in loco effettuata dal 10 dicembre 2019 al 13 dicembre 2019. All'interno della suddetta relazione si propongono gli esiti dei campionamenti svolti da Arpa Puglia da dicembre 2018 a dicembre 2019.</p> <p>A tal proposito Arpa Puglia ha segnalato allo scarico finale SF2, in relazione al campionamento eseguito nel corso della II Visita Ispettiva trimestrale del 27/06/2019, concentrazioni, per il parametro Boro, superiori al limite indicato nella Tab.3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 (scarico in acque superficiali). Per quanto attiene il predetto superamento, si è ritenuto di adottare la stessa modalità di monitoraggio trasmessa da ArcelorMittal Italia in data 01/03/2019 con DIR 116/2019, finalizzata a dimostrare il permanere delle condizioni di cui all'art.29-sexies, comma 4-quater e dell'art. 101, comma 6 del D.lgs152/2006.</p>
P97		Relativamente a quanto illustrato al punto 5.3.1 Identificazione degli scarichi autorizzati circa la razionalizzazione della rete degli scarichi di soggetti diversi da ILVA, con l'individuazione di una rete con	PIC (9.4.2 – pg. 924)	<p>Prescrizione non a carico ILVA. Prescrizione oggetto di giudizio del TAR Puglia – Lecce r.g. n. 1771/2011.</p> <p>La sentenza del TAR n.1187/2012 ha stabilito che : “ Il Collegio reputa che la volontà manifestata dal Consorzio ASI nell'Accordo del 5/5/2011 equivale alla revoca implicita della concessione</p>

		<p>gestore ASI e di una rete con gestore ILVA, il Gruppo Istruttore approva tale soluzione impiantistica individuando le seguenti condizioni affinché essa possa diventare efficace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Provincia di Taranto provvederà a rilasciare l'autorizzazione allo scarico della rete con gestore ASI nel punto di scarico finale, così come individuato ai sensi dell'art. 124 co. 2 D. lgs. 152/2006 – indicato nel punto di confluenza nel c.d. “Primo Canale (analogamente potrà avvenire per eventuali scarichi interessanti il c.d. “Secondo Canale”) – ivi prevedendo idonei controlli, con idonea periodicità, atti a garantire il rispetto dei valori limite previsti nella tab. 3, Allegato V, Allegati alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006; - l'ASI Taranto assume l'onere di effettuare il censimento dei vari scarichi effettivamente esistenti e confluenti nella suddetta rete di propria gestione; - l'ASI Taranto assume l'onere di autorizzare gli allacciamenti esistenti e futuri, se conformi alla legge (comunicando i nuovi allacciamenti a Provincia e Ministero); - l'ASI Taranto assume l'onere di garantire che le acque scaricate nel punto di confluenza rispettino i valori limite previsti nella tab. 3, 		<p>all'ILVA della gestione esclusiva dei canali di scarico, legittimata dalla generale previsione dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241 a tenore del quale: La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”.</p> <p>Con nota DVA-0002249 del 29-01-2016, il MATTM ha trasmesso alla commissione istruttoria AIA-IPPC la documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra il suddetto Ministero e la Provincia di Taranto in relazione alla problematica rete fognaria ASI e Canale di scarico n.1 di ILVA.</p> <p>Con nota CIPPC 126/2016 del 2/02/2016, la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC ha convocato in audizione per il 2/03/2016 i rappresentanti della Provincia di Taranto, del Consorzio ASI e dell'ILVA in relazione alla problematica riguardante la rete fognaria ASI e il canale di scarico n. 1.</p> <p>Con nota DIR 68/16 del 26/02/2016 ILVA ha trasmesso le sue valutazioni sulla questione.</p> <p>Con nota DIR 98 del 22/03/2016, ILVA ha trasmesso le sue considerazioni sulle posizioni sostenute dagli enti nell'Audizione del 2 marzo 2016.</p> <p>In data 29 novembre 2017 il Consorzio ASI ha presentato ricorso al TAR Lecce per impugnare il D.P.C.M. del 29.9.2017, ritenendolo illegittimo in quanto non ha prescritto nulla in ordine alla problematiche sugli scarichi, sollevate dal Consorzio con le proprie osservazioni, nel corso dell'istruttoria della domanda di autorizzazione della società aggiudicataria nella procedura di trasferimento del complesso siderurgico ILVA.</p> <p>In data 4 gennaio 2018, ILVA ha presentato atto di intervento ad opponendum contro tale ricorso.</p>
--	--	---	--	---

		<p>Allegato V, Allegati alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006, dotandosi, ove necessario, di idoneo impianto di trattamento;</p> <p>- il cronoprogramma per la realizzazione delle suddette attività, stilato a cura dei soggetti firmatari di tale accordo, dovrà pervenire all'Autorità Competente entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA</p>			
P98		<p>Si prescrive che le acque meteoriche siano trattate in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005. Eventuali non conformità dovranno essere immediatamente comunicate all'A.C.</p>	<p>PIC (9.4.2 – pg. 925)</p>		<p>Il D.P.C.M. del 14 marzo 2014 ha definito nuove prescrizioni in materia di gestione di acque meteoriche per alcune aree particolari come indicato nell'allegato parte III punti UA7, UA8, UA26, UA9, UA10.</p>
P99		<p>I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico parziale dell'impianto di trattamento biologico delle acque derivanti dal trattamento del gas di cokeria (codice 1 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di apposito pozzetto di monitoraggio e controllo ubicato immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte</p>	<p>PIC (9.4.3.2 – pg. 926)</p>		

	01/04/18 Ove non diversamente indicato in tabella	nel PMC Testo modificato con DPCM 29 settembre 2017: <i>Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella I - Cokeria - Scarico impianto di trattamento biologico cokeria per lo scarico parziale IAI</i>	DPCM 29.09.2017 (ALLEGATO II)	SI	
P100		Gli interventi di adeguamento AF3/AF4 proposti saranno realizzati in conformità al cronoprogramma indicato precedentemente in tabella 213	PIC (9.4.5.2 – pg. 929)	SI	Si precisa che, a seguito di una razionalizzazione delle linee di trattamento, è stata realizzata una unica stazione di filtrazione per gli spurghi degli impianti di trattamento acque degli AFO 1 e 2 con conseguente unificazione dei due punti di scarico (vedasi Allegato 3 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23.02.2012).
P101	01/04/18 Ove non diversamente indicato in tabella	I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi degli impianti di chiariflocculazione asserviti a AFO 1 (codice 6 AI), AFO 2 (codice 7 AI), AFO 4 (codice 8 AI) e AFO 5 (codice 9 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC Testo modificato con DPCM 29 settembre 2017: <i>Si prescrive al Gestore per i punti di emissione 6AI, 8AI e 9AI il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella II - Altoforno – Scarichi impianti di</i>	PIC (9.4.5.2 – pg. 929) DPCM 29.09.2017 (ALLEGATO II)	SI	

		<i>chiariflocculazione AFO 1, AFO 2, AFO 4 e AFO 5.</i>			
P101bis	01/04/18	I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali 10AI, 11AI e 12AI della vasca loppa, dovranno rispettare (<i>per le sostanze della tab. 5</i>) i valori limite indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riferiti a scarico in acque superficiali, ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.	DPCM 29.09.2017 (ALLEGATO II)	SI	Vedi Art.6 Comma 4 del DPCM 29/09/2017 che specifica che i limiti della tab. 3 da applicare agli scarichi degli impianti produttivi sono quelli relativi alle sostanze pericolose (tab.5).
P103		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali degli impianti di chiarificazione asserviti a ACC 1 (codice 16 AI) e ACC 2 (codice 40 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle dei suddetti impianti. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC	PIC (9.4.6.2 – pg. 931)		
	01/04/18	Testo modificato con DPCM 29 settembre 2017: <i>Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella III - Acciaieria – Scarichi impianti di chiarificazione ACC 1 e ACC 2 per gli scarichi parziali con codice 16 AI e 40 AI</i>	DPCM 29.09.2017 (ALLEGATO II)	SI	

P103bis	01/04/18	Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella IV Acciaieria – Scarichi impianti circ. spruzzi CCO per i punti di emissione 17 AI, 18 AI, 41AI, 42 AI, 43 AI.	DPCM 29.09.2017 (ALLEGATO II)	SI	<p>Con la nota DIR 180/2018 del 26/03/2018 è stato comunicato agli E.C. che si è proceduto alla installazione di un solo campionatore automatico in corrispondenza della tubazione comune di scarico relativa ai codici AIA 41AI (CCO2), 42AI (CCO3) e 43AI (CCO4), attribuendo a tale punto di scarico il codice AIA (74AI).</p> <p>Il MATTM, con nota DVA 0008641 del 13/04/2018, ha richiesto ad ISPRA di effettuare un approfondimento tecnico sulle modalità attuative poste in essere dal Gestore.</p> <p>In data 23/05/2018, ISPRA, ha provveduto ad effettuare il sopralluogo previsto per la verifica di equivalenza della misura adottata.</p> <p>Con nota prot. DVA 0017468 del 26/07/2018 il MATTM, sulla base degli esiti del sopralluogo effettuato da ISPRA, di cui al Verbale prot. 45197 del 12/07/2018 allegato alla succitata nota, ha confermato l'obbligo di rispettare quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.M. n. 194 del 13/07/2016 e dal DPCM del 29/09/2017 al nuovo punto di monitoraggio identificato con il nuovo codice AIA 74AI, nonché quanto prescritto da ISPRA con la nota del 12/07/2018 in corrispondenza dei precedenti tre punti di campionamento.</p>
P104	01/04/18	I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi parziali degli impianti di trattamento acque TNA 1 (codice 47 AI), TNA 2 (codice 24 AI) e TLA 2 (codice 48 AI), dopo aver completato gli adeguamenti previsti, dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di appositi pozzetti di monitoraggio e controllo ubicati immediatamente a valle dei suddetti impianti. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC	PIC (9.4.7.2 – pg. 933) DPCM		<p>L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20 ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario.</p> <p>In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte II prescrizione UP1 dell'allegato, è indicato che lo scarico parziale 47 AI (insieme a 41AI e 42AI) dovrà rispettare i limiti di cui al punto UA11 dell'Allegato al "DPCM Piano Ambientale".</p>

		settembre 2017: <i>Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella V - Laminazione a caldo – Scarichi impianti di trattamento acque TNA 1, TNA 2 e TLA 2 per gli scarichi parziali 47 AI, 24 AI, e 48 AI.</i>	29.09.2017 (ALLEGATO II)	SI	
P105	01/04/18 Ove non diversamente indicato in tabella	I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nello scarico dell'impianto di trattamento scarichi della zincatura a caldo ed elettrolitica (codice 27 AI) dovranno rispettare i valori prestazionali previsti dalle MTD riportati in tabella, in corrispondenza di apposito pozzetto di monitoraggio e controllo ubicato immediatamente a valle del suddetto impianto. In caso di mancato rispetto di tali valori, si applicheranno le procedure descritte nel PMC Testo modificato con DPCM 29 settembre 2017: <i>Si prescrive al Gestore il rispetto dei valori limite indicati nella Tabella VI - Zincatura a caldo e elettrozincatura per lo scarico con codice 27 AI.</i>	PIC (9.4.10.2 – pg. 936) DPCM 29.09.2017 (ALLEGATO II)	SI	L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20 ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I c prescrizione UA2 dell'allegato, è indicato che lo scarico parziale 27 AI (insieme a 58AI) dovrà rispettare i limiti di cui al punto UA11 dell'Allegato al "DPCM Piano Ambientale".
P105bis	01/04/18	I valori delle concentrazioni delle sostanze della tabella 5 presenti nello scarico parziale 29AI dovranno rispettare i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tabella 3 (scarico in acque superficiale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.	DPCM 29.09.2017 (ALLEGATO II)	SI	
P105ter	01/04/18	I valori delle concentrazioni delle	DPCM	SI	

		sostanze della tabella 5 inquinanti presenti negli scarichi parziali 32AI e 51AI dovranno rispettare i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tabella 3 (scarico in acque superficiale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri.	29.09.2017 (ALLEGATO II)		
P105 quater	01/04/18	I valori delle concentrazioni delle sostanze della tabella 5 inquinanti presenti nello scarico parziale 58AI dovranno rispettare i valori limite indicati nell'Allegato 5 della parte terza, Tabella 3 (scarico in acque superficiale) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione dei parametri temperatura, solfati e cloruri	DPCM 29.09.2017 (ALLEGATO II)	SI	
P106		I valori delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti negli scarichi del II, III e IV sporgente e del Molo Ovest dovranno rispettare i limiti del D.Lgs. 152/06, parte terza, Allegato 5, Tabella 1 nonché il limite relativo al parametro Escherichia coli in corrispondenza degli attuali punti di scarico autorizzati del II, III e IV sporgente e del Molo Ovest	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)	SI	
P107		Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo da impedire eventuali sversamenti di sostanze nel suolo e in falda	PIC (9.4.13.2 – pg. 939)	SI	
P108		Le aree già impermeabilizzate devono essere mantenute in buono stato di conservazione, al fine di evitare che sostanze potenzialmente inquinanti entrino in contatto con il suolo	PIC (9.4.13.2 – pg. 940)	SI	
P109		Tutti i documenti attinenti la	PMC	SI	

		generazione dei dati di monitoraggio dovranno essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni [per monitoraggio dei livelli sonori]	(9 – pg. 103)		
P110		L'impianto deve mettere in atto tutte le procedure atte a limitare, ove possibile, la produzione dei rifiuti e a ridurre la pericolosità	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	
P111		I rifiuti prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, devono essere avviati ad impianti di recupero, autorizzati ai sensi della normativa vigente e, solo, in caso di non fattibilità tecnica del recupero devono essere destinati allo smaltimento in condizioni di sicurezza	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	In fase di omologazione, sono valutate, in prima analisi, le possibilità di riutilizzo e successivamente, qualora ciò risultasse, impossibile sono individuati i canali di conferimento verso impianti di recupero o smaltimento interne o esterne allo stabilimento. La fase di omologazione e le relative procedure operative sono descritte nella PSA 09.06 rev. corrente "Gestione dei rifiuti".
P112		Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (8.1 – pg. 98)	SI	In fase di omologazione, sono valutate, in prima analisi, le possibilità di riutilizzo e successivamente, qualora ciò risultasse, impossibile sono individuati i canali di conferimento verso impianti di recupero o smaltimento interne o esterne allo stabilimento. La fase di omologazione e le relative procedure operative sono descritte nella PSA 09.06 rev. corrente "Gestione dei rifiuti". Le modalità di campionamento ai fini della caratterizzazione sono descritte nella PTQS15 rev. corrente.
P113		Il produttore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (8.1 – pg. 98)	SI	In fase di omologazione, sono valutate, in prima analisi, le possibilità di riutilizzo e successivamente, qualora ciò risultasse, impossibile sono individuati i canali di conferimento verso impianti di recupero o smaltimento interne o esterne allo stabilimento. La fase di omologazione e le relative procedure operative sono descritte nella PSA 09.06 rev. corrente "Gestione dei rifiuti". Le modalità di campionamento ai fini della caratterizzazione sono descritte nella PTQS15 rev. corrente.

		rifiuti			
P114		Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico – fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802:2013 “Campionamento, Analisi, Metodiche standard – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati”. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (8.1 – pg. 98)	SI	La Procedura “Piano di campionamento dei rifiuti standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto” è stata approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1. Le modalità di campionamento ai fini della caratterizzazione sono descritte nella PTQS15 rev. corrente.
P115		La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, compresa la disciplina sulle garanzie finanziarie.	PIC (9.6.1 – pg. 943) PMC (8.1 – pg. 98)		Vedi P15
P116		Il gestore è, inoltre, tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	Le verifiche degli impianti di destinazione dei rifiuti nonché dei trasportatori incaricati al ritiro sono descritte PSA 09.06 rev. corrente “Gestione dei rifiuti”.
P117		I rifiuti prodotti e gestiti vanno registrati ai sensi di quanto previsto dal DM 17/12/2009 e successive modificazioni e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dalle schede SISTRI movimentazione.	PIC (9.6.1 – pg. 943)		Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 135/2018, (convertito dalla legge n.12 del 11/02/2019) che all’art. 6, comma 1, dispone l’abrogazione del sistema elettronico di tracciabilità SISTRI.
P118	23/08/12	I rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	

		pericolose			
P119		Per i rifiuti contenenti PCB restano fermi gli obiettivi di decontaminazione e le scadenze di cui al D. Lgs. 209/99 e sue modificazioni ed integrazioni ed il programma di intervento stabilito dal gestore nella scheda C.13.1 “Piano di interventi per l’adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT – altro – schede varie”	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	
P120		Per i rifiuti di amianto, fermo restando il rispetto della normativa di settore, le modalità di rimozione e smaltimento sono quelle individuate nella scheda C.13.1 “Piano di interventi per l’adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT – altro – schede varie”	PIC (9.6.1 – pg. 943)		In corso completamento piano di bonifica dello stabilimento. Con nota DIR 246/2019 del 30/04/2019, ArcelorMittal Italia ha trasmesso il programma di rimozione amianto. Con nota DIR 573/2019 del 22/10/2019 è stato trasmesso l’aggiornamento del programma.
P121	23/08/12	Per il trattamento dei rifiuti liquidi il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal DM 29/1/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti”	PIC (9.6.1 – pg. 943)	SI	Redatte linee guida interne per l’eventuale trattamento dei rifiuti liquidi.
P122		Per i serbatoi ubicati nell’area AFO/5 si applica oltre a quanto indicato per lo stoccaggio anche quanto previsto dalla normativa vigente per gli oli usati	PIC (9.6.1 – pg. 944)	SI	
P123	05/01/16	Per ciascun impianto di gestione dei rifiuti deve essere predisposto un Piano di ripristino ambientale che garantisca il recupero del relativo sito una volta cessata l’attività.	PIC (9.6.1 – pg. 944)	SI	Sono stati predisposti i piani di ripristino per gli impianti di deposito preliminare (D15), e dell’impianto di disidratazione “Area 12” nonché per alcune aree di deposito temporaneo rifiuti già oggetto dell’ammodernamento di cui al punto P128.

					<p>Prescrizione modificata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario.</p> <p>In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a: dell'allegato, è indicato che il Piano di ripristino ambientale a fine vita di ciascun impianto di gestione dei rifiuti deve essere predisposto entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto. Sono inoltre specificati gli elementi minimi che il piano deve contenere.</p> <p>Nell'ambito della riunione del Gruppo di Lavoro sulle attività di verifica delle garanzie finanziarie, convocato il 07/03/2018, il cui verbale è stato trasmesso con nota del MATTM prot. DVA 0006150 del 14/03/2018, ILVA si è impegnata a un Piano di ripristino ambientale per l'attività di recupero R12/R13 non più esercita presso l'impianto "Tritom".</p> <p>Con nota DIR 504/2018 del 05/09/2018, ILVA ha dato seguito alla richiesta suddetta.</p> <p>Con Verbale trasmesso dal MATTM con prot. 1770 del 25/01/2019, relativo alla riunione del Gruppo di Lavoro sulle Garanzie Finanziarie del 22/01/2019, la DVA è stata invitata a richiedere ad ISPRA la conclusione delle attività di sopralluogo.</p> <p>Con nota 46650 del 26/07/2019, ISPRA ha trasmesso la relazione di sopralluogo finale, nella quale ritiene ottemperata la prescrizione con condizioni ai fini della maggiore tutela ambientale.</p> <p>Con nota DIR 515/2019 del 23/09/2019, ArcelorMittal Italia ha trasmesso lo stato di attuazione delle ulteriori condizioni indicate.</p>
P124		Si prescrive che la gestione dei rifiuti in ogni fase (raccolta, trasporto, deposito, stoccaggio, smaltimento) avvenga secondo lo stato dell'arte e conformemente alla normativa sui rifiuti, e conseguenti necessarie autorizzazioni, al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente	PIC (9.6.1 – pg. 944)	SI	

P125	Ogni 15 giorni	Per il deposito temporaneo, fermo il rispetto delle modalità e condizioni di legge che lo rendono applicabile, il gestore dovrà verificare, almeno ogni 15 giorni, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, il volume dei rifiuti stoccati, inteso come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi. Dovrà inoltre comunicare all'autorità competente eventuali criticità riscontrate	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	Il controllo è stato codificato all'interno della procedura PSA 09.06 del SGA. Tale procedura è entrata in vigore il 01/03/2012.
P126	23/08/12	Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	
P127		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	La cadenza trimestrale è verificata per mezzo dei sistemi informatici gestionale di stabilimento.

P128		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	
P129		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	
P130		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	
P131		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare lo stoccaggio deve essere organizzato in	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	

		aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate			
P132		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	
P133		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	PIC (9.6.2 – pg. 944)	SI	
P134		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i siti dove viene effettuato il deposito, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere dotati di coperture fisse o mobili	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	

		in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici			
P135		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare le vasche utilizzate per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con coperture ed essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	
P136		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	
P137		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	

		sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello			
P138		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	
P139		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p. es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	
P140		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183,	PIC	SI	

		comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi	(9.6.2 – pg. 945)		
P141		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	
P142		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	
P143		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996	PIC (9.6.2 – pg. 945)	SI	
P144		Il deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs.	PIC (9.6.2 – pg.	SI	

		152/2006, come modificato dal D. Lgs. 205/2010 deve rispettare le norme tecniche di settore. In particolare il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse	945)		
P145		Si prescrive che le acque meteoriche siano trattate in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005. [per depositi temporanei]	PIC (9.6.2 – pg. 945)		
P146	23/08/12	Il gestore deve elaborare un manuale contenente: 1) le procedure di preaccettazione, consistenti, in particolare, nella verifica della presenza e della corretta registrazione ai sensi del DM 17/12/2009 oltre che della corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti mediante controllo visivo; 2) le procedure per l'ammissione allo stoccaggio finalizzate ad accertare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso	PIC (9.6.3 – pg. 946)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148 L'attività di deposito preliminare dei rifiuti pericolosi non è attualmente esercita.
P147		Il gestore deve garantire la presenza di un operatore qualificato che sorvegli il	PIC (9.6.3 – pg.	SI	

		rispetto da parte del trasportatore autorizzato delle norme di sicurezza, la conformità dei requisiti ADR e la presenza delle misure specifiche adottate per prevenire e/o mitigare irragionevoli rischi per i lavoratori, per la salute pubblica e per l'ambiente derivanti da anomalie o guasti o perdite accidentali dagli apparecchi e contenitori contenenti prodotti pericolosi e persistenti. La verifica deve essere compresa in fase di scarico, inoltre, gli eventuali rifiuti non conformi devono essere allontanati e depositati in area dedicata [per stoccaggio di rifiuti]	946)		
P148		La potenzialità massima di stoccaggio di rifiuti non pericolosi non può superare 70.000 tonnellate/anno; per i rifiuti pericolosi le quantità massime stoccabili in un anno sono fissate in 30 tonnellate per i rifiuti liquidi e 70 tonnellate per i rifiuti solidi	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	<p>Con DIR/472 del 20/11/2015 è stato comunicato che l'attività di deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi non è più esercitata.</p> <p>Con nota DVA 0003395 del 09/02/2018 è stata convocata presso il MATTM la prima riunione, per il giorno 07/03/2018. al fine di definire le azioni da intraprendere alla luce del DPCM 29/09/2017, per la prevista verifica sulla necessità di aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate.</p> <p>Il Ministero con nota DVA 0006150 del 14/03/2018, ha trasmesso il verbale di riunione.</p> <p>In data 15/05/2018 si è tenuta la seconda riunione del Gruppo di Lavoro sulle attività di verifica delle garanzie finanziarie.</p> <p>Il relativo verbale è stato trasmesso dal MATTM con nota DVA 0011891 del 23/05/2018.</p> <p>ISPRA ha poi provveduto, in data 22 e 23 maggio 2018 al previsto sopralluogo, al fine di verificare lo stato di ripristino dell'area di deposito preliminare di rifiuti non pericolosi, per la quale è stata formalmente richiesta la restituzione delle garanzie finanziarie per cessata attività.</p> <p>Il MATTM con nota prot. DVA 0016086 del 11/07/2018, ha preso atto di quanto rappresentato da ISPRA con verbale di sopralluogo</p>

					e ha definito che il Gestore non è tenuto al rinnovo. Con nota DIR 542/2018 del 25/09/2018, ILVA ha richiesto alla Provincia di Taranto la restituzione della polizza fideiussoria. Con nota prot. 31128 del 08/10/2018 la Provincia di Taranto ha disposto lo svincolo della fideiussione relativa all'attività di deposito preliminare per rifiuti non pericolosi.
P149		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – il settore per il conferimento dei rifiuti deve essere distinto da quelli adibiti al deposito preliminare ed alla messa in riserva	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P150		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la superficie del settore di conferimento deve avere caratteristiche di permeabilità previste dalla norma di settore e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P151		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P152		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di messa in riserva devono essere chiaramente distinte da quelle per il deposito preliminare	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P153		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate			
P154		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P155	23/08/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P156		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la superficie di tutte le aree di stoccaggio deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P157		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le aree di stoccaggio, ove necessario in funzione della tipologia dei rifiuti e dei contenitori, devono essere adeguatamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dalle acque meteoriche esterne	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P158		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in	PIC (9.6.3 – pg. 947)		Le coperture non si rendono necessarie in quanto tutte le acque meteoriche sono recuperate ed inviate ad impianto di trattamento percolato. Inoltre, il piano di deposito del materiale è sottoposto

		grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici			rispetto al piano campagna e pertanto non soggetto ad azione del vento. Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P159		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – le acque meteoriche devono essere gestite in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 113, dal Decreto del Commissario delegato all'emergenza ambientale n. 282 del 21/11/2003, nonché dalla delibera della G.R. n. 1441 del 4/8/2009, e dal giudicato ex Sentenza del Consiglio di Stato n. 4648/2005.	PIC (9.6.3 – pg. 947)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P160		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale contaminato e che gli spandimenti derivanti dai rifiuti tra loro incompatibili non possano venire in contatto gli uni con gli altri, anche in caso di sversamenti accidentali	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P161		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – gli accessi a tutte le aree di stoccaggio (p. es. accessi pedonali e per i carrelli elevatori) devono sempre essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la movimentazione dei contenitori non renda necessario lo spostamento di altri contenitori che bloccano le vie di accesso (con l'ovvia eccezione dei fusti facenti parte della medesima fila)	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P162	31/05/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere predisposto un piano di	PIC (9.6.3 – pg.	SI	Revisionato piano di emergenza area SEA (Servizi Ecologici Aziendali) all'interno della quale sono ricompresi gli impianti di

		emergenza che contempra l'eventuale necessità di evacuazione del sito	948)		stoccaggio provvisorio. Inserito scenario di evacuazione stoccaggio provvisorio a partire dal Piano Emergenza rev.0 del 28/05/2012. Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P163		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P164		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P165		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P166		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p. es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.			
P167	31/12/12	Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di container chiusi	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P168		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P169		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P170		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		e che, di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra			
P171		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	
P172		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392	PIC (9.6.3 – pg. 948)	SI	
P173		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P174		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148

		superficiali e/o profondi			
P175		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – lo stoccaggio degli pneumatici deve essere effettuato separatamente dagli altri rifiuti infiammabili con idonea copertura, in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno degli stessi	PIC (9.6.3 – pg. 949)		Non sono presenti depositi preliminari di pneumatici.
P176		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere, inoltre, garantita la presenza di detersivi e sgrassanti	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P177		Prescrizioni minime per lo stoccaggio – devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148
P178	30/04/12	La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema: <ul style="list-style-type: none"> • attivazione di procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio – inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, 	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi vedi P148. L'attività di deposito preliminare dei rifiuti pericolosi non è attualmente esercitata, pertanto le modalità di gestione e registrazione saranno descritte in una procedura di nuova emissione.

		deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l' idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati			
P179	30/04/12	<p>La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere effettuate ispezioni giornaliere delle condizioni dei contenitori e dei bancali e queste ispezioni devono essere annotate in forma scritta. Se un contenitore risulta essere danneggiato, presenta perdite o si trova in uno stato deteriorato, devono essere presi provvedimenti quali l'infustamento del contenitore in un contenitore di maggiori dimensioni o il trasferimento del contenuto in un altro contenitore. Bancali danneggiati in modo tale che la stabilità dei contenitori è, o potrebbe essere, compromessa devono essere sostituiti. Regge in materiale plastico devono essere utilizzate solo per assicurare una 	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Vedi nota alla prescrizione P178.

		stabilità di tipo secondario per lo stoccaggio di fusti/contenitori, in aggiunta all'utilizzo di bancali in uno stato di conservazione appropriato			
P180		<p>La manutenzione dell'impianto di stoccaggio dovrà essere garantita attraverso la messa a punto del seguente sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere programmata ed osservata un'ispezione di routine dei serbatoi, incluse periodiche verifiche dello spessore della membrane. Qualora si sospettino danni o sia stato accertato un deterioramento, il contenuto dei serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio alternativo appropriato. Queste ispezioni dovrebbero essere preferibilmente effettuate da personale esperto indipendente e deve essere mantenuta traccia scritta sia delle ispezioni effettuate che di ogni azione correttiva adottata 	PIC (9.6.3 – pg. 949)	SI	Attualmente non ci sono depositi preliminari di oli usati.
P181		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.1 – pg. 950)	SI	
P182		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti e dalle soste operative dei	PIC (9.6.4.1 – pg. 950)		Prescrizione confermata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal

		<p>mezzi, dalla messa in riserva, dalla presenza di attrezzature, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta</p>		<p>sub commissario.</p> <p>In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, è indicato che gli interventi per tale area, insieme alle attigue traversine ferroviarie, dovranno essere assicurati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto, Il DPCM 29/09/2018 ha fissato tale scadenza al 31/12/2018.</p> <p>In data 23/09/2015 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con prot.n.395040/15 ha notificato il dissequestro dell'area. Con verbale del 05/10/2015 è stata disposta la rimozione dei sigilli con l'obbligo di comunicare la data di inizio lavori.</p> <p>L'attività di smaltimento dei rifiuti è stata avviata in data 21/07/2016. Le attività di rimozione rifiuti sono terminate il 22/08/2017.</p> <p>Con LEG/68 del 31/08/2017 è stata comunicata alla GdF la conclusione delle attività.</p> <p>Con DIR 721 del 07/12/2017 è stato trasmesso agli Enti Territoriali competenti il piano di caratterizzazione dell' Area.</p> <p>In data 20/07/2018 la Corte d'Appello di Lecce ha disposto la restituzione delle aree oggetto di confisca.</p> <p>Con nota DIR 528/2018 del 13/09/2018, ILVA ha comunicato alle A.C. l'inizio delle attività per l'esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione delle aree in oggetto a partire dal 24/09/2018.</p> <p>Facendo seguito a quanto richiesto in occasione dei lavori della terza riunione dell'Osservatorio del giorno 20/11/2018, convocato con nota prot. n. DVA 23853 del 23/10/2018, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. DVA 26425 del 22/11/2018, con nota DIR 64/2018 del 06/12/2018, ArcelorMittal Italia ha comunicato gli esiti delle indagini di caratterizzazione ambientale. I terreni analizzati sono risultati conformi alle CSC per la destinazione d'uso di riferimento, per tutti i campioni e per tutti i parametri.</p> <p>Alla luce della suddetta nota, con Verbale trasmesso dal MATTM con prot. 1770 del 25/01/2019, relativo alla riunione del Gruppo di Lavoro sulle Garanzie Finanziarie del 22/01/2019, la DVA è stata invitata a richiedere uno specifico sopralluogo ad ISPRA, in modo da consentire alla A.C. di esprimersi in merito alla necessità di rinnovo delle garanzie finanziarie prestate.</p> <p>Con nota 46650 del 26/07/2019, ISPRA ha trasmesso la relazione di sopralluogo finale, nella quale ritiene ottemperata la</p>
--	--	--	--	--

					<p>prescrizione con condizioni ai fini della maggiore tutela ambientale.</p> <p>Con note DIR 515/2019 del 23/09/2019 e DIR 525/2019 del 26/09/2019, ArcelorMittal Italia ha trasmesso lo stato di attuazione delle ulteriori condizioni indicate.</p> <p>L'attività di adeguamento volumetrico rifiuti in legno non è esercitata.</p>
P183		<p>Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni</p>	<p>PIC (9.6.4.1 – pg. 950)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P184		<p>Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati a successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico. Il gestore deve garantire l'avvenuta consegna dei rifiuti ad impianti di recupero</p>	<p>PIC (9.6.4.1 – pg. 950)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P185		<p>Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: il quantitativo massimo di rifiuti da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (R13) non deve superare le 10.000 tonnellate/anno</p>	<p>PIC (9.6.4.1 – pg. 950)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P186		<p>Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di 	<p>PIC (9.6.4.1 – pg. 950)</p>		Vedasi nota alla prescrizione P182.

		<p>canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di raccolta e allontanamento dei reflui; il sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento; 			
P187		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: il Gestore deve provvedere a mantenere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P188		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P189		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli, deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P190		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): l’area deve essere provvista di sistemi di copertura a protezione dei cumuli dalle acque meteoriche e dall’azione del vento con dispositivi mobili o fissi	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P191		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in	PIC (9.6.4.1 – pg.		Vedasi nota alla prescrizione P182.

		riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	951)		
P192		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P193		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri nonché la formazione degli odori; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P194		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno (messa in riserva in cumuli): i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.
P195		Attività di R13 e adeguamento volumetrico rifiuti in legno: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare	PIC (9.6.4.1 – pg. 951)		Vedasi nota alla prescrizione P182.

		le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero			
P196		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.2 – pg. 951)	SI	Attività non esercita. Prescrizione confermata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, è indicato che sono autorizzate le attività di recupero R12 ed R13 di materiali refrattari per una capacità massima annua complessiva pari a 15.000 tonnellate.
P197		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti e dalle soste operative dei mezzi, dalla messa in riserva, dalla presenza di attrezzature, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	PIC (9.6.4.2 – pg. 951)		Attività al momento non esercita. Prescrizione confermata dall'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, è indicato che il rispetto della prescrizione dovrà essere assicurato entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto per le aree interessate da attività di messa in riserva [R13] di materiale refrattario.
P198		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)	SI	Vedi nota alla prescrizione P196.
P199		Attività di R13, previa eventuale	PIC	SI	Vedi nota alla prescrizione P196.

		cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati a successive operazioni di recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico. Il gestore deve garantire l'avvenuta consegna dei rifiuti ad impianti di recupero	(9.6.4.2 – pg. 952)		
P200 bis		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: Sono autorizzate le attività di recupero R12 ed R13 di materiali refrattari per una capacità massima annua complessiva pari a 15.000 tonnellate	PIC (9.6.4.2 – pg. 952) prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I a	SI	Vedi nota alla prescrizione P196.
P201		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di: <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta e allontanamento dei reflui; il sistema deve terminare in pozzetti di raccolta “a tenuta” di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota alla prescrizione P197
P202		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: il	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)	SI	Vedi nota alla prescrizione P196.

		gestore deve provvedere a mantenere distinte le aree dove avviene il conferimento da quelle di messa in riserva			
P203		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli, deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota alla prescrizione P197
P204		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): l'area deve essere provvista di sistemi di copertura a protezione dei cumuli dalle acque meteoriche e dall'azione del vento con dispositivi mobili o fissi, laddove previsto dalla normativa in vigore	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota alla prescrizione P197
P206		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota alla prescrizione P197
P207		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei	PIC (9.6.4.2 – pg. 952)		Vedi nota alla prescrizione P197

		rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi			
P208		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri nonché la formazione degli odori; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.2 – pg. 953)		Vedi nota alla prescrizione P197
P209		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario (messa in riserva in cumuli): i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.2 – pg. 953)		Vedi nota alla prescrizione P197
P210		Attività di R13, previa eventuale cernita e separazione dei frammenti metallici, di materiale refrattario: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.2 – pg. 953)		Vedi nota alla prescrizione P197
P211		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la superficie dedicata al conferimento delle traverse deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole	PIC (9.6.4.3 – pg. 953)	SI	

		movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed uscita			
P212		<p>Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: l'area di deposito temporaneo o di stoccaggio delle traverse impregnate con sostanze pericolose deve essere provvista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguati sistemi di pavimentazione per evitare la contaminazione del suolo sottostante; • l'area deve essere dotata dei sistemi di protezione previsti per la messa in riserva dei rifiuti in cumuli dal D.M. 29/01/2007; • un adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne; • un adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento; • una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta; • idonea recinzione in quanto lo stoccaggio deve avvenire in aree confinate; • un settore di conferimento separato da quello dello stoccaggio. 	PIC (9.6.4.3 – pg. 953)	SI	
P213		<p>Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: per l'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve, inoltre, essere prevista apposita segnaletica, ben visibile per</p>	PIC (9.6.4.3 – pg. 953)	SI	

		dimensioni e collocazione, con tabelle indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente			
P214		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la movimentazione e il deposito temporaneo o lo stoccaggio devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.3 – pg. 953)	SI	
P215		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: allestimento di un settore di stoccaggio delle traverse separato da quelli utilizzati per lo stoccaggio di altri materiali che garantisca la separazione in lotti distinti da altre tipologie di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	
P216		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: apposita contabilità che consenta in caso di controllo di verificare il rispetto dei limiti temporali per l'applicazione della fattispecie di deposito temporaneo	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	
P218		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: i cumuli devono essere posti ad opportuna distanza da sostanze infiammabili in modo da prevenire lo sviluppo di incendi	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	
P219		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: lo stoccaggio deve essere realizzato in	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)	SI	

		modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero			
P220		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la valutazione tecnica, finalizzata alla valutazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza successivo trattamento deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data in cui la traversina viene tolta d'opera. La documentazione relativa alla valutazione tecnica deve essere conservata	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012. Non si fanno più operazioni di cernita. Le traversine rimosse sono gestite come rifiuti in deposito temporaneo.
P221		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: l'idoneità della traversa deve essere verificata con un attento controllo visivo effettuato da un Operatore esperto, che utilizzerà anche particolari tecniche di seguito descritte per evidenziare alcuni difetti del legno. In particolare, si dovrà verificare che le traverse non presentino i difetti illustrati in termini di "Marcescenza", "Fenditure longitudinali", "Danni superficiali" e "Deformazioni"	PIC (9.6.4.3 – pg. 954)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012. Non si fanno più operazioni di cernita. Le traversine rimosse sono gestite come rifiuti in deposito temporaneo.
P222		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: il terreno del piazzale dove è previsto l'accatastamento di tutte le traverse deve essere piano e sistemato in modo tale che su esso non possa stagnare l'acqua piovana, deve inoltre essere tenuto sgombro da erbe, rifiuti, ecc.	PIC (9.6.4.3 – pg. 955)	SI	

P223		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: la distanza minima del primo strato di traverse da terra deve essere di 25 cm.	PIC (9.6.4.3 – pg. 955)	SI	
P224		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: per ogni catasta/fila devono essere affissi degli appositi cartelli con l'indicazione "traverse in legno riutilizzabili tal quali"	PIC (9.6.4.3 – pg. 955)		Vedasi Allegato 4 alla nota ILVA prot. DIR/33 del 23/02/2012. Non si fanno più operazioni di cernita. Le traversine rimosse sono gestite come rifiuti in deposito temporaneo.
P225		Attività di deposito temporaneo delle traversine ferroviarie: il quantitativo massimo di traverse da stoccare ed avviare a recupero è pari a 3.000 tonnellate	PIC (9.6.4.3 – pg. 955)	SI	Avvenendo la gestione delle traversine in deposito temporaneo si utilizza il criterio temporale e non quantitativo.
P226		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: gli pneumatici giudicati ricostruibili devono essere chiaramente identificati e stoccati separatamente dagli altri pneumatici, prima del conferimento ai soggetti autorizzati alla ricostruzione	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P227		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: devono essere messe in atto apposite misure per prevenire il rischio di incendi, fermo restando l'applicazione di tutte le norme in materia di prevenzione incendi.	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P228		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: il gestore dell'impianto deve garantire la presenza di personale professionalmente adeguato ed edotto del rischio. Deve essere inibito l'ingresso a personale non autorizzato	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	

P229		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: l'area dove viene effettuata la selezione e la cernita degli pneumatici deve essere separata dalle aree di stoccaggio degli pneumatici ricostruibili e da quelli dichiarati fuori uso. Ogni settore deve essere indicato con apposita cartellonistica	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P230		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: la singola partita di pneumatici non dovrà permanere all'interno dell'area per più di 12 mesi	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P231		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: qualora lo stoccaggio degli pneumatici sia nelle fasi precedenti che successive alla verifica sulla ricostruibilità avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati. L'altezza dei cumuli non dovrà superare i 3,5 m. La valutazione tecnica, finalizzata alla valutazione dello pneumatico deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di messa in deposito	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P232		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: qualora lo stoccaggio avvenga in cassoni, questi dovranno essere posizionati su una superficie pavimentata con idonea pendenza. I cassoni dovranno avere un volume max di 20 m ³ e non potranno essere utilizzati più di 2 cassoni contemporaneamente.	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	Per esigenze dovute all'adesione al consorzio ECOPNEUS necessita l'utilizzo di 4 cassoni (uno per ogni tipologia di pneumatico prodotto).
P233		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: lo stoccaggio	PIC (9.6.4.4 – pg.	SI	

		deve avvenire in modo tale che la capacità di stoccaggio istantanea massima non superi le 700 tonnellate	955)		
P234		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta "a tenuta" di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P235		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: all'interno dell'area nella quale si svolge l'attività è fatto divieto di accatastamento di qualsiasi materiale di altro genere	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P236		Attività di deposito temporaneo pneumatici fuori uso: devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri	PIC (9.6.4.4 – pg. 955)	SI	
P237		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: prima della ricezione dei rottami ferrosi (160117; 170405; 191001; 191202) all'impianto, il gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità 	PIC (9.6.4.5 – pg. 956) prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I a	SI	L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, ha autorizzato le attività di messa in riserva [R13] recupero [R4] di rottami ferrosi. In particolare nel documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, punto 5.3 è indicato che sono autorizzate le attività di recupero [R13] di rottami ferrosi per una capacità massima annua di stoccaggio pari a 3.500 tonnellate, per i codici CER 160117, 170405, 191001,191202. Inoltre alla prescrizione n. 23 punto 1.4 è indicato che sono autorizzate le attività di recupero [R4] di rottami ferrosi per un quantitativo pari a 50.000 ton/anno. Al punto 3 della prescrizione 23 è altresì autorizzata la attività di riqualificazione dei rottami ferrosi di provenienza interna allo

		europea; <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 			stabilimento secondo l'art. 183-ter del D.Lgs. 152/2006. Tali rottami classificati con il codice CER 170405 potranno cessare di essere identificati come rifiuti se soddisfatti i requisiti di cui al Reg. CE n. 333/2011.
P238		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche: 1. oli e grassi < 10% in peso 2. PCB e PCT < 50 ppm 3. inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso 4. solventi organici < 0,1% in peso 5. polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali 6. non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 7. non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi	PIC (9.6.4.5 – pg. 956)		Vedi nota alla prescrizione P237
P239		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: la	PIC (9.6.4.5 – pg.		Vedi nota alla prescrizione P237

		gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	956)		
P240		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	PIC (9.6.4.5 – pg. 956)	SI	
P241		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.5 – pg. 956)	SI	
P242		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)	SI	Vedi nota alla prescrizione P237
P243bis		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: Sono autorizzate le attività di recupero [R13] di rottami ferrosi per una capacità massima annua di stoccaggio	PIC (9.6.4.5 – pg. 957) prot. 4/U/11-12-2014,		Capacità massime annue di recupero rispettate, (supervisione tramite controllo informatizzato).

		<p>pari a 3.500 tonnellate, per i codici CER 160117, 170405, 191001,191202. Sono autorizzate le attività di recupero [R4] di rottami ferrosi per un quantitativo pari a 50.000 ton/anno. E' altresì autorizzata l'attività di riqualificazione dei rottami ferrosi di provenienza interna allo stabilimento secondo l'art. 183-ter del D.Lgs. 152/2006. Tali rottami classificati con il codice CER 170405 potranno cessare di essere identificati come rifiuti se soddisfatti i requisiti di cui al Reg. CE n. 333/2011.</p>	<p>allegato parte I a - Ib</p>		
P246		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta dei reflui; il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 957)</p>	SI	
P247		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: il gestore deve provvedere a mantenere distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree di stoccaggio dei rifiuti da 	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 957)</p>	SI	

		<p>quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;</p> <ul style="list-style-type: none"> il settore per il conferimento da quello di messa in riserva 			
P248		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita</p>	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 957)</p>	<p>SI</p>	
P249		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli deve essere realizzata su basamenti pavimentati</p>	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 957)</p>	<p>SI</p>	
P250		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento</p>	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 957)</p>	<p>SI</p>	
P251		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): i recuperi da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti</p>	<p>PIC (9.6.4.5 – pg. 957)</p>	<p>SI</p>	

		derivanti dalle operazioni e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero			
P252		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.5 – pg. 957)	SI	
P253		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi	PIC (9.6.4.5 – pg. 958)	SI	
P254		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di rottami ferrosi (messa in riserva in cumuli): devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.5 – pg. 958)	SI	
P280		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto il Gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive 	PIC (9.6.4.7 – pg. 961)		Attività al momento non esercita. Le procedure di verifica sono descritte nella PSA 09.06 (rev. corrente).

		<p>modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente autorizzazione 			
P281		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ossidi di ferro 95% • silice allumina e ossidi minori 5% • PCB e PCT < 50 ppm 	PIC (9.6.4.7 – pg. 961)		<p>Attività al momento non esercita</p> <p>Le procedure di verifica sono descritte nella PSA 09.06 rev. corrente</p>
P282		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione</p>	PIC (9.6.4.7 – pg. 961)		Attività al momento non esercita
P283		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di</p>	PIC (9.6.4.7 – pg.		Attività al momento non esercita

		laminazione: le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti, dalla messa in riserva, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi, operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da convogliare le acque in pozzetti di raccolta a tenuta	961)		
P284		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: le aree dove si svolgono attività di messa in riserva, selezione e cernita, stoccaggio dei materiali risultanti da queste operazioni, devono essere mantenute distinte tra loro e essere identificabili mediante idonee segnalazioni	PIC (9.6.4.7 – pg. 961)		Attività al momento non esercita
P285		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti sottoposti all'operazione di messa in riserva (R13), devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)		Attività al momento non esercita
P286 bis		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: Sono autorizzate le attività di recupero [R13] di scaglie di laminazione di provenienza esterna allo stabilimento ILVA di Taranto per una capacità massima annua complessiva di stoccaggio pari a 10.000 tonnellate per il codice CER 100210 Sono autorizzate le attività di recupero [R4] di scaglie di laminazione per un quantitativo pari a 10.000 ton/anno.	PIC (9.6.4.7 – pg. 962) prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I a - Ib		L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, ha autorizzato le attività di recupero [R13] di scaglie di laminazione di provenienza esterna allo stabilimento ILVA di Taranto per una capacità massima annua complessiva di stoccaggio pari a 10.000 tonnellate per il codice CER 100210 (documento prot. 4/U/11-12-2014, parte I a dell'allegato, punto 5.4). Inoltre alla prescrizione n. 23 punto 2.4 è indicato che sono autorizzate le attività di recupero [R4] di scaglie di laminazione per un quantitativo pari a 10.000 ton/anno.

					Attività al momento non esercita
P287		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: l'area dove viene effettuata l'operazione di messa in riserva deve essere provvista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche; • adeguato sistema di raccolta dei reflui; il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento 	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)		Attività al momento non esercita
P288		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: il gestore deve provvedere a mantenere distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; • il settore per il conferimento da quello di messa in riserva 	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)		Attività al momento non esercita
P289		<p>Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da</p>	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)		Attività al momento non esercita

		consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita			
P290		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione (messa in riserva in cumuli): la messa in riserva dei rifiuti in cumuli deve essere realizzata su basamenti pavimentati	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)		Attività al momento non esercita
P291		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)		Attività al momento non esercita
P292		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)		Attività al momento non esercita
P293		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)		Attività al momento non esercita
P294		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in	PIC (9.6.4.7 – pg. 962)		Attività al momento non esercita

		modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi			
P295		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse	PIC (9.6.4.7 – pg. 963)		Attività al momento non esercita
P296		Attività di recupero [R4] e messa in riserva [R13] di scaglie di laminazione: i prodotti e/o le materie prime secondarie, ottenute dalle operazioni di recupero devono essere ghisa o acciaio nelle forme usualmente commercializzate	PIC (9.6.4.7 – pg. 963)		Attività al momento non esercita
P297		Attività di recupero ambientale [R10]: prima della ricezione dei rifiuti all'impianto il Gestore è tenuto a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione del formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica attestante che le ca- 	PIC (9.6.4.8 – pg. 963)	SI	Le procedure di verifica sono descritte nella PSA 09.06 (rev. corrente).

		<p>ratteristiche chimico fisiche dei rifiuti sono conformi a quelle previste dal relativo progetto di ripristino;</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a quelle dei rifiuti conferiti; 			
P298 bis		Attività di recupero ambientale [R10]	<p>PIC (9.6.4.8 – pg. 964)</p> <p>prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I c</p>	SI	<p>“Al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, nel rispetto dei principi definiti dalla citata direttiva 2008/98/CE, i residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, ovvero in applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, se più favorevole” art. 4 comma 2-ter del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 4 marzo 2015, n. 20.</p> <p>Con nota DIR 102 del 3/04/2015 è stata trasmessa la documentazione attestante la conformità della scoria di acciaieria deferrizzata ai requisiti della suddetta norma.</p> <p>Per quanto riguarda le “modalità di controllo in relazione al recupero di scorie provenienti dalla fusione nell'ambito del ciclo produttivo dell'impianto di Taranto”, il D.P.C.M. del 29 settembre 2017 nell'Art. 10 comma 1 definisce che:</p> <p><i>Qualora il Gestore ai fini del recupero delle scorie di fusione</i></p>

					<p><i>all'interno degli stabilimenti ILVA di Taranto si avvalga della disciplina alternativamente concessagli, ove più favorevole, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall'art. 4, comma 2 - ter del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l'effetto con esenzione dalla verifica di conformità al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute è accertata da ISPRA esclusivamente con le modalità ivi indicate.</i></p> <p>Ai sensi del comma 4 del suddetto art. 10 del DPCM del 29 settembre 2017 è stata trasmessa la DIR 528/2019 del 27/09/2019 sulla permanenza dei requisiti di registrazione REACH della scoria di acciaieria.</p>
P299 bis		Attività di recupero ambientale [R10]	PIC (9.6.4.8 – pg. 964)		Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 135/2018 (convertito con Legge n. 12 del 11/02/2019), che all'art. 6, comma 1, dispone l'abrogazione del sistema elettronico di tracciabilità SISTRI.
P300		Attività di recupero ambientale [R10]: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale informato sul rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.8 – pg. 964)	SI	
P301		Attività di recupero ambientale [R10]: il quantitativo massimo di rifiuti avviato all'operazione di ripristino ambientale (R10) non deve superare le quantità previste dal progetto di ripristino presentato dal Gestore	PIC (9.6.4.8 – pg. 964)	SI	Il non superamento del quantitativo massimo di rifiuti da avviare alle operazioni di recupero ambientale è verificata per mezzo dei sistemi informatici gestionali di stabilimento.
P302		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]:	PIC (9.6.4.9 – pg.		L'art. 4 comma 2 del D.L. 1/2015 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.4 marzo 2015, n.20, che ha approvato le

		<p>prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'impresa è tenuta a verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adempimenti previsti dal DM 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e, se previsti, dei documenti di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea; • acquisizione di idonea documentazione analitica riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda SISTRI movimentazione a quelle dei rifiuti conferiti; • verifica che i rifiuti utilizzati siano conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifiche e ripristino dei siti inquinati; in particolare i rifiuti da recuperare dovranno presentare un contenuto di contaminanti in concentrazione non superiore alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale (tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/2006) • verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti conferiti a quelle previste dalla presente 	965)		<p>modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, ha autorizzato le attività di recupero [R5] realizzazioni di rilevati e sottofondi stradali per i codici CER riportati nel rispettivo paragrafo del decreto di AIA del 2011 per una capacità massima annua complessiva pari a 200.000 tonnellate (documento prot. 4/U/11-12-2014, parte II, punto UP5).</p> <p>Attività al momento non esercita</p>
--	--	--	------	--	---

		autorizzazione		
P303 bis		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]:	PIC (9.6.4.9 – pg. 965) prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I c	Vedasi nota alla prescrizione P298 bis.
P304		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale informato sul rischio connesso alla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione	PIC (9.6.4.9 – pg. 966)	Vedasi nota alla prescrizione P302.
P305		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: il quantitativo massimo di rifiuti avviato al recupero [R5] non deve essere superiore a 200.000 tonnellate per anno	PIC (9.6.4.9 – pg. 966) prot. 4/U/11-12-2014, allegato parte I c	Vedasi nota alla prescrizione P302.
P306		Utilizzo di rifiuti per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali [R5]: i prodotti e/o le materie prime secondarie, ottenute dalle operazioni di recupero devono essere materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C	PIC (9.6.4.9 – pg. 966)	Vedasi nota alla prescrizione P302.

		della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205			
P307		Si prescrive un monitoraggio conoscitivo delle acque di falda nei piezometri ubicati internamente al perimetro dell'impianto per il controllo dei principali parametri di cui si è rilevato il superamento delle CSC. Il numero dei piezometri, la loro ubicazione e le frequenze di monitoraggio sono indicate nel PMC	PIC (9.7 – pg. 967)		In corso.
P308		Il Gestore effettuerà il monitoraggio conoscitivo, con la frequenza prevista nel procedimento di SIN, delle acque di falda nei piezometri ubicati internamente al perimetro dell'impianto per il controllo dei principali parametri di cui si è rilevato il superamento delle CSC. A seguito della conclusione del procedimento previsto per il SIN e comunque nel corso del primo anno di monitoraggio saranno individuati i piezometri ritenuti più significativi, ai soli fini dell'esercizio dello stabilimento e dell'attuazione del presente PMC	PMC (6 – pg. 967)		In corso.
P309		Ove la certificazione ISO 14001:2004 dovesse decadere, il gestore deve darne immediata comunicazione all'AC	PIC (9.8 – pg. 967)		
P310 bis		Qualora la suddetta certificazione decada, passati 10 anni dalla data della presente autorizzazione, il gestore informa immediatamente l'AC e provvede a presentare domanda di	PIC (9.8 – pg. 967)		Scadenza modificata (10 anni) ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06 come modificato dall'art. 7, comma 7, D. Lgs. 4 marzo 2014, n.46.

		rinnovo dell'AIA			
P311		Il manuale di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001:2004) diventa parte integrante della presente AIA	PIC (9.8 – pg. 967)	SI	
P312		Il Gestore registra e comunica all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per manutenzione o per malfunzionamenti e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali	PIC (9.9 – pg. 967)	SI	Vedasi sezione "Documenti emessi dal Gestore".
P313		Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti	PIC (9.9 – pg. 967)	SI	
P314		Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	Vedasi sezione "Documenti emessi dal Gestore".
P315		In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo.	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	Vedasi nota alla prescrizione P314.

P316		Fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	
P317		Il Gestore deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione	PIC (9.9 – pg. 968)	SI	
P318		Il Gestore deve comunicare ad ISPRA e ad ARPA Puglia, con almeno 15 giorni di preavviso, l'indicazione delle date in cui prevede di effettuare i campionamenti e le analisi previsti nel presente PMC. Tali comunicazioni deve essere anticipata via fax o e-mail	PMC (1– pg. 7)	SI	Vedasi sezione “Documenti emessi dal Gestore”.
P320	31/12/12	Installazione di idonei misuratori di portata sulle linee di spurgo degli impianti di trattamento reflui e installazione di misuratori di T° e pH	PMC (5.1 – pg. 92) (13.6– pg. 124)	SI	
P323	31/12/13	Il test di sorveglianza annuale sarà realizzato da un laboratorio accreditato sotto la supervisione di un rappresentante dell'Autorità di controllo. La verifica durante il normale funzionamento dell'impianto deve essere realizzata sotto la responsabilità del Gestore	PMC (12.1 – pg. 114)		In corso.
P325	Annuale	Ad ogni verifica annuale del sistema di misura in continuo, dovrà essere	PMC (12.1 – pg.		In corso.

		eseguita una prova di verifica delle letture degli strumenti di misura di temperatura e pressione per confronto con strumenti di riferimento e/o calibrati contro strumenti di riferimento.	115)		Per SME esistenti la prova è effettuata durante le verifiche annuali degli SME secondo la norma UNI EN 14181.
P326	31/12/13	Per consentire l'accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di avvio/spengimento, la strumentazione per la misura continua dei valori istantanei delle emissioni ai camini deve essere con fondo scala tarato pari al 250% del valore limite con tempo di mediazione inferiore	PMC (11.1 – pg. 105)		In corso
P327		Il Gestore deve avere sempre disponibili bombole di gas certificate con garanzia di validità presso l'impianto, a concentrazioni paragonabili ai valori limite da verificare, e riferibili a campioni primari	PMC (12.1 – pg. 114)	SI	
P329	23/08/12	Tutta la strumentazione deve essere mantenuta in accordo alla prescrizioni del costruttore e deve essere tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento	PMC (12.1 – pg. 114)	SI	
P334		I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a Laboratori certificati	PMC (11.2– pg. 107)	SI	
P337		Il laboratorio deve effettuare la manutenzione periodica della strumentazione e procedere alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che devono essere raccolti in	PMC (12.2 – pg. 116)	SI	

		apposite cartelle per ognuno degli strumenti			
P338		Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione	PMC (12.2 – pg. 116)	SI	
P339		Il laboratorio deve organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte	PMC (12.2 – pg. 116)	SI	
P340		Deve essere compilato un registro di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura, ecc.) e la firma del tecnico che ha effettuato il campionamento	PMC (12.2 – pg. 116)	SI	
P341		All'atto del trasferimento in laboratorio il campione deve essere preso in carico dal tecnico di analisi che ha l'obbligo di registrare il codice del campione con la data e l'ora di arrivo sul registro di laboratorio; tale registro deve essere debitamente firmato dal medesimo tecnico di analisi	PMC (12.2 – pg. 116)	SI	

P342		Il laboratorio deve organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che le apparecchiature siano mantenute con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte (acque di scarico)	PMC (12.4 – pg. 116)	SI	
P343		Deve essere compilato un registro informatizzato di campo con indicati: la data e l'ora del prelievo, il trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione è conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, ecc.) e il nominativo del tecnico che ha effettuato il campionamento (acque di scarico)	PMC (12.4 – pg. 116)	SI	Con DIR 248 del 27/04/2018, ILVA ha comunicato alle A.C. che, in virtù della installazione dei campionatori automatici sugli scarichi interessati dalla prescrizione, non verrà più compilato il Registro di Campo, in quanto diverse informazioni sono implicite nella programmazione o nelle caratteristiche tecniche della macchina, ed altre registrate in continuo a sistema informativo interno.
P344		All'atto del trasferimento in laboratorio il campione deve essere preso in carico dal tecnico di analisi che deve registrare il codice del campione con la data e l'ora di arrivo sul registro di laboratorio. Il tecnico deve indicare il proprio nominativo sul registro di laboratorio (acque di scarico)	PMC (12.4 – pg. 116)	SI	
P345		Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal gestore per un periodo non inferiore a dieci anni, in modo da assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sui campioni (acque di scarico)	PMC (12.4 – pg. 117)	SI	
P346		La strumentazione di processo	PMC		In corso.

		utilizzata ai fini di verifica fiscale deve essere operata secondo le prescrizioni riportate nel presente PMC e deve essere sottoposta a verifica da parte dell'Autorità di Controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano	(12.5 – pg. 117)		
P347		Il Gestore deve conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto deve contenere la data e l'ora dell'intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell'intervento, la descrizione succinta dell'azione eseguita e la firma del tecnico che ha effettuato il lavoro	PMC (12.5 – pg. 117)	SI	
P348	31/08/12	Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nell'impianto per un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurarne la traccia	PMC (12.5 – pg. 117)	SI	
P349		Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, deve essere data comunicazione preventiva all'Autorità di Controllo. La notifica deve essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di	PMC (12.5 – pg. 117)		Al verificarsi della necessità.

		eventuali alternative. Deve inoltre essere prodotta la copia del nuovo PI&D (schema di strumentazione e processo), con l'indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee			
P350		Nel registro di gestione interno il Gestore è tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto funzionamento di sistemi quali sonde temperatura, aspirazioni, pompe, ecc., sistemi di abbattimento e gli interventi di manutenzione	PMC (12.6 – pg. 117)	SI	
P351		Eventuali malfunzionamenti che possano compromettere la performance ambientale devono essere comunicati immediatamente all'Autorità Competente ed all'Ente di Controllo	PMC (12.6 – pg. 117)		Al verificarsi dell'evento.
P352		I risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere inseriti in un Rapporto periodico annuale i cui contenuti minimi sono di seguito illustrati (par. 13.6 pgg. 121-125 del PMC). Si precisa che resta comunque a carico del Gestore l'obbligo di archiviazione dei dati e di comunicazione come previsto dalla normativa vigente	PMC (13 – pg. 118)	SI	Vedi nota DIR/147 del 30.04.13 relativamente all'anno 2012, nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente all'anno 2013, nota DIR/137 del 30.04.15 relativamente all'anno 2014, nota DIR/168 del 29/04/2016 relativamente all'anno 2015, nota DIR/258 del 27/04/2017 relativamente all'anno 2016, nota DIR/247 del 27/04/2018 relativamente all'anno 2017, con DIR/235 del 24/04/2019 relativamente all'anno 2018, con DIR/196 del 30/04/2020 relativamente all'anno 2019.
P352bis		Gli esiti dei monitoraggi per i camini: E422, E423, E424, E425, E426, E428, E312 dovranno essere riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo e dovranno contenere tutte le informazioni di dettaglio derivanti	DPCM 29.09.2017	SI	A partire dal Rapporto periodico annuale inviato con nota DIR 247/2018 del 27/04/2018, con dati riferiti all'anno 2017.

		dalle operazioni di calibrazione.			
P353		La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto prescritto in Autorizzazione	PMC (13.4 – pg. 120)	SI	
P354		In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Tali dati devono essere inseriti nel rapporto periodico.	PMC (13.4 – pg. 120)	SI	
P358	30 aprile di ogni anno	Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione all’Autorità Competente, all’Autorità di Controllo (ISPRA) , alla Regione, alla Provincia, ai Comuni interessati ed all’ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive l’esercizio dell’impianto nell’anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono riportati nel seguito del paragrafo 13.6 del PMC	PMC (13.6 – pgg. 121 – 125)	SI	Vedi nota DIR/147 del 30.04.13 relativamente all’anno 2012, nota DIR/177 del 29.04.2014 relativamente all’anno 2013, nota DIR/137 del 30.04.15 relativamente all’anno 2014 e nota DIR/168 del 29/04/2016 relativamente all’anno 2015. Con nota DIR/258 del 27.04.2017 di ILVA è stato trasmesso il rapporto relativamente all’anno 2016. Con nota DIR/247 del 27.04.2018 di ILVA è stato trasmesso il rapporto relativamente all’anno 2017. Con nota DIR/235 del 24.04.2019 di ArcelorMittal Italia è stato trasmesso il rapporto relativamente all’anno 2018. Con nota DIR/196 del 30.04.2020 di ArcelorMittal Italia è stato trasmesso il rapporto relativamente all’anno 2019.
P359		Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati	PMC (13.6 – pg. 125)	SI	
P360		I dati che attestano l’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo	PMC (13.7 – pg.	SI	

		dovranno essere resi disponibili all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'Autorità di Controllo	125)		
P361		Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico e cartaceo. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "Open Office Word Processor" per le parti testo e "Open Office – Foglio di Calcolo" (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti anche su supporto informatico per la loro archiviazione	PMC (13.7 – pg. 125)	SI	
P362		L'AIA richiede che il Gestore, in concomitanza della trasmissione della prima Comunicazione sull'esito del PMC, provveda a trasmettere anche un piano a breve, medio e lungo termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività, ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.	PMC (13.7 – pg. 125)		
P363		Il Gestore deve dotarsi di una struttura, adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di	<i>PMC</i> (1 – pg. 7)	SI	

		controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.			
P364		I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono, pertanto, garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.	<i>PMC</i> (1- pg. 7)		In corso
P365		Il Gestore ha l'obbligo di effettuare le notifiche e comunicazioni come indicato nel presente PMC. Le notifiche ed i Rapporti devono sempre essere firmati dal Gestore dello stabilimento.	<i>PMC</i> (1- pg. 7)	SI	
P366		Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere "operabili" durante l'esercizio dell'impianto; nei periodi di indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.	<i>PMC</i> (1.3- pg. 8)	SI	
P367		Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, in caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l'Autorità di controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue	<i>PMC</i> (1.3- pg. 8)	SI	Per gli SME dedicati al monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera si rimanda alla prescrizioni puntuali in merito.

		o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercito.			
P368		<p>Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo.</p> <p>Inoltre, l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il "sistema di rilevamento" deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle "norme di sorveglianza" e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi l'affidabilità del rilievo.</p>	<p><i>PMC</i> (1.3– pg. 8)</p>		<p>Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo delle acque si rimanda alla procedura PSA 09.39 (edizione applicabile). Per gli SME dedicati al monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera si rimanda alla prescrizioni puntuali in merito.</p>
P369		Il Gestore è tenuto ad effettuare il programma di monitoraggio e caratterizzazione della quantità e qualità delle materie prime e combustibili utilizzati, nonché di controllo di consumi e produzione di energia.	<p><i>PMC</i> (2– pg. 9)</p>	SI	

P370		Le operazioni di stoccaggio delle materie prime devono avvenire in modo da impedire eventuali sversamenti di sostanze nel suolo e in falda.	<i>PMC</i> (2- pg. 9)	SI	
P371		Il Gestore dovrà altresì effettuare il programma di osservazione/sorveglianza sia visiva che strumentale di tutti i serbatoi presenti nelle aree di stoccaggio delle materie prime dello stabilimento, che dovrà prevedere il controllo e la verifica a rotazione degli stessi, in modo da consentire il continuo monitoraggio dell'intero parco in un periodo massimo di 24 mesi.	<i>PMC</i> (2- pg. 9)		In corso Vedi prescrizione P372
P372		Per la regolamentazione del piano di osservazione/sorveglianza visiva e strumentale dei serbatoi dovrà essere implementata una specifica procedura del Sistema di Gestione Ambientale che preveda le seguenti ispezioni: <ul style="list-style-type: none"> - visiva per i serbatoi fuori terra; - strumentale per i serbatoi metallici fuori terra tramite spessimetria con metodo ultrasonoro; - strumentale per i serbatoi interrati tramite prove di tenuta; - strumentale per i serbatoi con fondo non ispezionabile con tecnica ad emissione acustica. 	<i>PMC</i> (2- pg. 9)	SI	Procedura PSA 09.32 (edizione applicabile).
P373		Come risulta dall'adempimento di cui al prot. DVA-2013-0007520 del 27 marzo 2013, si prescrive al Gestore di realizzare tutti gli interventi di tipo	<i>PMC</i> (3.1- pg. 10)	SI	

		tecnico e gestionale relativi al monitoraggio dei transitori previsti nella nota Dir. 131 del 23 agosto 2012 (acquisita con prot. DVA-2012-20701 del 27 agosto 2012).			
P374		Ove non sia già predisposto un Sistema di Misurazione in continuo delle Emissioni convogliate delle emissioni di processo individuate nella suddetta nota Dir. 131 del 23 agosto 2012, il Gestore deve effettuare un monitoraggio in discontinuo degli inquinanti pertinenti da considerarsi rappresentativo per ogni evento transitorio ivi individuato.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 10)		In corso.
P375		Come prescritto nel decreto di riesame dell'AIA prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, il Gestore deve effettuare un aggiornamento della valutazione delle emissioni diffuse suddivisa per le diverse aree del ciclo di produzione: cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria, parchi, trasporto con nastri, trasporto con mezzi, movimentazione stradale a completamento di ciascuna fase di adeguamento degli impianti.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 10)	SI	Le valutazioni delle emissioni diffuse vengono trasmesse in occasione dei rapporti annuali trasmessi con note DIR/147 del 30.04.13, DIR/177 del 29.04.2014, DIR/137 del 30.04.2015 e DIR/168 del 29/04/2016, con DIR/258 del 27/04/2017 relativamente all'anno 2016, con DIR/247 del 27/04/2018 relativamente all'anno 2017, con DIR/235 del 24/04/2019 relativamente all'anno 2018, e con DIR/196 del 30/04/2020 relativamente all'anno 2019.
P376		Per ogni wind day dovrà essere predisposto un report mensile di riscontro, secondo le attuali modalità di compilazione e trasmissione dei report elaborati da ILVA sin dal primo evento di wind day comunicato da ARPA Puglia.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 10)	SI	
P377		Inoltre, il Gestore deve effettuare la stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, relativa all'anno di	<i>PMC</i> (3.1– pg. 10)		La procedura “Stima e/o misura di ciascuna emissione non convogliata, comprensiva degli eventi anomali e di “emergenza” ” (Procedura n°2 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al

		<p>riferimento, comprensiva anche degli eventi anomali (tipo quello relativo alla granulazione della ghisa in corrispondenza degli sgrondi dei carri siluro) e degli eventi di “emergenza”, ove tecnicamente possibile, in accordo con l'Autorità di controllo.</p>			<p>D.M.194 del 13/07/2016), è stata approvata da ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.</p> <p>La stima di tali emissioni per l'anno 2017 è stata trasmessa nell'ambito del Rapporto annuale inviato con DIR 247/2018 del 27/04/2018.</p> <p>La stima di tali emissioni per l'anno 2018 è stata trasmessa nell'ambito del Rapporto annuale inviato con DIR 235/2019 del 24/04/2019.</p> <p>La stima di tali emissioni per l'anno 2019 è stata trasmessa nell'ambito del Rapporto annuale inviato con DIR 196/2020 del 30/04/2020.</p>
P378		<p>Si prescrive al Gestore di rispettare gli impegni presi con ARPA Puglia per l'utilizzazione e la gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottico-spettrale costituiti dalle 6 centraline, dalle 5 postazioni DOAS complete e dai 3 sistemi LIDAR completi, nonché per le attività analitiche sui campioni per le polveri sospese (PM10) e per i deposimetri.</p>	<p><i>PMC</i> (3.1– pg. 11)</p>	SI	<p>La rete di monitoraggio di qualità dell'aria implementata anche con un sistema di monitoraggio ottico-spettrale è attiva a partire dal 31/07/2013 (vedasi anche il Contratto di comodato tra ILVA ed ARPA Puglia del 31/07/2013 prorogato per ulteriori 3 anni con deliberazione di Arpa Puglia n.187 del 04/03/2016).</p> <p>Con nota DIR 94 del 30/03/15 si è confermata l'avvenuta realizzazione delle opere previste per la protezione dei dispositivi ottici della strumentazione DOAS, come richiesto al punto-2 della nota ISPRA prot.001147 del 09.01.15.</p> <p>Durante la visita ispettiva del 14.04.15, il GI ha preso atto del completamento delle coperture dei trasmettitori e dei ricevitori, inclusa l'ultimazione dei ballatoi e degli accessi in sicurezza per le attività di manutenzione sulla strumentazione nonché l'avvenuto posizionamento delle targhette identificative dei dispositivi ottici DOAS. Con nota DIR 408 del 20/10/2015 è stato comunicato l'inizio delle attività per l'installazione di sistemi per il monitoraggio dei parametri meteo (direzione e intensità del vento) proposto da ENEA. così come rappresentato con nota DIR 119 del 20/04/2015, presso le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA: “Direzione”, “Portineria C”, “RIV/1” e “DOAS-3”. Con nota DIR. 506 del 18/12/2015 è stata comunicata l'avvenuta implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dati (Ecoremote) secondo quanto richiesto da ARPA Puglia con nota prot. 62250-32 del 12/11/2014.</p>

				<p>I certificati di analisi disponibili su filtri PM10 e deposimetria nonché il relativo file excel vengono trasmessi periodicamente alle autorità (vedasi la sezione inerente le comunicazioni); attualmente sono stati trasmessi i rapporti di prova relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPA e metalli previsti dal D.Lgs 155/10 per i filtri di PM10 della centralina di: <ul style="list-style-type: none"> o “Meteo-Parchi”: relativamente al periodo <i>agosto 2013÷luglio 2017</i> per IPA e metalli o “Cokeria”: relativamente al periodo <i>agosto 2013÷ottobre 2019</i> per IPA e relativamente al periodo <i>agosto 2013÷ottobre 2019</i> per metalli o “Tamburi”: relativamente al periodo <i>agosto 2017÷ottobre 2019</i> per IPA e <i>agosto 2017÷ottobre 2019</i> per i metalli (il monitoraggio di IPA e Metalli su filtri di PM10 presso la centralina “Tamburi” avviene da <i>agosto 2017</i> in sostituzione della centralina “Meteo Parchi” in applicazione della Procedura n.3 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016) - Metalli previsti dal D.Lgs 155/10 per i campioni deposimetrici delle sei centraline relativamente al periodo <i>agosto 2013÷dicembre 2019</i> - PCDD/F per i campioni deposimetrici delle sei centraline relativamente al periodo in cui il laboratorio esterno ha reso disponibili i rapporti di prova: <i>agosto 2013÷marzo 2020</i>. <p>Per quanto concerne i nuovi campionatori SWAM delle centraline “Cokeria” e “Tamburi”, previsti dal Protocollo Ispra, ILVA in data 04/07/2017 ha ricevuto dal Prefetto di Taranto N.O. n.25511 del 27/06/2017, e ha provveduto alla attivazione dei nuovi campionatori nel mese di luglio 2017 come rinvenibile dal Verbale ARPA Puglia del 01/08/2017.</p> <p>A valle di quanto riportato sopra, con DIR 648/2017 del 10/11/2017 ILVA ha trasmesso ad ARPA, MATTM ed ISPRA i primi Reports relativi ai controlli effettuati dalla ditta manutentrice per il periodo <i>agosto-ottobre 2017</i>; successivamente con nota ILVA DIR. 86/2018 del 08/02/2018 sono stati trasmessi i Reports</p>
--	--	--	--	---

				<p>del trimestre <i>novembre 2017-gennaio 2018</i>, con DIR 292/2018 del 16/05/2018 i Reports del trimestre <i>febbraio-aprile 2018</i>, con nota ILVA DIR. 530/2018 del 14/09/2018 sono stati trasmessi i Reports del trimestre <i>maggio 2018-luglio 2018</i>, con nota DIR. 6/2018 del 08/11/2018 sono stati trasmessi i Report del trimestre <i>agosto 2018-ottobre 2018</i>, con nota DIR. 84/2019 del 11/02/2019 sono stati trasmessi i Report del trimestre <i>novembre 2018-gennaio 2019</i>, con nota DIR. 316/2019 del 04/06/2019 sono stati trasmessi i Report del trimestre <i>febbraio 2019-aprile 2019</i>, e con nota DIR. 473/2019 del 29/08/2019 sono stati trasmessi i Report del trimestre <i>maggio 2019-luglio 2019</i>.</p> <p>Con riferimento al sistema di video-sorveglianza della centralina “Tamburi”, previsto dal Protocollo Ispra, come riportato nel verbale Arpa Puglia del 04/05/2017, esso è stato attivato in data 27/04/2017.</p> <p>La procedura “Utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per le analisi sui campioni di polveri sospese e di polveri depositate” (Procedura n°3 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016) è stata approvata da ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017; così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.</p> <p>La procedura “Utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per il monitoraggio ottico-spettrale” (Procedura n°4 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), è stata approvata da ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017; così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.</p> <p>Con riferimento alle note ILVA Dir.92/2017 e DIR.225/2017, relative alla richiesta di ILVA ad Arpa di una vista SQL sul sistema informatico di acquisizione ed elaborazione dei dati monitorati dalla rete ILVA di monitoraggio della qualità dell’aria e ottico spettrale (Eco-Manager), finalizzata a ridurre i tempi di interruzione degli acquisitori di cabina in seguito a eventi di interruzione della alimentazione elettrica delle centraline, in data 31/05/2017 si è svolto un incontro tecnico con Arpa Puglia e la</p>
--	--	--	--	---

					<p>ditta Project Automation (Verbale Arpa prot.36810 del 12/06/2017). Sulla suddetta tematica Arpa si è riservata di fornire una valutazione sulla fattibilità tecnica delle modifiche richieste.</p> <p>Con nota DIR 45/2019 del 29/01/2019, ArcelorMittal Italia, in riferimento al contratto di comodato d'uso per l'utilizzazione e gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria e per il sistema di monitoraggio ottico spettrale, già sottoscritto tra ARPA Puglia ed ILVA S.p.A. in data 31/07/2013, conseguentemente al subentro con contratto d'affitto del Ramo d'azienda alla stessa ILVA S.p.A. in A.S., ha chiesto la disponibilità ad ARPA a sottoscrivere un nuovo contratto di comodato ai medesimi termini e condizioni.</p> <p>Con nota DIR.349/2019 del 18/06/2019, ArcelorMittal Italia ha sollecitato il riscontro in merito a quanto richiesto con la sopra citata nota DIR.45/2019.</p> <p>Con nota DIR 429/2019 del 31/07/2019, ArcelorMittal Italia ha ritenuto condiviso quanto richiesto nella nota DIR 45/2019 restando in attesa della formalizzazione del nuovo "Contratto di Comodato" da parte di ARPA Puglia.</p>
P379		Si prescrive al Gestore di effettuare il monitoraggio con i sistemi a videocamera installati in varie postazioni strategiche all'interno dell'impianto (cokeria, altoforno, acciaieria e parchi primari) per monitorare potenziali sorgenti di emissioni convogliate e non convogliate, anche legate a malfunzionamenti di apparecchiature e/o anomalie di processo, così come concordato con l'Autorità di controllo.	<i>PMC</i> (3.1-pg. 11)	SI	<p>La procedura "definizione dei criteri per la validazione degli eventi emissivi rilevati dal sistema di video monitoraggio con eventuale quantificazione delle emissioni diffuse per tipologia di evento ove tecnicamente possibile" è stata approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA.</p> <p>La suddetta procedura è anche approvata così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.</p>
P380		Dovranno, inoltre, essere conteggiate le frequenze di accadimento degli eventi di emissione anomali e dovrà essere indicata la durata degli stessi.	<i>PMC</i> (3.1-pg. 11)	SI	Vedi P379
P381		Le immagini dovranno essere	<i>PMC</i>	SI	Vedi P379

		conservate per un periodo di 10 anni.	<i>(3.1– pg. 11)</i>		
P382		Il Gestore dovrà garantire un rendimento minimo di combustione delle torce pari al 98%, ottenuto attraverso il calcolo del potere calorifico ed attraverso la misura o il calcolo (ove previsto nella Dir. 131 del 23 agosto 2012, approvato con nota prot. DVA-2013-7520 del 27 marzo 2013) delle portate alimentate in torcia, tenuto conto di quanto approvato dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 relativamente alla prescrizione 79.	<i>PMC (3.1– pg. 11)</i>	SI	
P383		Inoltre, il Gestore dovrà garantire l'invio in torcia solo in caso di fiamme pilota attive.	<i>PMC (3.1– pg. 11)</i>	SI	
P384		Il Gestore dovrà attuare le modalità di monitoraggio contenute nella nota ISPRA n. 9611 del 28 febbraio 2013 trasmessa a tutti i Gestori di impianti soggetti ad AIA statale, compilando, per ogni singolo evento, l'apposita tabella del registro informatizzato richiamato al punto S) della predetta nota. Al riguardo, si prende atto di quanto comunicato dal Gestore con la nota Dir. 101 del 4 marzo 2013.	<i>PMC (3.1– pg. 11)</i>	SI	
P385		Resta fermo l'obbligo di comunicare le informazioni richieste dalla prescrizione n. 82 del Parere Istruttorio Conclusivo parte integrante del decreto di riesame prot DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012. Al riguardo, si prende atto di quanto comunicato dal Gestore con la nota	<i>PMC (3.1– pg. 11)</i>	SI	

		Dir. 271 del 4 marzo 2013.			
P386		Il Gestore dovrà inviare annualmente la documentazione che attesti il funzionamento delle torce all'interno del campo di utilizzo indicato dal costruttore e in condizioni di emergenza e sicurezza.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 11)	SI	
P387		Il flusso di gas mandato alla torcia dovrà essere monitorato continuamente con l'utilizzo di un flussimetro che risponda ai seguenti requisiti minimi: 1. limite di rilevabilità 0,03 metri al secondo; 2. intervallo di misura corrispondente a velocità tra 0,3 e 84 metri al secondo nel punto in cui lo strumento è installato; 3. lo strumento deve essere certificato dal costruttore con un'accuratezza, nell'intervallo di misura specificato al precedente punto 2, di $\pm 5\%$; 4. lo strumento deve essere installato in un punto della tubazione d'adduzione alla torcia tale da essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola; 5. il gestore deve garantire, mantenendo una frequenza di taratura non inferiore a una volta all' anno ed effettuando delle verifiche di funzionalità degli strumenti di misura con una cadenza mensile, una accuratezza di misura di $\pm 20\%$.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 11)	SI	
P388		In merito alla misura del flusso di gas inviato alle torce dei bariletti delle batterie da 3 a 6 e da 7 a 12, il flusso di	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	

		gas dovrà essere determinato mediante il calcolo riportato nel par. 3b dell'Allegato alla Dir. 131 del 23 agosto 2012 approvata nell'ambito del procedimento ID 90/356 come da nota prot. DVA-2013-7520 del 27 marzo 2013.			
P389		<p>Il Gestore deve attuare il programma LDAR, tenendo conto delle peculiarità impiantistiche ed in coordinamento con l'Autorità di controllo.</p> <p>Il programma LDAR deve contenere almeno i seguenti elementi base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificazione dei componenti con una verifica in campo dello screening effettuato. • Identificazione delle perdite definite come tali al superamento di un 'valore di soglia', definito in accordo con l'Autorità di controllo. • Monitoraggio dei componenti al fine di classificare i componenti: <ul style="list-style-type: none"> • che danno luogo a un rilascio 'cronico' (da sostituire); • che danno luogo a un rilascio 'occasionale' (da riparare). • In base a tale classificazione si procede con gli interventi di manutenzione. • Riparazione dei componenti danneggiati. • Monitoraggio ulteriore dei componenti riparati. • Registrazione dei dati. 	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	<p>È stato completamente avviato il programma LDAR i cui risultati sono periodicamente trasmessi in occasione delle relazioni trimestrali e del rapporto annuale.</p> <p>La procedura “Attuazione del programma LDAR” (Procedura n°6 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016) è stata approvata da ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017 come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.</p>
P390		Per quei punti di emissione per cui è prescritto solo il monitoraggio delle polveri totali, al fine di valutare il	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	

		rapporto caratteristico PM10/polveri totali, per gli impianti fermi da riattivare, il Gestore, in occasione del primo anno di monitoraggio dovrà effettuare una misura di PM10 in concomitanza con una delle misurazioni di polveri totali e deve calcolare il rapporto caratteristico PM10/polveri totali.			
P391		Per tutti i camini dell'area a caldo dotati di filtro a tessuto, si prescrive al Gestore di mantenere operativo lo specifico sistema di monitoraggio e registrazione in continuo della pressione differenziale. Le registrazioni di tale parametro dovranno essere resi disponibili all'Autorità di controllo.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	
P392		Per tutti gli altri camini con portate superiori ai 500.000 Nm ³ /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati solo in caso di utilizzo di filtri a tessuto.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	
P393		In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate comprese tra 100.000 Nm ³ /h e 500.000 Nm ³ /h si prescrive il monitoraggio in continuo del ΔP con relativa acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	
P394		In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate comprese tra 100.000 Nm ³ /h e 500.000 Nm ³ /h si prescrive il monitoraggio in continuo	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	

		del ΔP senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di assenza nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme			
P395		In caso di utilizzo di filtri a tessuto, per camini con portate inferiori a 100.000 Nm ³ /h si prevede il monitoraggio in continuo del ΔP senza acquisizione e registrazione in continuo dei dati, in caso di richiesta nel PMC di monitoraggio di metalli pesanti e di IPA. Deve essere comunque disponibile uno strumento che misura in continuo il delta P, preferibilmente allarmato, e a cura di un operatore deve essere eseguita la lettura e la registrazione del dato ogni mese e comunque ogni volta che scatta l'allarme	<i>PMC</i> (3.1– pg. 12)	SI	
P396		Il Gestore dovrà mantenere aggiornati in un P&I (Process and Instrumentation) tutti gli strumenti installati sui filtri a maniche secondo le distinzioni sopra riportate e gli stessi devono rispondere ai requisiti indicati nel PMC per la strumentazione di processo utilizzata ai fini di verifica di conformità.	<i>PMC</i> (3.1– pg. 13)	SI	
P397		Per quanto riguarda i campionamenti e	<i>PMC</i>		In corso.

		<p>le rilevazioni a camino effettuate dall'Autorità di controllo, si richiede che i sistemi di accesso siano tali da garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro; al riguardo, il Gestore dovrà fornire ai tecnici dell'Autorità di controllo tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si opererà il controllo a camino. Il Gestore deve garantire, in particolare, l'adeguatezza di: coperture dei punti di prelievo, postazioni e piattaforme di lavoro, scale di accesso, sistemi di trasporto e manovra della strumentazione di prelievo. I nuovi punti di emissione dovranno essere sottoposti a procedura di verifica da parte dell'Autorità di controllo, al fine di accertare l'idoneità delle postazioni di prelievo, anche in relazione alle procedure di sicurezza per l'accesso e l'evacuazione.</p>	<p>(3.1– pg. 13)</p>		<p>La comunicazione di nuovo punto di emissione, ai fini delle verifiche dell'Autorità di controllo, viene trasmessa nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio e messa a regime.</p>
P398		<p>Il Gestore dovrà implementare, nei tempi tecnici strettamente necessari, un sistema di monitoraggio in continuo di IPA e BTEX e campionamento di polveri sulle macchine caricatori e sfornatrici delle cokerie, come prescritto nel decreto di riesame dell'AIA prot.DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, il quale consenta un prelievo mediato lungo l'intero sviluppo delle batterie con modalità da definirsi con l'Autorità di controllo e sotto la supervisione della</p>	<p><i>PMC</i> (3.2– pg. 14)</p>		<p>Con riferimento alla Procedura n°17 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016 e relativa a “<i>Analisi e correlazione tra attività di monitoraggio effettuata presso macchine caricatori e scaricatori delle batterie con altre tipologie di monitoraggi ad alta risoluzione temporale lungo tutto il perimetro dello stabilimento (fence monitoring)</i>”, ISPRA, d'intesa con ARPA Puglia, con nota prot. 46939/2017 del 25/09/2017, ha approvato la proposta di ILVA trasmessa con nota DIR.418/2017 del 13/07/2017 riguardante la prevista ubicazione della centralina e le specifiche tecniche della strumentazione da installare, ritenendola coerente con gli obiettivi di monitoraggio sulle macchine caricatori e sfornatrici. ISPRA ha quindi richiesto la tempestiva installazione, in modo da</p>

		stessa Autorità per l'attendibilità della misura.			sottoporre entro 6+2 mesi dalla messa a regime della stessa, una proposta di procedura per il relativo processo di approvazione. Con nota DIR 163/2018 del 15/03/2018, ILVA ha presentato alle Autorità competenti l'istanza per l'estensione del Nulla Osta n. 25511 del 27/06/2017 finalizzata all'impiego di una nuova sorgente radiogena presso la nuova centralina in area cokeria. Con nota 22323 del 09/04/2018 ARPA Puglia ha espresso parere favorevole all'estensione del suddetto Nulla Osta Prefettizio. Con nota 7347 del 18/05/2018 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto ha espresso parere favorevole alla integrazione del suddetto Nulla Osta Prefettizio.
P399		Si prescrive al Gestore la valutazione del flusso di massa annuo di polveri emesso dai camini dell'area cokeria E400, E401, E403, E406, E408, E412, E422, E423, E424, E425, E426, E428, E431, E433, E435, E436, E437, E438 e dalle torri di spegnimento 1, 3, 4, 5, 6 e 7 per il rispetto del limite prescritto.	<i>PMC</i> (3.2– pg. 14)	SI	
P400		Le emissioni diffuse generate durante la fase di caricamento della miscela devono essere verificate con frequenza giornaliera e sono relative alla media mobile mensile calcolata ogni giorno utilizzando il set di dati giornalieri validi rilevati nel giorno di riferimento e nei 29 giorni precedenti.	<i>PMC</i> (3.2.2– pg. 15)	SI	La procedura “ <i>Emissioni visibili della cokeria</i> ” (Procedura n°12 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016) è stata approvata da ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017; così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1. Con nota ILVA DIR. 26 del 17/01/2018 è stata trasmessa la revisione n° 9 della procedura operativa delle emissioni visibili dalla cokeria necessaria per aggiornare la sezione “Riferimenti” e per tenere conto di alcuni aspetti organizzativi dell'area produttiva. Con nota ArcelorMittal Italia prot. DIR.420/2019 del 25/07/2019, in riferimento alle richieste del G.I. relative alla visita ispettiva ordinaria del 24-28 giugno 2019, è stata trasmessa copia della revisione della PSA 09.20 per verifica prima della ufficializzazione. Con nota DIR 657/2019 del 22/11/2019, è stata trasmessa una ulteriore revisione della procedura, di cui il G.I. ha preso visione in occasione della visita ispettiva ordinaria del 10-13 dicembre 2019, riscontrando le modifiche richieste.

P401		Si prescrive inoltre di eseguire la procedura di controllo operativo PSA 09.20 relativa alla "Gestione delle emissioni visibili dalle batterie di forni a coke", aggiornata dal Gestore in accordo all'Autorità di controllo, come previsto dalla prescrizione n. 43 del decreto di riesame dell'AIA DVA-DEC-0000547 del 26 ottobre 2012.	<i>PMC</i> (3.2.3– pg. 17)	SI	La procedura “Emissioni visibili della cokeria” (Procedura n°12 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), è stata approvata da ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017; così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1. Con nota ILVA DIR. 26 del 17/01/2018 è stata trasmessa la revisione n° 9 della procedura operativa delle emissioni visibili dalla cokeria necessaria per aggiornare la sezione “Riferimenti” e per tenere conto di alcuni aspetti organizzativi dell’area produttiva. Con nota ArcelorMittal Italia prot. DIR.420/2019 del 25/07/2019, in riferimento alle richieste del G.I. relative alla visita ispettiva ordinaria del 24-28 giugno 2019, è stata trasmessa copia della revisione della PSA 09.20 per verifica prima della ufficializzazione. Con nota DIR 657/2019 del 22/11/2019, è stata trasmessa una ulteriore revisione della procedura, di cui il G.I. ha preso visione in occasione della visita ispettiva ordinaria del 10-13 dicembre 2019, riscontrando le modifiche richieste.
P402		Le caratteristiche del gas coke devono essere monitorate come riportato nella tabella 9 di pg.18 del presente PMC.	<i>PMC</i> (3.2.4– pg. 18)	SI	Le analisi di tale caratterizzazione vengono trasmesse in allegato alla Relazione trimestrale come richiesto dalla prescrizione 17 del decreto di Riesame DVA-DEC-0000547 del 26.10.2012.
P403		In alternativa alla misura della temperatura di combustione, il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle quantità e qualità dei gas inviati in torcia, con idonei sistemi di campionamento automatico dei gas adottati alle torce, nonché con sistemi di misura del flusso dei gas medesimi.	<i>PMC</i> (3.2.4– pg. 19)	SI	
P404		Si prescrive al Gestore la valutazione del flusso di massa annuo di polveri emesso dai camini dell'area agglomerato E312, E314b, E315b, E324 ed E325 per il rispetto del limite prescritto.	<i>PMC</i> (3.3– pg. 22)	SI	
P405		Campionamento a lungo termine di	<i>PMC</i> (3.3.3-	SI	ILVA con nota DIR 487 del 13/10/2016 ha comunicato che

		PCDD/F dal camino E312 dello Stabilimento ILVA di Taranto secondo le modalità definite dal Comitato Tecnico istituito ai sensi dell'art.1, comma 2 del Protocollo Tecnico Operativo	<i>pg.25)</i>		<p>l'attivazione del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312 è avvenuta in data 11/10/2016.</p> <p>La procedura "Gestione della validazione degli autocontrolli relativi al campionamento a lungo termine di PCDD/F dal camino E312" (Procedura n°11 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), è stata approvata da ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017 così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.</p> <p>ILVA ha dato seguito alle attività previste dal protocollo succitato per le attività di monitoraggio; relativamente alla seconda linea di prelievo a lungo termine; con nota Dir.49 del 26/01/2018, ILVA ha rappresentato la situazione di difficoltà del Gruppo Tecora, Società fornitrice del sistema di campionamento a lungo termine di PCDD/F DECS, e le ripercussioni sia sul sistema attualmente installato al camino E312, sia sulla seconda linea prevista allo stesso camino come riportato nel protocollo di cui sopra.</p> <p>Con nota prot. DIR 365/2018 del 20/06/2018, ILVA ha fornito alle Autorità ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione della situazione del Gruppo Tecora.</p> <p>Con nota DIR 639/2018 del 31/10/2018, ILVA ha richiesto la trasmissione di documentazione attestante l'avvenuta acquisizione della fallita Società Tecora Italia Srl da parte di una nuova Società che aveva dichiarato tale acquisizione.</p> <p>È stato assegnato l'ordine n. 4723/19 alla Società Carrefour du Laboratoire per la fornitura della seconda linea di prelievo a lungo termine di PCDD/F prevista al camino E312.</p> <p>Con nota prot. DIR 593/2019 del 28/10/2019 è stato trasmesso lo stato di aggiornamento sull'implementazione delle seconda linea.</p>
P406		Eeguire sul camino E312 la misura di PM in concomitanza con la rilevazione periodica dei metalli, per il confronto con il metodo in continuo.	<i>PMC (3.3.3- pg.25)</i>	SI	
P407		Le misure di concentrazione degli inquinanti al camino E312 devono essere riferite ad un ossigeno di riferimento pari a 17,8%	<i>PMC (3.3.3- pg. 25)</i>	SI	Con nota Dir. 594 del 25/11/2016, ILVA ha comunicato che è stata implementata nel sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati SME la normalizzazione all'ossigeno di riferimento per il camino E312 a partire dal giorno 24/11/2016.
P408		Il Gestore dovrà inoltre integrare i	<i>PMC</i>	SI	

		parametri misurati in continuo dallo SME con ulteriori parametri indicativi delle condizioni di marcia dell'impianto, che saranno definiti dall'Autorità di controllo (ad es. tensione e corrente degli elettro filtri, opacità dei fumi ingresso/uscita MEEP). In particolare, come risulta dall'adempimento di cui al prot. DVA-2013-0003569 dell'11 febbraio 2013, i dati derivanti dagli opacimetri installati in entrata e in uscita ai filtri MEEP devono fornire dati in termini di concentrazioni di polveri che devono essere visualizzati in tempo reale sia sui monitor della sala controllo che tramite SME.	(3.3.3– pg. 26)		
P409		Si prescrive di utilizzare un tenore di ossigeno di riferimento pari al 3% [monitoraggio emissioni camini E134– E135 – E137 – E138]	<i>PMC</i> (3.4.3– pg. 31)	SI	
P410		In alternativa alla misura della temperatura di combustione, il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle quantità e qualità dei gas AFO inviati in torcia, con idonei sistemi di campionamento automatico dei gas adottati alle torce, nonché con sistemi di misura del flusso dei gas medesimi.	<i>PMC</i> (3.4.5– pg. 34)	SI	
P411		Al fine di testimoniare nel tempo ed in modo oggettivo la reale riduzione della frequenza di accadimento degli eventi di emissione straordinaria, il Gestore dovrà oggettivare il conteggio dei fenomeni di slopping, a titolo di esempio, mediante il conteggio delle emissioni da slopping per mezzo dei	<i>PMC</i> (3.5.1– pg. 39)	SI	

		richiesti sistemi di videomonitoraggio, salvo ogni altra procedura che risulterà utile o migliore per testimoniare l'efficacia delle tecniche implementate.			
P412		In alternativa alla misura della temperatura di combustione, il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio delle quantità e qualità dei gas ACC inviati in torcia, con idonei sistemi di campionamento automatico dei gas adottati alle torce, nonché con sistemi di misura del flusso dei gas medesimi.	<i>PMC</i> (3.5.5–pg. 44)	SI	
P413		Le linee di adduzione di acqua tipo Tara ed acqua tipo Sinni che alimentano le centrali termoelettriche CET2 e CET3 di Taranto Energia devono essere dotate di misuratori di portata.	<i>PMC</i> (4–pg. 82)	SI	
P414		Al fine di monitorare l'efficacia degli interventi volti alla riduzione dei consumi idrici, il Gestore dovrà mantenere in efficienza i sistemi di misurazione per ogni singola fonte di approvvigionamento idrico (acqua tipo Tara, tipo Sinni, di pozzo, demineralizzata) di ognuna delle singole aree produttive.	<i>PMC</i> (4–pg. 82)	SI	
P415		Per i pozzi esterni le letture dovranno essere effettuate manualmente dai contatori meccanici.	<i>PMC</i> (4–pg. 82)	SI	
P416		Al fine di documentare l'attività di bagnatura e nebulizzazione previste dal decreto di riesame dell'AIA prot DVA-DEC-2012-0000547 e dal D.P.C.M. 14 marzo 2014, anche i relativi consumi idrici devono essere contabilizzati riportando i quantitativi	<i>PMC</i> (4–pg. 82)	SI	

		annuali nella relazione annuale ad integrazione di quanto indicato nella successiva tabella 112.			
P417		I registratori delle risorse idriche, come prescritto nel parere prot. DVA-2013- 0003569 dell'11 febbraio 2013, devono essere calibrati secondo le indicazioni della casa costruttrice e della normativa metrologica vigente e tutte le operazioni di conduzione/manutenzione ad essi connessi devono essere disciplinate nel sistema di gestione ambientale in termini di controllo operativo, sorveglianza e misurazioni, controllo delle registrazioni e verifiche interne.	<i>PMC</i> (4- pg. 82)	SI	
P418		Si prescrive una frequenza di taratura semestrale, il controllo mensile operativo di ogni registratore e l'implementazione, laddove non previsto nella procedura del SGI, di un registro degli interventi di taratura/manutenzione/controllo svolti recante data, nome dell'operatore, ditta esecutrice, riferimento (codice/numero di protocollo) al documento/scheda di rapporto relativa all'intervento.	<i>PMC</i> (4- pg. 82)	SI	
P419	<i>Ogni quattro mesi</i>	Il Gestore dovrà provvedere ogni quattro mesi al monitoraggio delle acque approvvigionate da tutti i pozzi per i parametri pH, potenziale redox, temperatura, conducibilità, ossigeno disciolto, alluminio, antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo (VI), ferro, mercurio, nichel, piombo, rame,	<i>PMC</i> (4- pg. 82)	SI	

		<p>selenio, manganese, tallio, zinco, cianuri liberi, fluoruri, nitriti, solfati, benzene, etilbenzene, stirene, toluene, para-xilene, benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, crisene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-c,d)pirene, pirene, clorometano, triclorometano, cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano, 1, 1-dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, esaclorobutadiene, 1, 1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1, 1,2-tricloroetano, 1,2,3-tricloropropano, 1, 1,2,2-tetracloroetano, tribromometano, 1,2-dibromometano, dibromoclorometano, bromodichlorometano, 2-clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, pentaclorofenolo, PCB e idrocarburi totali (espressi come n-esano).</p>			
P420		<p>Si richiede l'invio dei risultati ad ARPA Puglia delle analisi sulle acque emunte dai pozzi previste dall' art. 7 - bis, comma 4 della L.R. 18/99 e s.m.i. per i parametri nitrati, carbonio organico totale (TOC) e grado di salinità (misurato attraverso il valore dei cloruri ed espresso in grammi/litro totali).</p>	<p><i>PMC</i> (4- pg. 83)</p>	SI	
P421		<p>Per le acque meteoriche, invece, si richiede al Gestore di fornire, entro un mese dalla realizzazione degli impianti di trattamento delle varie aree previsti dal D.P.C.M. 14 marzo 2014, le coordinate geografiche e l'ubicazione</p>	<p><i>PMC</i> (5.1- pg.95)</p>		<p>La prescrizione verrà attuata in occasione della realizzazione degli impianti.</p>

		<p>(mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con l'indicazione dello scarico finale, nonché la planimetria della relativa rete di raccolta.</p> <p>Testo modificato con DPCM 29 settembre 2017: Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità di controllo, entro 3 mesi dalla realizzazione degli impianti di trattamento delle varie aree, le coordinate geografiche e l'ubicazione (mediante apposita planimetria) dei relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e l'indicazione dello scarico finale.</p>	<p>DPCM 29.09.2017</p>		
P422		<p>Il Gestore dovrà effettuare, con cadenza annuale e con modalità da concordarsi con l'Autorità di controllo, la verifica analitica delle caratteristiche chimiche dei seguenti materiali qualificati come "sottoprodotti":</p> <p>A. Polveri di acciaieria B. Fanghi di acciaieria C. Torbide di acciaieria D. Ferrose E. Polverino di altoforno F. Fanghi di altoforno G. Scaglie ferrose H. Polverino coke I. Fanghi attivi L. Sottovaglio coke redler M. Limature e polveri di materiale ferroso N. Ossidi di ferro O. Coke 0<-18 e 18-;-35 anche per la</p>	<p><i>PMC</i> (7-pg.96)</p>		<p>La procedura relativa alla verifica delle caratteristiche chimiche e merceologiche dei sottoprodotti riutilizzati nei processi termici interni allo Stabilimento è stata approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA, così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.</p>

		vendita			
P423		Dovrà, inoltre, essere garantito un adeguato sistema di controllo e registrazione delle quantità di tutti i sottoprodotti impiegati nel ciclo produttivo.	<i>PMC</i> (7- pg.96)	SI	
P424		In particolare, secondo le indicazioni dell'Autorità di controllo riportate nella nota ISPRA prot. 1147 del 9 gennaio 2015, il Gestore dovrà adottare le seguenti modalità operative di monitoraggio: - "predisporre e mantenere aggiornato, presso ogni reparto dello stabilimento in cui sia prodotto e/o utilizzato un qualsiasi sottoprodotto (non solo quelli da riutilizzare nei cicli termici), un registro giornaliero di contabilizzazione dei sottoprodotti in entrata e uscita, con le descrizioni dei sistemi utilizzati per la quantificazione (ad esempio pesatura, stima volumetrica, lettura bolla, etc)- Tale ulteriore modalità di monitoraggio si ritiene opportuna al fine di garantire una migliore tracciabilità dei flussi dei sottoprodotti in questione, garantendo quindi maggiore certezza del riutilizzo; In particolare, secondo le indicazioni dell'Autorità di controllo riportate nella nota ISPRA prot. 1147 del 9 gennaio 2015, il Gestore dovrà adottare le seguenti modalità operative di monitoraggio: - "implementare il registro di rendicontazione e tracciabilità dei sottoprodotti, come scheda facente	<i>PMC</i> (7- pg.96)	SI	

		parte integrante del sistema di gestione ambientale in modo che le modalità di rendicontazione siano omogenee per tutti i reparti dello stabilimento".			
P425	<i>Ogni tre mesi</i>	Il Gestore dovrà verificare, con frequenza trimestrale, lo stato di giacenza delle aree di deposito dei materiali qualificati "sottoprodotti" compilando la tabella 117 di pg 97 del presente PMC.	<i>PMC (7- pg.97)</i>	SI	
P426		I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati, con identificazione anche dei rifiuti con codice "a specchio".	<i>PMC (8.1- pg. 98)</i>		In corso le verifiche sulle procedure di accreditamento del LAB interno per le operazioni di interesse
P427		Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard conformi alla norma UNI 10802:2013 "Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati" e in accordo ad un Piano di campionamento standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto da concordare con l'Autorità di controllo. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.	<i>PMC (8.1- pg. 98)</i>		La procedura "Piano di campionamento dei rifiuti standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuto" è stata approvata con nota prot. n. 46939 del 25/09/2017 da ISPRA così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all'articolo 4, comma 1.
P428		Successivamente il Gestore, trimestralmente, dovrà fornire l'aggiornamento della planimetria e dei dati riportati in tabella 118.	<i>PMC (8.1- pg. 98)</i>	SI	

P429		Il Gestore dovrà garantire la corretta applicazione dello stoccaggio e del deposito temporaneo dei rifiuti in conformità alle norme tecniche di progettazione e di realizzazione e a quanto prescritto dall' AIA.	<i>PMC</i> (8.1– pg. 98)	SI	
P430		Per le attività di deposito temporaneo il Gestore dovrà indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo).	<i>PMC</i> (8.1– pg. 98)	SI	I depositi temporanei di Stabilimento sono gestiti con criterio temporale.
P431		Le ispezioni delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere effettuate attraverso la messa a punto delle seguenti azioni: <ul style="list-style-type: none"> • attivazione di procedure trimestrali per una regolare ispezione delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo, inclusi fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati 	<i>PMC</i> (8.1– pg. 98)		Avvenuta revisione della Procedura PSA 09.06 (revisione corrente).
P432		Per le aree di stoccaggio dei rifiuti devono esser effettuate ispezioni giornaliere delle condizioni dei	<i>PMC</i> (8.1– pg. 99)		Attività attualmente non esercita per il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi

		<p>contenitori e dei bancali e queste ispezioni devono essere annotate in forma scritta. Se un contenitore risulta essere danneggiato, presenta perdite o si trova in uno stato deteriorato, devono essere presi provvedimenti quali l'infustamento del contenitore in un contenitore di maggiori dimensioni o il trasferimento del contenuto in un altro contenitore. I bancali danneggiati in modo tale che la stabilità dei contenitori è, o potrebbe essere, compromessa devono essere sostituiti. Le regge in materiale plastico devono essere utilizzate solo per assicurare una stabilità di tipo secondario per lo stoccaggio di fusti/contenitori, in aggiunta all'utilizzo di bancali in uno stato di conservazione appropriato.</p>			Cessata attività per il deposito preliminare dei rifiuti non pericolosi
P433		<p>Le ispezioni delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere effettuate attraverso la messa a punto delle seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deve essere programmata ed osservata un'ispezione annuale dei serbatoi, incluse periodiche verifiche dello spessore delle membrature. Qualora si sospettino danni o sia stato accertato un deterioramento, il contenuto dei serbatoi deve essere trasferito in uno stoccaggio alternativo appropriato. Deve essere mantenuta traccia scritta sia delle ispezioni effettuate che di ogni azione correttiva adottata. 	<p><i>PMC</i> (8.1- pg. 99)</p>	SI	
P434		Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi,	<i>PMC</i>	SI	

		trasmettere gli esiti delle verifiche effettuate qualora si siano riscontrate anomalie, danneggiamenti o deterioramenti; in caso di esito positivo di tutte le ispezioni nel trimestre, il Gestore dovrà inviare una dichiarazione che attesti l'assenza di qualsiasi anomalia. In particolare, il Gestore dovrà, per ciascuna area di deposito temporaneo ogni 15 giorni e per ciascuna area di stoccaggio ogni 3 mesi, compilare la Tabella 119 riportata nel presente PMC.	(8.1– pg. 99)		
P435		Il Gestore dovrà verificare, periodicamente, lo stato di giacenza delle aree di stoccaggio e di deposito temporaneo e dovrà comunicare all'Autorità competente eventuali criticità riscontrate.	<i>PMC</i> (8.1– pg. 99)	SI	
P436		Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire: - i quantitativi di rifiuti destinati alle attività di stoccaggio (D15 e R13) relativi all'anno di riferimento per la verifica del limite riportato nella parte I.a, punti 3, 4, 5.1, 5.3 e 5.4 dell'allegato alle "Modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario, di cui al Decreto Legge 112015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015; - i quantitativi di rifiuti liquidi conferiti all'impianto di trattamento VR.7 e i quantitativi di rifiuti conferiti agli impianti di disidratazione fanghi denominati CCO 2-3 e "Area 12";	<i>PMC</i> (8.1– pg. 100)	SI	I dati sono trasmessi in allegato alla relazione trimestrale (prescrizione n° 17 del DVA-DEC- 0000547 del 26/10/2012).

		- i quantitativi di rifiuti costituiti da traversine ferroviarie destinate alle attività di stoccaggio e recupero nell'anno di riferimento.			
P437		Il Gestore dovrà, per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami ferrosi classificati con codice CER 170405 di provenienza interna allo stabilimento, verificare il superamento dei controlli descritti nella procedura interna PSA.09 .28 trasmessa con nota DIR 93/2014 e previsti dal Regolamento CE n. 333 del 31 marzo 2011. Al riguardo, il Gestore, ogni 3 mesi, dovrà trasmettere gli esiti delle verifiche effettuate qualora si siano riscontrate anomalie o emergenze oltre ai quantitativi recuperati ed il numero totale di carichi. Inoltre, nel caso in cui non si sia verificata nel trimestre alcuna anomalia o emergenza, il Gestore dovrà inviare, comunque, una dichiarazione in tal senso.	<i>PMC</i> (8.1-pg. 100)		Attività al momento non esercita
P439		Relativamente alle aree sequestrate di deposito "Pneumatici fuori uso" e di deposito "Traversine", il Gestore dovrà fornire, ogni 3 mesi, un aggiornamento dello stato di attuazione dell'intervento di rimozione dei rifiuti presenti in tali aree.	<i>PMC</i> (8.1-pg. 100)	SI	Gli interventi di rimozione sono terminati. Vedi T37 e T41.
P440		Inoltre, al termine dell'intervento di rimozione, al fine del ripristino delle aree, dovrà effettuare, in accordo con l'Autorità di controllo, le indagini di caratterizzazione ambientale secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di	<i>PMC</i> (8.1-pg. 100)	SI	Con Note DIR 721 del 07/12/2017 e 722 del 07/12/2017 sono stati trasmessi all'A.C. i piani di caratterizzazione, ex art. 242 di cui al D. Lgs. 152/2006, relativi all'area di deposito "Traversine" e a quella di deposito "Pneumatici fuori uso". In data 20/07/2018 la Corte d'Appello di Lecce ha disposto la restituzione delle aree oggetto di confisca. Con nota DIR 528/2018 del 13/09/2018, ILVA ha comunicato alle

		bonifiche.			<p>A.C. l'inizio delle attività per l'esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione delle aree in oggetto a partire dal 24/09/2018.</p> <p>Facendo seguito a quanto richiesto in occasione dei lavori della terza riunione dell'Osservatorio del giorno 20/11/2018, convocato con nota prot. n. DVA 23853 del 23/10/2018, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. DVA 26425 del 22/11/2018, con nota DIR 64/2018 del 06/12/2018, ArcelorMittal Italia ha comunicato che le indagini di caratterizzazione ambientale sono terminate. I terreni analizzati sono risultati conformi alle CSC per la destinazione d'uso di riferimento, per tutti i campioni e per tutti i parametri.</p> <p>Alla luce della suddetta nota, con Verbale trasmesso dal MATTM con prot. 1770 del 25/01/2019, relativo alla riunione del Gruppo di Lavoro sulle Garanzie Finanziarie del 22/01/2019, la DVA è stata invitata a richiedere uno specifico sopralluogo ad ISPRA, in modo da consentire alla A.C. di esprimersi in merito alla necessità di rinnovo delle garanzie finanziarie prestate.</p> <p>Con nota 46650 del 26/07/2019, ISPRA ha trasmesso la relazione di sopralluogo finale, nella quale ritiene ottemperate le prescrizioni con condizioni ai fini della maggiore tutela ambientale.</p> <p>Con note DIR 515/2019 del 23/09/2019 e DIR 525/2019 del 26/09/2019, ArcelorMittal Italia ha trasmesso lo stato di attuazione delle ulteriori condizioni indicate.</p> <p>Con nota DIR 662/2019 del 26/11/2019, ArcelorMittal Italia ha richiesto la restituzione delle polizze fideiussorie a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle attività.</p> <p>Con nota prot. 38303/2019 del 12/12/2019, la Provincia di Taranto si è riservata di precisare che ogni valutazione in merito è di pertinenza dell'Autorità Competente al rilascio.</p>
P441		Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali devono essere adempite.	<i>PMC</i> (8.1-pg. 100)	SI	
P442		Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci	<i>PMC</i> (8.1-pg. 100)	SI	

		anni.			
P443		Si richiede la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti, nonché per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi e per mettere a disposizione (ed archiviare e conservare) dell' Autorità di controllo tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato specificando le metodiche utilizzate.	<i>PMC (8.1-pg. 100)</i>	SI	
P444	<i>annuale</i>	Tutti i dati raccolti relativamente al monitoraggio dei rifiuti dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all'Autorità di controllo.	<i>PMC (8.1-pg. 100)</i>	SI	Con nota DIR/247 del 27/04/2018 di ILVA è stato trasmesso il rapporto relativamente all'anno 2017. Con nota DIR/235 del 24/04/2019 di ArcelorMittal Italia è stato trasmesso il rapporto relativamente all'anno 2018. Con nota DIR/196 del 30/04/2020 di ArcelorMittal Italia è stato trasmesso il rapporto relativamente all'anno 2019.
P445		Per i rifiuti contenenti PCB restano fermi gli obiettivi di decontaminazione e le scadenze di cui al D.Lgs. 209/99 e s.m.i.	<i>PMC (8.1-pg. 100)</i>	SI	
P446		Per i rifiuti di amianto, fermo restando il rispetto della normativa di settore, le modalità di rimozione e smaltimento sono quelle individuate nella scheda C.13.1 "Piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento alle linee guida BAT-altro-schede varie".	<i>PMC (8.1-pg. 100)</i>	SI	Con nota DIR 246/2019 del 30/04/2019, ArcelorMittal Italia ha trasmesso il programma di rimozione amianto. Con nota DIR 573/2019 del 22/10/2019 è stato trasmesso l'aggiornamento del programma.
P447		Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire: l. per i materiali refrattari e i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione i quantitativi relativi all'anno di riferimento destinati alle	<i>PMC (8.2-pg. 100)</i>		Attività non esercita

		attività di recupero per la verifica del limite riportato nella parte I. a, punto 5 dell'allegato alle "Modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario, di cui al Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015;			
P448		Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire: per i rifiuti non pericolosi costituiti da rottami ferrosi i quantitativi relativi all'anno di riferimento destinati all'attività di recupero R4 per la verifica del limite riportato nella parte I.b dell'allegato alle "Modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario, di cui al Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015;	<i>PMC</i> (8.2-pg. 100)	SI	I dati sono trasmessi in allegato alla relazione trimestrale (prescrizione n° 17 del DVA-DEC- 0000547 del 26/10/2012).
P449		Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire: per i rifiuti non pericolosi costituiti da scaglie di laminazione i quantitativi relativi all'anno di riferimento destinati all'attività di recupero R4 per la verifica del limite riportato nella parte I.b dell'allegato alle "Modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto" presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario, di cui al Decreto Legge 112015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015.	<i>PMC</i> (8.2-pg. 101)		Attività non esercita
P450		I rifiuti non pericolosi costituiti da rottami ferrosi e scaglie di	<i>PMC</i> (8.2-pg.	SI	L'attività di recupero R4 della scaglia di laminazione al momento non è esercita.

		<p>laminazione, oggetto dell'attività di recupero R4, dovranno essere caratterizzati per la verifica dei criteri di accettazione previsti dall'autorizzazione e, all'atto dell'accettazione nello stabilimento, dovranno essere sottoposti a controllo radiometrico a mezzo portale in conformità all' art. 157 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.</p> <p>Il rottame da impiegare come carica nei convertitori dovrà comunque essere sottoposto a controllo visivo atto a verificare l'assenza di inerti, metalli non ferrosi, plastiche, contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, materiali esplosivi ed altri materiali indesiderati.</p>	<i>101)</i>		<p>Il rottame ferroso è sottoposto a tutti i controlli atti a verificare l' idoneità al recupero ivi compreso il controllo radiometrico.</p>
P451		<p>Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, trasmettere gli esiti delle verifiche effettuate qualora si siano riscontrate anomalie o emergenze (inclusi i quantitativi di rifiuti eventualmente scartati a seguito del controllo visivo) oltre alla provenienza di tali rifiuti da recuperare (interna o da impianti terzi). Inoltre, nel caso in cui non si sia verificata nel trimestre alcuna anomalia o emergenza, il Gestore dovrà inviare, comunque, una dichiarazione in tal senso.</p>	<i>PMC (8.2-pg. 101)</i>	SI	
P452		<p>Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire informazioni (data, quantitativi, codice CER e descrizione dell'utilizzo effettuato) relative alle singole operazioni di recupero dei rifiuti (R5</p>	<i>PMC (8.2-pg. 101)</i>	SI	

		e R10) costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse aventi codice CER 10020 1, 1 00202 e 1 00903 effettuate ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 4 del Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015, nonché la documentazione o gli eventuali aggiornamenti utili ad accertare la conformità al citato comma.			
P453		Il Gestore dovrà versare una specifica tariffa all' Autorità di controllo per la eventuale verifica dell'applicazione della disciplina del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.	<i>PMC</i> (8.2–pg. 101)		
P454		Il Gestore dovrà, ogni 3 mesi, fornire informazioni relative alle singole operazioni di recupero dei rifiuti (data, quantitativi, codice CER e descrizione dell'utilizzo effettuato) autorizzati per le attività di recupero ambientale (R10) della cava Mater Gratiae e di recupero per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), nonché i risultati delle determinazioni analitiche del test di cessione sul rifiuto tal quale o quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 del Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015 riguardo al rifiuto con codice CER 1 00202.	<i>PMC</i> (8.2–pg. 101)		Vedi P452

P455		Il Gestore dovrà trasmettere un rilievo topografico annuale con restituzione grafica dell'area di cava interessata dalle attività di recupero ambientale.	<i>PMC</i> (8.2–pg. 101)	SI	
P456		Si prescrive al Gestore di identificare con un codice alfanumerico univoco ogni discarica, sia essa in fase di costruzione, chiusura, post gestione o bonifica, compresa nel perimetro dell'impianto, e di fornire una planimetria illustrante la loro ubicazione con i relativi pozzi di monitoraggio.	<i>PMC</i> (8.3–pg. 102)	SI	La documentazione richiesta è stata trasmessa con DIR 537 del 2/11/2016. Con Nota DIR 181 del 22/03/2017 è stato trasmesso un aggiornamento di quanto sopra. Relativamente al piezometro identificato con il codice PV3, con DIR 711/2017 del 05/12/2017, è stata trasmessa una planimetria riportante le coordinate del piezometro identificato col codice PV3-NUOVO in sostituzione del sopraccitato. Con nota DIR 22/2018 del 15/11/2018, ArcelorMittal Italia ha comunicato alle A.C. la necessità di realizzare un nuovo piezometro di monte in sostituzione dell'esistente P6. Quanto sopra al fine di dare continuità alle attività di monitoraggio, infatti, il piezometro esistente risulta ricadere nelle aree che restano nella titolarità di ILVA in A.S. a seguito della cessione del Ramo d'azienda alla Società ArcelorMittal Italia. Con nota DIR 97/2018 del 21/12/2018, ArcelorMittal Italia ha comunicato che i lavori di realizzazione del nuovo piezometro P6 sono terminati.
P457		Il Gestore dovrà fornire, ogni 3 mesi: - gli esiti dei controlli previsti per le due discariche in area cava "Mater Gratiae", rispettivamente per rifiuti speciali pericolosi (ex 2° categoria tipo C) e per rifiuti speciali non pericolosi, le cui modalità di costruzione e gestione sono state approvate con Decreto Legge 1/2015 convertito nella Legge 20/2015 del 4 marzo 2015;	<i>PMC</i> (8.3–pg. 102)	SI	I dati sono trasmessi in allegato alla relazione trimestrale (prescrizione n° 17 del DVA-DEC- 0000547 del 26/10/2012).
P458		Il Gestore dovrà fornire, ogni 3 mesi: -gli esiti dei controlli previsti dall'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae" (ex 2° categoria tipo "B") e dal relativo intervento di chiusura;	<i>PMC</i> (8.3–pg. 102)	SI	I dati sono trasmessi in allegato alla relazione trimestrale (prescrizione n° 17 del DVA-DEC- 0000547 del 26/10/2012).

P461		<p>Il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere effettuato con frequenza trimestrale nel corso dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e con frequenza semestrale a seguito del completamento degli interventi medesimi per i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pH, temperatura e conducibilità elettrica; -ossidabilità Kubel; -BODs; -TOC; -idrocarburi totali; -Ca, Na, K; -cloruri; -solfati; -fluoruri; -IPA; -metalli: Fe, Mn, As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, V; -cianuri; -azoto ammoniacale, nitroso e nitrico; -fenoli; -solventi organici aromatici; -composti organo alogenati (compreso cloruro di vinile); -solventi organici azotati; -solventi clorurati. <p>Il Gestore dovrà fornire, ogni 3 mesi, gli esiti dei suddetti monitoraggi delle acque sotterranee.</p>	<p><i>PMC</i> (8.3–pg. 102)</p>		<p>Con nota Prot. 10262 del 2/03/2017 ISPRA ha richiesto la trasmissione della programmazione annuale delle attività di monitoraggio sulle acque sotterranee, con denominazione e sigla della discarica di riferimento e dei piezometri con coordinate geografiche.</p> <p>Con nota DIR 181/17 del 22/03/2017, ILVA ha trasmesso la programmazione annuale degli autocontrolli sui piezometri di monitoraggio delle discariche, allegando, inoltre, le planimetrie con le coordinate geografiche e denominazione e sigla della discarica di riferimento.</p>
P462		<p>Il Gestore è tenuto ad effettuare l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico con frequenza biennale, salvo modifiche sostanziali agli impianti o eventuali criticità</p>	<p><i>PMC</i> (9–pg. 103)</p>	<p>SI</p>	<p>Con nota DIR 81/18 del 12/12/2018 è stata trasmessa la relazione tecnica relativa alla valutazione di impatto acustico per l'anno 2018.</p> <p>Con nota prot. 7530 del 19/02/2019, ISPRA ha formulato un riscontro in merito alla suddetta nota del Gestore.</p>

		riscontrate dall'Autorità di controllo.		<p>Con nota prot. 18628 del 13/03/2019, ARPA, in riferimento a quanto richiesto da ISPRA, ha chiesto di trasmettere il programma delle nuove misure fonometriche presso i ricettori individuati, con dettaglio delle modalità operative.</p> <p>Con nota DIR 168/2019 del 26/03/2019, ArcelorMittal Italia ha inviato, in merito a quanto richiesto con nota prot. DVA 4904 del 26/02/2019, ed in occasione della convocazione dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale del 28/03/2019, una nota sullo stato dell'arte, relativa alla tematica acustica.</p> <p>Con nota DIR 196/2019 del 02/04/2019, ArcelorMittal Italia ha inviato un riscontro a quanto richiesto da ARPA con nota prot. 18628 del 13/03/2019.</p> <p>Con nota prot. 26648 del 08/04/2019, ARPA Puglia ha trasmesso il verbale di sopralluogo del giorno 03/04/2019 (prot. n. 25552 del 04/04/2019), inerente il monitoraggio fonometrico in prossimità della macrosorgente R18 (impianto IRF).</p> <p>Con nota DIR 268/2019 del 14/05/2019 ArcelorMittal Italia ha sollecitato un riscontro riguardo a quanto riportato nella nota DIR 196/2019, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'accesso all'interno dell'edificio scolastico "G. Deledda", per l'esecuzione di nuove misure fonometriche.</p> <p>Con nota prot. 3546 del 15/05/2019, il Dirigente scolastico del plesso "G. Deledda" ha comunicato che l'Istituto non ha la disponibilità dei locali a seguito della Ordinanza Sindacale n. 9 del 02/03/2019, chiedendo, quindi, di interfacciarsi esclusivamente con l'Ente proprietario, il Comune di Taranto.</p> <p>Con nota prot. DIR 301/2019 del 28/05/2019, ArcelorMittal Italia, non avendo ricevuto riscontro da parte del Comune di Taranto alle note suddette, in merito alla richiesta di autorizzazione per l'accesso al plesso scolastico "G. Deledda", ha proposto di effettuare i rilievi fonometrici solo presso l'appartamento del condominio sito in Via Lisippo (punto di misura 1).</p> <p>Con nota prot. 35823 del 05/06/2019, ISPRA ha ritenuto di poter accogliere la proposta di monitoraggio delle emissioni acustiche, e la ripetizione delle misure, così come presentata dal Gestore nella nota DIR 196/2019 del 02/04/2019.</p> <p>Con nota prot. 43257 del 07/06/2019, ARPA Puglia ha richiesto al</p>
--	--	---	--	--

				<p>Gestore di presenziare alle attività di misura e di acquisire i dati grezzi, al fine di poter procedere ad un'autonoma elaborazione.</p> <p>Con nota prot. 37375 del 12/06/2019, ISPRA è risultata in accordo con le modalità operative proposte da ARPA Puglia.</p> <p>Con nota DIR 339/2019 del 13/06/2019, ArcelorMittal Italia ha inviato il programma delle misure e le caratteristiche della strumentazione di misura.</p> <p>Con nota prot. 48547 del 28/06/2019, ARPA Puglia ha trasmesso il verbale di sopralluogo del giorno 26/06/2019.</p> <p>Con nota prot. 53550 del 18/07/2019, ARPA Puglia ha trasmesso gli esiti delle elaborazioni relative alla ripetizione delle misure fonometriche del 26/06/2019.</p> <p>Con nota DIR 437/2019 del 02/08/2019, ArcelorMittal Italia ha trasmesso una relazione tecnica, redatta dalla Società incaricata, relativa alla ripetizione delle misure fonometriche effettuate in data 26/06/2019, per la verifica del criterio differenziale presso il Quartiere Tamburi di Taranto.</p> <p>Con nota prot. 57916 del 08/10/2019 ISPRA, in riferimento alla ripetizione delle misure fonometriche svolte in data 26/06/2019, ha chiesto al Gestore ed ARPA Puglia chiarimenti in merito all'acquisizione o meno della componente "fast" nelle misure effettuate dallo strumento del Gestore. Arpa Puglia, con prot. 74643 del 17/10/2019, ha trasmesso una nota di chiarimenti.</p> <p>Con nota DIR 258/2020 del 03/06/2020, ArcelorMittal Italia ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare una campagna di misure fonometriche all'interno dell'edificio scolastico del Plesso "G. Deledda". L'esecuzione di tali misure rientra nelle attività di monitoraggio acustico biennale dello Stabilimento.</p> <p>Con nota prot. 3138 del 04/06/2020 l'ICS "Vico – De Carolis" ha comunicato la disponibilità per le attività di cui sopra.</p>
P463		Effettuare alcuni rilievi fonometrici, in conformità con quanto previsto dal D.M. del 16 marzo 1998, in prossimità delle aree e dei singoli ricettori, con la dovuta caratterizzazione e localizzazione degli stessi e	<i>PMC</i> (9- pg. 103)	Vedi nota alla prescrizione P462.

		<p>l'indicazione dei ricettori sensibili. Nei punti di maggior criticità, anche nei casi in cui questa è dovuta alla concorsualità di altre sorgenti o alla variabilità del rumore prodotto dall'attività lavorativa nel suo insieme, effettuare rilievi a lungo termine con TM di almeno 24 ore.</p> <p>Porre a confronto sia graficamente sia in formato tabellare il Leq A (d,n) e L90 (d,n) delle misure a lungo termine. Deve essere inoltre garantito il rispetto del criterio differenziale per la verifica dei valori limite di immissione in prossimità dei ricettori.</p>			
P464		<p>Fornire gli spettri dei minimi degli impianti, per i punti di misura delle macrosorgenti, in lineare allo scopo di evidenziare la potenziale presenza di toni puri che possono condurre ad una differente valutazione dei livelli sonori misurati.</p>	<p><i>PMC</i> (9- pg. 103)</p>		Vedi nota alla prescrizione P462.
P465		<p>Integrare i dati fonometrici rilevati al perimetro dello stabilimento con altri dati in prossimità dei ricettori mediante modello di simulazione opportunamente tarato sui rilievi strumentali in prossimità degli stessi.</p>	<p><i>PMC</i> (9- pg. 103)</p>		Vedi nota alla prescrizione P462.
P466		<p>Fornire un confronto tra i valori di Leq (A) e L90 misurati e simulati con le modalità sopra esposte, con i limiti di emissione previsti nella tabella B del DPCM 14 novembre 1997.</p>	<p><i>PMC</i> (9- pg. 103)</p>		Vedi nota alla prescrizione P462.
P467		<p>Fornire, nel caso di superamento dei valori limite di emissione di cui alla tabella B del DPCM 14 novembre 1997, un piano degli interventi di</p>	<p><i>PMC</i> (9- pg. 103)</p>		Vedi nota alla prescrizione P462.

		rientro, nonché i tempi e le priorità di attuazione.			
P468		Fornire l'emissione spettrale della componente accelerometrica ai fini dell'individuazione, per via strutturale, delle vibrazioni a media e alta frequenza generate da attività e impianti significativi, in particolare in contrada Feliciolla Statte e nel quartiere Tamburi Taranto.	<i>PMC</i> (9- pg. 103)	SI	Con nota DIR 81/18 del 12/12/2018 è stata trasmessa la relazione tecnica relativa alla valutazione di impatto vibrazionale per l'anno 2018.
P469		Lo studio dovrà essere utilizzato anche ai fini di una corretta ed esaustiva applicazione delle BAT all'interno dello stabilimento, individuando per ogni lavorazione/attività la/le BAT più adeguata/e alla riduzione della rumorosità prodotta, illustrando, per ogni impianto, le motivazioni della scelta della tipologia di intervento di mitigazione adottato e del livello di abbattimento conseguito. Presentare lo studio di cui ai punti precedenti all'Autorità di controllo, all'ARPA Puglia ed ai comuni su cui insiste l'impianto, al fine di valutare eventuali interventi mitigativi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, da definire nei piani di zonizzazione o a modifica della presente autorizzazione.	<i>PMC</i> (9- pg. 103)		Vedi nota alla prescrizione P462.
P470		Il Gestore dovrà fornire, nei report trimestrali all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, una relazione sullo stato di avanzamento della rete di biomonitoraggio (pr. 93 del decreto di Riesame AIA) evidenziando i risultati e gli eventuali problemi operativi e	<i>PMC</i> (10- pg. 104)	SI	Lo stato di avanzamento della rete di biomonitoraggio è riportato nelle relazioni trimestrali. Con nota prot. 28115 del 30/04/2019, ISPRA ha comunicato la ricostituzione del Tavolo Tecnico, a suo tempo istituito, al fine di esaminare i risultati dei monitoraggi.

		attuativi riscontrati e fornire, al termine di ogni campagna una relazione conclusiva sulle attività svolte e sugli esiti delle stesse.			
P471		Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati, di cui alle tabelle riportate nel decreto AIA del 4 agosto 2011 e nel provvedimento di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012, devono essere riportati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa), previa detrazione del tenore di vapore acqueo. Quanto non espressamente indicato deve essere sempre concordato con l'Autorità di controllo.	<i>PMC (11.1- pg. 105)</i>	SI	
P472		Norma UNI EN 16911:2013 – Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo di tubi di Pitot.	<i>PMC (11.2- pg.106)</i>	In corso	L'implementazione è avvenuta a partire da aprile 2017.
P473		Per il monitoraggio delle acque di scarico e sotterranee devono essere utilizzati i metodi di prova riportati nella tabella 121. Il gestore può proporre all'autorità di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza e i risultati delle prove siano allegati alla richiesta stessa.	<i>PMC (11.3- pg. 107)</i>	SI	Con DIR 61 del 2/02/2017 sono state trasmesse le relazioni di equivalenza per i parametri pH e COD Con DIR 96 del 15/02/2016 sono state trasmesse alcune precisazioni sui metodi di misura riportati nella tabella 121 del PMC. Con DIR 97 del 15/02/2017 è stata trasmessa la relazione di equivalenza per l'azoto nitroso. Con nota DIR 191/17 del 28/03/2017, ILVA ha trasmesso le relazioni di equivalenza del metodo di misura delle acque dei parametri fluoruri, cloruri, azoto nitrico e solfati. Con nota DIR 291/17 del 19/05/2017 ILVA ha trasmesso le relazioni di equivalenza dei metodi di misura nelle acque sotterranee dei parametri cromo esavalente, fluoruri, solfati e nitriti. Con nota DIR 341/17 del 07/06/2017 ILVA ha trasmesso le relazioni di equivalenza dei metodi di misura nelle acque reflue dei parametri cromo esavalente e azoto ammoniacale.

P474		I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni nelle acque di scarico e sotterranee devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, e taratura secondo le specifiche del costruttore; comunque, la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore a semestrale ed i relativi risultati devono essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all'Autorità di controllo.	<i>PMC</i> (11.3- pg. 113)		
P475		Il metodo di misura del rumore deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all'allegato b del DM 16 marzo 1998.	<i>PMC</i> (11.4- pg. 114)	SI	
P476		Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-1 O ed EN 60804/1994.	<i>PMC</i> (11.4- pg. 114)	SI	
P477		La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch'essa conforme a quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.	<i>PMC</i> (11.4- pg. 114)	SI	
P478		Tutta la documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.	<i>PMC</i> (11.4- pg. 114)	SI	
P479		Tutte le attività di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse.	<i>PMC</i> (12- pg. 114)		In corso le verifiche sulle procedure di accreditamento del LAB interno per le operazioni di interesse

P480		Il Gestore, che decide di ricorrere a laboratori esterni, ha l'obbligo di accertarsi che gli stessi siano dotati almeno di un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la norma ISO 9001 e/o preferibilmente accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.	<i>PMC</i> (12-pg. 114)	SI	
P481		I sistemi di misura in continuo delle emissioni (SME) devono essere sottoposti con regolarità a manutenzione, verifiche, test di funzionalità, taratura secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14181:2015 sulla assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura.	<i>PMC</i> (12.1-pg. 114)		In corso. La nuova versione della norma (EN 14181:2015) è stata applicata a partire dal 01/01/2017.
P482		In accordo al predetto standard (norma UNI EN 14181:2015), le procedure di assicurazione di qualità delle misure includono le fasi seguenti. <ul style="list-style-type: none"> • Calibrazione e validazione delle misure (QAL2); • Test di verifica annuale (AST); • Verifica ordinaria dell'assicurazione di qualità (QAL3). 	<i>PMC</i> (12.1-pg. 114)	SI	
P483		I risultati dei controlli QAL2 e AST sopra riportati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all'Autorità di controllo; i risultati dei controlli QAL3 dovranno essere archiviati nel sistema di acquisizione e validazione dei dati ed essere disponibili ad ogni richiesta delle Autorità.	<i>PMC</i> (12.1-pg. 114)	SI	I risultati dei controlli QAL2 e AST sono stati riportati nel Rapporto Annuale inoltrato con DIR/258 del 27/04/2017 relativo all'anno di esercizio 2016. I risultati dei controlli QAL2 sono stati riportati nel Rapporto Annuale inoltrato con DIR 247/2018 del 27/04/2018 relativamente all'anno di esercizio 2017. I risultati dei controlli QAL2 sono stati riportati nel Rapporto Annuale inoltrato con DIR 235/2019 del 24/04/2019 relativamente all'anno di esercizio 2018. I risultati dei controlli QAL2 sono stati riportati nel Rapporto Annuale inoltrato con DIR 196/2020 del 30/04/2020 relativamente

					all'anno di esercizio 2019.
P484		Le validazioni delle misure riferite alle prove di assicurazione di qualità degli SME debbono essere realizzate da un organismo accreditato secondo la norma UNI EN ISO 17025 e con la comunicazione all'Autorità di controllo con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di esecuzione delle prove.	<i>PMC</i> (12.1- pg. 114)	SI	
P485		Tutte le misure di temperatura e pressione, non essendo possibile reperire norme specifiche applicabili, debbono essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualità specificate nella tabella 122 di pg.115 del presente PMC.	<i>PMC</i> (12.1- pg. 115)	SI	
P486		Nel caso in cui, a causa di anomalie di funzionamento riguardanti il sistema di misura in continuo, non vengano acquisiti i dati concernenti uno o più inquinanti, dovranno essere operate le seguenti misure: - per le prime 24 ore di blocco il Gestore dell'impianto dovrà mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali; - dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle emissioni; il Gestore dovrà altresì notificare all'Autorità di controllo	<i>PMC</i> (12.1- pg. 115)	SI	In caso di indisponibilità delle misure dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SME dopo le prime 24 ore di blocco, si è predisposta una disposizione di servizio, trasmessa alle Autorità con nota Dir. 608 del 05/12/2016, per informare tempestivamente l'Autorità di controllo. La suddetta disposizione di servizio è stata aggiornata in data 15/01/2019.

		<p>l'evento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo le prime 48 ore di blocco (estensibili a 72 ore solo in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa) dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno (una misura per il parametro "polveri"), della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale; - per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale. 			
P487		Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione nonché le anomalie dei sistemi di misurazione in continuo devono essere riportate in apposito registro da tenere a disposizione dell'Autorità di controllo.	<i>PMC</i> <i>(12.1- pg. 115)</i>	SI	
P488		Il laboratorio dovrà effettuare i controlli di qualità QA/QC per le sostanze determinate, secondo quanto previsto dai metodi di prova accreditati da ACCREDIA.	<i>PMC</i> <i>(12.3- pg. 116)</i>	SI	
P489		Il laboratorio dovrà effettuare la manutenzione periodica della strumentazione e procedere alla stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che dovranno essere raccolti	<i>PMC</i> <i>(12.3- pg. 116)</i>	SI	

		in apposite cartelle per ognuno degli strumenti.			
P490		Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati dovranno essere mantenuti nel laboratorio per un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione.	<i>PMC</i> (12.3- pg. 116)	SI	
P491		Per quanto riguarda le acque di falda, le attività di campionamento dovranno essere conformi a quanto previsto nell'Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	<i>PMC</i> (12.4- pg. 116)	SI	
P492		Inoltre, il Gestore deve trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo ogni 3 mesi una relazione contenente un aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali di cui al provvedimento di riesame dell'AIA prot DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012 e di quelli previsti dal piano rifiuti e dai piani discariche approvati con legge n. 20/2015, nonché le informazioni richieste specificamente, con tale frequenza, nel presente PMC (ad esempio le richieste nel paragrafo rifiuti, i flussi di massa in atmosfera, i risultati del DECS e i risultati delle campagne di biomonitoraggio).	<i>PMC</i> (13- pg. 118)	SI	
P493		Infine, il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Puglia i dati degli SME secondo le procedure definite dalla stessa Agenzia per la relativa visualizzazione e reportistica.	<i>PMC</i> (13- pg. 118)	SI	La procedura ARPA Puglia, di trasmissione ed acquisizione dati SME di cui alla nota prot.19611 del 28/03/2013, è stata implementata per tutti i sistemi di monitoraggio in continuo. Con note DIR/82 del 26.04.2014 e DIR/183 del 30.04.2014 sono stati comunicati i dati dei sistemi di monitoraggio delle emissioni disponibili on-line ad ARPA Puglia. Con nota DIR/183 del

				<p>30.04.2014 è stato anche comunicato che i dati delle misure dei parametri conoscitivi COV e Benzene dei camini di cui ai codici E424 – E426 – E428 saranno resi disponibili dopo la ripetizione delle attività di riverifica. Con nota DIR/326 del 29/07/2014 è stato comunicato che i dati delle misure dei parametri conoscitivi COV e Benzene sono stati resi disponibili ad ARPA Puglia a partire dal 23/08/2014 con collegamento VPN alla rete ILVA.</p> <p>Con nota Dir. 460 del 17/11/2014 ILVA ha trasmesso l'elenco dei parametri che, per ciascuno degli SME attivi, è disponibile per la trasmissione ad Arpa Puglia. Tale trasmissione è avvenuta a decorrere del 15/12/2014.</p> <p>Relativamente ai sistemi di monitoraggio in continuo, a servizio dei punti di emissione previsti nei progetti di adeguamento, si precisa che nel corso degli anni 2015-2016 sono stati resi disponibili on-line ad Arpa Puglia, i dati dei sistemi di monitoraggio in continuo dei punti di emissione E102bis, E103bis, E111, E134, E314B, E315B, E525B.</p> <p>ARPA con nota prot. n 2016/65034 del 02/11/2016 ha richiesto l'invio di un cronoprogramma di attuazione della procedura operativa di trasmissione dei dati elementari dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni SME. Con nota Dir. 123 del 28/02/2017 ILVA ha comunicato che in data 27/02/2017 ha effettuato il primo export completo del files secondo il formato dds 4343 per la trasmissione dei dati elementari SME.</p> <p>A valle delle revisioni della procedura di trasmissione dati elementari a cura di Arpa Puglia, la stessa Agenzia con comunicazione del 24/10/2017 ha inviato il documento aggiornato "Specifiche informatiche SME – Allegato alla procedura di trasmissione dei dati elementari e medi_rev03".</p> <p>Con nota DIR 164/2018 del 15/03/2018 ILVA ha comunicato che le attività relative alla procedura di trasmissione dei dati provenienti dai Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME) sono state completate verificando e integrando i files con le modifiche richieste nella nota suddetta.</p> <p>ARPA Puglia con nota del 29/05/2019 ha richiesto la modifica del nome dei files utilizzati per l'invio giornaliero dei dati elementari e</p>
--	--	--	--	---

					<p>medi provenienti dai Sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni.</p> <p>ArcelorMittal Italia con nota DIR 334/2019 del 12/06/2019 ha comunicato che le attività di modifica sono state completate come da richieste di ARPA Puglia.</p>
P494		<p>Con riferimento alla attuazione della prescrizione n. 85 del decreto di riesame dell' AIA del 26 ottobre 2012, ISPRA provvederà a trasmettere entro 90 giorni al MATTM apposita procedura operativa concordata con ARPA Puglia e ILVA S.p.A. volta a garantire, fermi restando a carico di ILVA i relativi oneri finanziari, per tutte e 6 le centraline della rete ILVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certezza nei termini dell'attuazione, con tempistiche prestabilite per le varie fasi delle attività di gestione delle centraline e di analisi che devono essere ridotte ai tempi tecnici strettamente necessari; - il coordinamento da parte di ISPRA delle attività e la verifica del rispetto delle tempistiche delle varie fasi da parte dei soggetti interessati; - procedura di campionamento e analisi condotte direttamente da ARPA Puglia o attraverso laboratorio da essa incaricato, adottando tutti gli accorgimenti possibili atti a garantire la sicura tracciabilità dei campioni; - pubblicazione degli esiti del monitoraggio anche per i dati della deposimetria con modalità analoga a quella già messa in atto per gli altri dati derivanti dalle centraline e del monitoraggio d'area ottico spettrale 	<p><i>PMC</i> (13– pg. 118)</p>		<p>La rete di monitoraggio di qualità dell'aria implementata anche con un sistema di monitoraggio ottico-spettrale è attiva a partire dal 31/07/2013 (vedasi anche il Contratto di comodato tra ILVA ed ARPA Puglia del 31/07/2013 prorogato per ulteriori 3 anni con deliberazione di Arpa Puglia n.187 del 04/03/2016).</p> <p>Con nota DIR 94 del 30/03/15 si è confermata l'avvenuta realizzazione delle opere previste per la protezione dei dispositivi ottici della strumentazione DOAS, come richiesto al punto-2 della nota ISPRA prot.001147 del 09.01.15.</p> <p>Durante la visita ispettiva del 14.04.15, il GI ha preso atto del completamento delle coperture dei trasmettitori e dei ricevitori, inclusa l'ultimazione dei ballatoi e degli accessi in sicurezza per le attività di manutenzione sulla strumentazione nonché l'avvenuto posizionamento delle targhette identificative dei dispositivi ottici DOAS. Con nota DIR 408 del 20/10/2015 è stato comunicato l'inizio delle attività per l'installazione di sistemi per il monitoraggio dei parametri meteo (direzione e intensità del vento) proposto da ENEA. così come rappresentato con nota DIR 119 del 20/04/2015, presso le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria della rete ILVA: "Direzione", "Portineria C", "RIV/1" e "DOAS-3". Con nota DIR. 506 del 18/12/2015 è stata comunicata l'avvenuta implementazione del sistema di acquisizione ed elaborazione dati (Ecoremote) secondo quanto richiesto da ARPA Puglia con nota prot. 62250-32 del 12/11/2014.</p> <p>I certificati di analisi disponibili su filtri PM10 e deposimetria nonché il relativo file excel vengono trasmessi periodicamente alle autorità (vedasi la sezione inerente le comunicazioni); attualmente sono stati trasmessi i rapporti di prova relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPA e metalli previsti dal D.Lgs 155/10 per i filtri di PM10 della centralina di: <ul style="list-style-type: none"> o "Meteo-Parchi": relativamente al periodo <i>agosto</i>

		<p>"fence fine open-path";</p> <p>- ogni altra utile soluzione atta a garantire la tempestività, tracciabilità e pubblicità, oltre ad evitare, anche solo in ipotesi, la compromissione dell'integrità della centralina o dei campioni ad opera di terzi.</p>		<p>2013÷luglio 2017 per IPA e metalli</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ "Cokeria": relativamente al periodo agosto 2013÷ottobre 2019 per IPA e relativamente al periodo agosto 2013÷ottobre 2019 per metalli ○ "Tamburi": relativamente al periodo agosto 2017÷ottobre 2019 per IPA e agosto 2017÷ottobre 2019 per i metalli (il monitoraggio di IPA e Metalli su filtri di PM10 presso la centralina "Tamburi" avviene da agosto 2017 in sostituzione della centralina "Meteo Parchi" in applicazione della Procedura n.3 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016) <p>– Metalli previsti dal D.Lgs 155/10 per i campioni deposimetrici delle sei centraline relativamente al periodo agosto 2013÷dicembre 2019</p> <p>– PCDD/F per i campioni deposimetrici delle sei centraline relativamente al periodo in cui il laboratorio esterno ha reso disponibili i rapporti di prova: agosto 2013÷marzo 2020.</p> <p>Per quanto concerne i nuovi campionatori SWAM delle centraline "Cokeria" e "Tamburi", previsti dal Protocollo Ispra, ILVA in data 04/07/2017 ha ricevuto dal Prefetto di Taranto N.O. n.25511 del 27/06/2017, e ha provveduto alla attivazione dei nuovi campionatori nel mese di luglio 2017 come rinvenibile dal Verbale ARPA Puglia del 01/08/2017.</p> <p>A valle di quanto riportato sopra, con DIR 648/2017 del 10/11/2017 ILVA ha trasmesso ad ARPA, MATTM ed ISPRA i primi Reports relativi ai controlli effettuati dalla ditta manutentrice per il periodo agosto-ottobre 2017; successivamente con nota ILVA DIR. 86/2018 del 08/02/2018 sono stati trasmessi i Reports del trimestre novembre 2017-gennaio 2018, con DIR 292/2018 del 16/05/2018 i Reports del trimestre febbraio-aprile 2018, con nota ILVA DIR. 530/2018 del 14/09/2018 sono stati trasmessi i Reports del trimestre maggio 2018-luglio 2018, con nota DIR. 6/2018 del 08/11/2018 sono stati trasmessi i Report del trimestre agosto 2018-ottobre 2018, con nota DIR. 84/2019 del 11/02/2019 sono stati trasmessi i Report del trimestre novembre 2018-gennaio 2019, con</p>
--	--	---	--	--

				<p>nota DIR. 316/2019 del 04/06/2019 sono stati trasmessi i Report del trimestre <i>febbraio 2019-aprile 2019</i>, e con nota DIR. 473/2019 del 29/08/2019 sono stati trasmessi i Report del trimestre <i>maggio 2019-luglio 2019</i>.</p> <p>Con riferimento al sistema di video-sorveglianza della centralina “Tamburi”, previsto dal Protocollo Ispra, come riportato nel verbale Arpa Puglia del 04/05/2017, esso è stato attivato in data 27/04/2017.</p> <p>La procedura “Utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per le analisi sui campioni di polveri sospese e di polveri depositate” (Procedura n°3 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016) è stata approvata da ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017; così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.</p> <p>La procedura “Utilizzazione e la gestione delle centraline della qualità dell’aria per il monitoraggio ottico-spetttrale” (Procedura n°4 riportata al paragrafo 14 del PMC di cui al D.M.194 del 13/07/2016), è stata approvata da ISPRA con nota prot.46939/2017 del 25/09/2017; così come riportato nel DPCM del 29/09/2017 all’articolo 4, comma 1.</p> <p>Con riferimento alle note ILVA Dir.92/2017 e DIR.225/2017, relative alla richiesta di ILVA ad Arpa di una vista SQL sul sistema informatico di acquisizione ed elaborazione dei dati monitorati dalla rete ILVA di monitoraggio della qualità dell’aria e ottico spettrale (Eco-Manager), finalizzata a ridurre i tempi di interruzione degli acquisitori di cabina in seguito a eventi di interruzione della alimentazione elettrica delle centraline, in data 31/05/2017 si è svolto un incontro tecnico con Arpa Puglia e la ditta Project Auotmation (Verbale Arpa prot.36810 del 12/06/2017). Sulla suddetta tematica Arpa si è riservata di fornire una valutazione sulla fattibilità tecnica delle modifiche richieste.</p> <p>Con nota DIR 45/2019 del 29/01/2019, ArcelorMittal Italia, in riferimento al contratto di comodato d’uso per l’utilizzazione e gestione delle centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria</p>
--	--	--	--	--

					<p>e per il sistema di monitoraggio ottico spettrale, già sottoscritto tra ARPA Puglia ed ILVA S.p.A. in data 31/07/2013, conseguentemente il subentro con contratto d'affitto del Ramo d'azienda alla stessa ILVA S.p.A. in A.S., ha chiesto la disponibilità ad ARPA a sottoscrivere un nuovo contratto di comodato ai medesimi termini e condizioni.</p> <p>Con nota DIR.349/2019 del 18/06/2019, ArcelorMittal Italia ha sollecitato il riscontro in merito a quanto richiesto con la sopra citata nota DIR.45/2019.</p> <p>Con nota DIR 429/2019 del 31/07/2019, ArcelorMittal Italia ha ritenuto condiviso quanto richiesto nella nota DIR 45/2019 restando in attesa della formalizzazione del nuovo “Contratto di Comodato” da parte di ARPA Puglia.</p>
P495		In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che concorrono alla realizzazione del Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve, entro le 48 ore dall'avvenuta conoscenza dell'indisponibilità dei dati, dare comunicazione all'Autorità di controllo della situazione e deve, con successiva comunicazione, indicare le cause che hanno condotto alla non acquisizione dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.	<i>PMC</i> <i>(13.5- pg.</i> <i>120)</i>	SI	
P496		In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi		SI	Si è predisposta una disposizione di servizio, trasmessa alle Autorità con nota Dir. 608 del 05/12/2016, per informare tempestivamente l'Autorità di controllo nei casi di valori anomali e malfunzionamenti. La suddetta disposizione di servizio è stata aggiornata in data 15/01/2019.

		della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità di controllo con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell'evento il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo. I suddetti dati ed informazioni dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all'Autorità di controllo.			
P497	01/04/18	Il Gestore deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze pericolose riportati in allegato II del DPCM 29 settembre 2017.	DPCM 29.09.2017 (Prescrizione UA11 del DPCM 14/03/2014 – Scarichi parziali industriali)	SI	<p>Il Gestore ha provveduto ad adeguare, entro i termini prescritti, i sistemi di monitoraggio.</p> <p>Con la nota DIR 180/2018 del 26/03/2018 è stato comunicato agli E.C. che si è proceduto alla installazione di un solo campionatore automatico in corrispondenza della tubazione comune di scarico relativa ai codici AIA 41AI (CCO2), 42AI (CCO3) e 43AI (CCO4), attribuendo a tale punto di scarico il codice AIA (74AI).</p> <p>Il MATTM, con nota DVA 0008641 del 13/04/2018, ha richiesto ad ISPRA di effettuare un approfondimento tecnico sulle modalità attuative poste in essere dal Gestore.</p> <p>Con nota prot. DVA 0017468 del 26/07/2018 il MATTM, sulla base degli esiti del sopralluogo effettuato da ISPRA, ha confermato l'equivalenza della misura adottata.</p> <p>Con DIR 248 del 27/04/2018, ILVA ha comunicato alle A.C. che, in virtù della installazione dei campionatori automatici sugli scarichi interessati dalla prescrizione, non verrà più compilato il Registro di Campo, in quanto diverse informazioni sono implicite nella programmazione o nelle caratteristiche tecniche della macchina, ed altre registrate in continuo a sistema informativo interno.</p>